

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 5 ottobre 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 giugno 2012, n. 52.

Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance pag. 3

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 19 settembre 2012, n. 110.

Disposizioni relative alla continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti pag. 13

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DECRETO 27 settembre 2012.

Parziale modifica del decreto 9 luglio 2012, concernente bando per la concessione di aiuti "in de minimis" in attuazione del Programma operativo FESR 2007-2013, asse 3, obiettivo operativo 3.1.2 "Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali", linea di intervento 3.1.2A pag. 14

Assessorato dell'economia

DECRETO 4 settembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 pag. 15

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

DECRETO 26 settembre 2012.

Adozione degli schemi di statuto e dell'atto costitutivo della costituenda società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti denominata Isole Eolie . pag. 16

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 19 settembre 2012.

Approvazione dell'avviso pubblico n. 1/2012 per la presentazione dei progetti finalizzati all'attuazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio. Programma operativo obiettivo convergenza 2007-2013, Fondo sociale europeo. Regione siciliana - Asse III inclusione sociale pag. 17

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 14 giugno 2012.

Approvazione di modifica ed integrazione alla graduatoria e all'elenco definitivo delle domande di aiuto ammissibili e non ammissibili presentate ai sensi del bando 2011 della misura 126 - Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiata da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione - PSR Sicilia 2007/2013 pag. 36

DECRETO 29 giugno 2012.

Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento inerenti alla seconda sottofase del bando riservato all'Amministrazione regionale, misura 223 "Primo imboscamento di superfici non agricole" del PSR Sicilia 2007/2013 pag. 43

DECRETO 17 luglio 2012.

PSR Sicilia 2007/2013 - Graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili e non ammissibili presentate in adesione al bando relativo alla misura 125, azione A "Rete di trasporto interaziendale" terza sottofase . . pag. 46

DECRETO 3 settembre 2012.

Procedure operative e modulistica per l'accertamento e la verifica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di Centro di assistenza agricola (CAA) nel territorio della Regione Sicilia pag. 51

Assessorato della salute

DECRETO 5 settembre 2012.

Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza pag. 56

DECRETO 7 settembre 2012.

Approvazione dell'assetto organizzativo delle unità operative per la formazione nelle aziende sanitarie della Regione siciliana e relative linee guida pag. 61

DECRETO 17 settembre 2012.

Approvazione del Piano attuativo aziendale dell'Azienda sanitaria di Agrigento pag. 64

DECRETO 17 settembre 2012.

Approvazione del Piano attuativo interaziendale delle Aziende del S.S.R. dell'area metropolitana di Catania pag. 65

DECRETO 17 settembre 2012.

Approvazione del Piano attuativo aziendale dell'Azienda sanitaria di Enna pag. 66

DECRETO 17 settembre 2012.

Approvazione del Piano attuativo aziendale dell'Azienda sanitaria di Ragusa pag. 67

DECRETO 17 settembre 2012.

Approvazione del Piano attuativo aziendale dell'Azienda sanitaria di Siracusa pag. 68

DECRETO 17 settembre 2012.

Approvazione del Piano attuativo aziendale dell'Azienda sanitaria di Trapani pag. 69

DECRETO 19 settembre 2012.

Modalità di assegnazione delle risorse per l'erogazione del sussidio Hansen pag. 71

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo

DECRETO 1 agosto 2012.

Differimento della data di entrata a regime di ditte beneficiarie del P.O.R. 2000/2006, misura 4.19 pag. 71

DECRETO 18 settembre 2012.

Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico pag. 72

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Corte costituzionale:**

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2012, recante: "Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione" pag. 75

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2012, recante: "Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti" pag. 76

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2012, recante: "Promozione della ricerca sanitaria" pag. 78

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2012, recante: "Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia" pag. 79

Presidenza:

Approvazione del piano delle trasmissioni dell'accesso radiotelevisivo per il quarto trimestre 2012 pag. 80

Rettificazione della graduatoria dei contributi per le emittenti televisive locali per l'anno 2011 pag. 80

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Ammissione a finanziamento di un intervento proposto dalla Provincia regionale di Palermo a valere sulla linea d'intervento 1.1.4.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013 pag. 80

Assessorato della salute:

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale della società Diagnostica per immagini del dott. Reforgiato Recupero Vincenzo & C. s.a.s. alla società Diagnostica per immagini del dott. Reforgiato Recupero Vincenzo & C. s.r.l., con sede in Bronte pag. 81

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna pag. 81

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo pag. 81

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo pag. 81

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo pag. 81

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo-Piemonte di Messina pag. 81

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania pag. 81

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta pag. 81

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani pag. 81

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera universitaria G. Martino di Messina pag. 81

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi di Catania pag. 81

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale pag. 81

Estensione del riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Bon Service s.r.l., con sede in Misterbianco pag. 82

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti veterinari pag. 82

Revoca della sospensione del riconoscimento veterinario attribuito alla ditta La Collina s.r.l., con sede in Sant'Angelo di Brolo pag. 82

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale pag. 82

Revoca del riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Unipeg soc. coop. agricola, con sede in Palermo pag. 83

Sospensione temporanea del riconoscimento veterinario attribuito alla ditta La Madonita s.a.s di Santo Ferrarello & C., con sede in Petralia Soprana pag. 83

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Iscrizione di una guida subacquea al relativo albo regionale pag. 83

CIRCOLARI

Assessorato delle attività produttive

CIRCOLARE 10 settembre 2012, n. 2.

Attività di ottico. Obbligo di presenza nell'esercizio dell'ottico/direttore tecnico pag. 83

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

STATUTI

Statuto del comune di San Filippo del Mela.

Statuto del comune di Ravanusa.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 giugno 2012, n. 52.

Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I,

n. 59 del 21 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", e successive modifiche ed integrazioni ;

Vista legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'effi-

cienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale", ed, in particolare, l'articolo 11, recante disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, il quale prevede che "Il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le modalità attuative delle disposizioni e dei principi di cui ai commi 1 e 2 nonché le modalità di nomina, composizione e funzionamento dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della performance anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia";

Visto il parere n. 31358/262.04 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, reso il 13 ottobre 2011;

Vista la deliberazione n. 298 del 27 ottobre 2011 con la quale la Giunta regionale apprezza lo schema di "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance", accluso alla proposta di cui alla nota dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica n. 154156/Gab del 25 ottobre 2011, a condizione che allo stesso siano apportate le modifiche indicate nella delibera medesima;

Visto il parere n. 2552/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 30 marzo 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

CAPO I

Principi generali

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, disciplina il ciclo di gestione della performance organizzativa ed individuale, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e le modalità di nomina, composizione e funzionamento degli organismi preposti al sistema di misurazione e valutazione della performance, adeguando l'ordinamento dell'Amministrazione regionale alle disposizioni ed ai principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come richiamati dal citato articolo 11.

2. I criteri di misurazione e valutazione della performance hanno la finalità di garantire elevati standard qualitativi ed economici dei servizi offerti, la valorizzazione

dei risultati e la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito, l'erogazione di premi per i risultati perseguiti, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa e la selettività e la concorsualità nella progressione di carriera in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Art. 2.

Ciclo di gestione della performance

1. L'Amministrazione regionale articola il ciclo di gestione della performance in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio.

2. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

a) la programmazione, finalizzata alla definizione ed all'assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché al collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

b) il monitoraggio ed il controllo in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi;

c) la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale e l'utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri che valorizzino il merito;

d) la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni regionali, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Art. 3.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. L'Amministrazione regionale garantisce massima trasparenza ed integrità in ogni fase del ciclo della performance, nonché un'adeguata attuazione dei principi dettati dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche attraverso uno specifico piano triennale, da aggiornare annualmente, approvato, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

CAPO II

Programmazione e monitoraggio

Art. 4.

Programmazione

1. Nell'ambito del ciclo di gestione della performance la fase della programmazione si sviluppa attraverso:

a) il programma pluriennale dell'intera legislatura, con eventuali aggiornamenti annuali, redatto dal Presidente della Regione con lo scopo di indicare i contenuti fondamentali dell'attività di Governo e le principali politiche dell'Amministrazione;

b) la direttiva annuale recante l'individuazione degli indirizzi strategici di carattere generale, con specifico riferimento agli obiettivi intersettoriali, adottata dal Presidente della Regione entro il mese di settembre dell'anno precedente;

c) il piano triennale della performance, aggiornato annualmente, ovvero un documento unico programma-

tico, contenente anche le direttive annuali assessoriali, adottato dal Presidente della Regione. Il Piano della *performance*, che deve essere redatto in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, provvede ad individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed i connessi obiettivi operativi. Con riferimento ai predetti obiettivi il Piano definisce le risorse assegnate ai responsabili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* ed i tempi cui gli indicatori vanno riferiti. Gli obiettivi sono definiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Il Piano recepisce i programmi redatti da ciascun ramo dell'Amministrazione ed è articolato sui seguenti livelli:

- obiettivi intersettoriali (strategici), di raccordo tra le politiche intraprese dai diversi Assessorati;
- obiettivi settoriali (strategici), riguardanti le politiche intraprese da ogni singolo Assessorato;
- obiettivi operativi, descrittivi del modo in cui un singolo dipartimento concorre al perseguimento di corrispondenti obiettivi strategici dell'Assessorato;
- azioni, consistenti, per ciascun obiettivo operativo, nell'esplicitazione di risorse, responsabilità, indicatori di *performance* e tempi.

3. Il procedimento di adozione del Piano si conclude entro il 31 gennaio di ogni anno. Al fine di garantirne il coordinamento e l'uniformità, il Piano è formalmente adottato dal Presidente della Regione dopo aver acquisito i piani che ciascun Assessore regionale, entro il 31 dicembre, ha elaborato in base alle proposte pervenute dai Dirigenti preposti ai Dipartimenti e/o strutture equiparate. Nell'ambito dei Dipartimenti e/o strutture equiparate le procedure di programmazione delle articolazioni intermedie e delle unità operative vengono avviate nel mese di settembre.

4. Il Presidente, prima dell'adozione, verifica, avvalendosi degli Uffici di Gabinetto, cui sono affidate le funzioni di programmazione e monitoraggio ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, la coerenza di ciascun piano assessoriale rispetto alla direttiva annuale e provvede all'acquisizione del parere dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al successivo articolo 11.

5. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della *performance* organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite, in raccordo con i dirigenti di vertice interessati, all'interno del Piano della *performance*.

6. La ritardata formulazione da parte dei dirigenti di vertice delle proposte di competenza, propedeutiche all'adozione del Piano della *performance*, è valutata agli effetti della determinazione della retribuzione di risultato, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti; non è erogata la retribuzione di risultato ai dirigenti di vertice che abbiano concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti. In ipotesi di mancata adozione del Piano della *performance* l'amministrazione regionale non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

7. Entro il mese di febbraio, e comunque entro un mese dalla definizione del Piano della *performance*, i dirigenti di vertice, coadiuvati dai rispettivi servizi di controllo di gestione, predispongono il piano di lavoro e provvedono all'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti responsabili di aree e/o servizi.

Art. 5.

Monitoraggio della performance e relazione sulla performance

1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti apicali, verificano, durante il periodo di riferimento, l'andamento della *performance* rispetto agli obiettivi contenuti nel Piano di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c) e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.

2. L'attività di monitoraggio prende avvio con l'approvazione del Piano della *performance* e comporta un costante riscontro della coerenza e della sostenibilità delle azioni e degli interventi posti in essere rispetto agli obiettivi da conseguire.

3. Il Presidente della Regione, entro il 30 aprile, acquisite le relazioni predisposte entro il 30 marzo da ciascun Assessore regionale in collaborazione con i vertici delle rispettive amministrazioni, adotta un documento unico denominato *Relazione sulla performance* che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze del sistema interno di controllo di gestione e possono, altresì, avvalersi dei dati acquisiti dalla struttura tecnica di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione.

Art. 6.

Funzioni di programmazione e monitoraggio

1. Le funzioni di programmazione e monitoraggio sono espletate dagli Uffici di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

2. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione le funzioni di programmazione e monitoraggio sono assegnate a tre dipendenti dell'Amministrazione regionale di cui uno con qualifica dirigenziale.

3. Nell'ambito degli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali le funzioni di programmazione e monitoraggio sono assegnate ad un dipendente dell'Amministrazione regionale.

4. Il dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione di cui al comma 2 deve essere prioritariamente individuato tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea, specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale, in materie giuridiche. Per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette ovvero in uno dei seguenti settori: dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione delle *performance* e dei risultati. In mancanza dei superiori requisiti, i dirigenti devono essere in possesso di esperienza almeno quinquennale di pianificazione e controllo della gestione, della misurazione e valutazione della *performance* e dei risultati.

5. Gli altri dipendenti di cui ai commi 2 e 3 devono essere in possesso di documentata esperienza acquisita in materia di pianificazione e controllo della gestione, del-

l'organizzazione del personale, della misurazione e valutazione della *performance* e dei risultati.

CAPO III

Misurazione e valutazione della *performance*

Art. 7

Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale

1. L'Amministrazione regionale procede annualmente alla verifica della *performance* organizzativa e individuale valutando il rendimento complessivo della propria struttura e delle singole articolazioni e misurando le prestazioni lavorative e le competenze organizzative espresse dal personale.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, tenendo conto dei parametri e modelli di riferimento elaborati nelle linee guida a tal fine adottate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), si dota del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* che, predisposto dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, è adottato con decreto del Presidente della Regione.

3. La valutazione dei dirigenti ha ad oggetto la verifica del raggiungimento di specifici obiettivi individuali, l'accertamento del contributo individuale ai risultati complessivi dell'Amministrazione, la qualità dei servizi e dei progetti di pertinenza, le competenze tecniche e manageriali, nonché le capacità di valutazione dei propri collaboratori, attraverso una significativa differenziazione dei giudizi, e dei comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo di riferimento.

4. La valutazione del personale è indirizzata alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, all'accertamento della qualità dell'apporto del singolo dipendente al gruppo di lavoro in cui è inserito (*performance* operativa), nonché all'accertamento dei comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo di riferimento.

Art. 8.

Soggetti preposti alla misurazione ed alla valutazione della performance

1. Le funzioni di misurazione e valutazione della *performance* sono svolte:

a) dall'Organismo indipendente di valutazione cui compete la valutazione dei Dipartimenti e degli Uffici speciali di ciascun ramo di amministrazione, nonché la formulazione all'organo di indirizzo politico-amministrativo della proposta di valutazione annuale della *performance* individuale dei dirigenti di vertice;

b) dai dirigenti di vertice cui compete la valutazione della *performance* individuale dei dirigenti assegnati alle rispettive strutture;

c) dai dirigenti responsabili delle singole articolazioni organizzative in relazione al personale alle stesse assegnato.

Art. 9.

Organismo indipendente di valutazione

1. Le funzioni di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa dei Dipartimenti e/o Uffici equiparati, nonché della *performance* dei dirigenti regionali di

vertice sono demandate ad un organismo a tale scopo istituito, denominato Organismo indipendente di valutazione, che, in posizione di autonomia ed indipendenza di giudizio, opera presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

2. L'Organismo indipendente di valutazione svolge la propria attività in composizione collegiale, con compiti decisionali, di coordinamento e di indirizzo. Esso è composto da tre soggetti esterni all'Amministrazione, dei quali uno designato con funzioni di presidente.

3. Per l'espletamento delle attività ad esso attribuite, l'Organismo indipendente si avvale di una propria struttura tecnica di supporto di cui al successivo articolo 13.

4. I componenti dell'Organismo indipendente, scelti secondo le procedure di cui al successivo articolo 10, devono essere dotati dei requisiti di seguito indicati:

a) diploma di laurea, specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale, in materie giuridiche. Per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette ovvero in uno dei seguenti settori: dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione delle *performance* e dei risultati;

b) esperienza quinquennale, settennale per il presidente, in posizione di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della *performance* ovvero svolgimento negli ultimi 5 anni, 7 anni per il Presidente, di attività accademica in discipline giuridiche o economico-aziendali, svolta nel ruolo di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore confermato.

Art. 10.

Procedura di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione

1. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente medesimo.

2. I provvedimenti di nomina dei componenti dell'Organismo indipendente sono adottati previa pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale e previo accertamento, a cura della Segreteria generale, dei requisiti e delle competenze specifiche di cui al precedente articolo 9, comma 4, lettere a) e b).

3. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

4. I soggetti di cui al comma 1 durano in carica 5 anni ed il relativo incarico non è rinnovabile. Il contratto di prestazione d'opera professionale dei soggetti medesimi sarà stipulato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, ed il trattamento economico è determinato in euro 25.000,00 lordi annui per il presidente ed in euro 20.000,00 lordi annui per gli altri com-

ponenti. Il relativo incarico non instaura un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego.

5. La revoca dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione avviene con provvedimento motivato del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, per gravi e/o ripetuti inadempimenti degli obblighi contrattuali e nel caso di soprappiù causa di decadenza, incompatibilità o conflitto di interesse.

6. La procedura di conferimento degli incarichi di cui ai precedenti commi è soggetta alle vigenti disposizioni in materia di nomine e designazioni da parte di organi dell'Amministrazione regionale.

7. In coerenza alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, i nominativi ed i *curricula* dei soggetti preposti all'Organismo indipendente nonché i compensi percepiti sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione siciliana.

Art. 11.

Funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione

1. Nel quadro delle competenze allo stesso demandate, l'Organismo indipendente di valutazione esercita le seguenti funzioni:

a) cura i rapporti con la Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, richiedendo pareri, garantendo una corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti dalla stessa predisposti e definisce, nel rispetto di quanto disposto al comma 2 dell'articolo 13 del citato decreto legislativo, la stipula di relativi protocolli di collaborazione;

b) rende parere obbligatorio sul Piano della *performance*;

c) propone all'organo di indirizzo politico la valutazione annuale dei dirigenti responsabili di strutture di massima dimensione e/o equiparate, nonché l'attribuzione agli stessi delle indennità di risultato e/o delle premialità;

d) valida la Relazione sulla *performance* di cui al superiore articolo 5 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione; tale validazione costituisce presupposto necessario per l'erogazione di ogni tipo di premialità;

e) garantisce la congruità dei processi di misurazione e valutazione delle *performance*, nonché dell'erogazione delle premialità secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni dell'amministrazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

f) verifica il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, accertando la trasparenza e l'integrità dei controlli interni;

g) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi di governo ed ai vertici dell'Amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

h) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese, le relative organizzazioni rappresentative, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali, le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche e gli organismi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo indipendente:

a) si avvale dei sistemi informativi utilizzati per il controllo di gestione e delle strutture deputate al control-

lo stesso, ed accede a tutte le banche dati dell'Amministrazione regionale al fine dell'espletamento delle funzioni e del perseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento;

b) può richiedere a tutte le strutture dell'Amministrazione regionale, nel rispetto dei principi di economia delle procedure, documentazioni e informazioni utili allo svolgimento delle proprie attività, ivi inclusi analisi, studi e documenti relativi alla realizzazione di progetti tecnologici ed organizzativi.

3. L'Organismo indipendente si dota di un proprio regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.

Art. 12.

Attività di valutazione annuale dell'Organismo indipendente di valutazione

1. L'Organismo indipendente di valutazione definisce ed approva, a maggioranza dei suoi componenti, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice di cui alla lettera c) del precedente articolo 11 proponendola, successivamente, all'organo di indirizzo politico-amministrativo competente per il ramo di amministrazione di appartenenza del dirigente valutato.

2. In ipotesi di valutazione, anche parzialmente, negativa, l'Organismo deve garantire l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del dirigente valutato. A tal fine assegna al dirigente medesimo 10 giorni per la presentazione di osservazioni o di documentazione integrativa. Trascorso il suddetto termine l'Organismo, esaminate le osservazioni o l'eventuale documentazione integrativa prodotta e sentito il dirigente valutato, assume la decisione definitiva che viene immediatamente trasmessa all'organo di indirizzo politico-amministrativo competente.

3. L'organo di indirizzo politico-amministrativo, qualora non condivida la proposta di valutazione fornita dall'Organismo indipendente di valutazione, entro 15 giorni può restituirla allo stesso formulando osservazioni e chiedendo un ulteriore approfondimento istruttorio. Entro i successivi 20 giorni l'Organismo indipendente assume la propria proposta di valutazione modificando la precedente valutazione o confermandola, motivando adeguatamente in entrambi i casi la decisione assunta.

Art. 13.

Struttura tecnica di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione

1. L'Organismo indipendente per lo svolgimento delle proprie attività si avvale di una struttura tecnica di supporto, equiparata a struttura intermedia che opera a livello regionale, composta da personale dell'Amministrazione regionale assegnato secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

2. Il responsabile della struttura individuato, tra i dirigenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Amministrazione regionale, dal presidente dell'Organismo indipendente, deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale o in materie giuridiche e deve possedere una documentata esperienza, almeno quinquennale, acquisita in materia di pianificazione e controllo di gestione e strategico, di misurazione e valutazione della *performance*.

3. Della struttura fanno parte:

a) un dirigente in servizio a tempo indeterminato presso l'Amministrazione regionale, il cui trattamento economico accessorio è determinato nella fascia più alta tra quelle attribuibili, in base al vigente C.C.R.L. per l'area della dirigenza, ai dirigenti responsabili di unità operative, da individuare prioritariamente tra quelli in possesso di diploma di laurea specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale o in materie giuridiche e in possesso di documentata esperienza biennale acquisita in materia di pianificazione e controllo di gestione e strategico, di misurazione e valutazione della *performance*;

b) otto funzionari da individuare prioritariamente tra i dipendenti in possesso di documentata professionalità in materie giuridiche e/o economico-finanziarie e informatiche oltre che di pianificazione e controllo di gestione e strategico, di misurazione e valutazione della *performance*;

c) due istruttori, da individuare prioritariamente tra i dipendenti in possesso di esperienza almeno biennale nei servizi di pianificazione e controllo strategico e negli uffici di controllo di gestione dei dipartimenti regionali.

4. La struttura assicura il supporto tecnico-amministrativo alle attività svolte dall'Organismo indipendente. Il supporto, le informazioni, le analisi e i risultati delle attività di misurazione delle *performance* vengono messi a disposizione degli organi di indirizzo politico-amministrativo e dei dirigenti di vertice direttamente interessati al processo di pianificazione.

5. In favore del personale di comparto assegnato alla struttura tecnica di supporto si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IV

Sistemi premianti

Art. 14.

Utilizzo dei sistemi premianti

1. L'Amministrazione regionale persegue il miglioramento della *performance*, organizzativa ed individuale, la valorizzazione del merito e l'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa attraverso l'introduzione di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché attraverso l'attribuzione di incentivi, sia economici che di carriera, a vantaggio dei dipendenti che conseguono le migliori *performance*.

2. La corresponsione di incentivi e premi collegati alla *performance* può avvenire solo successivamente allo svolgimento delle dovute verifiche ed attestazioni sul rendimento individuale.

3. L'Amministrazione regionale adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con appositi provvedimenti, i sistemi premianti del merito nonché le metodologie operative e le procedure per l'erogazione dei relativi premi nel rispetto delle prerogative delle organizzazioni sindacali e della contrattazione collettiva.

CAPO V

Norme finali e transitorie

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Entro il mese di settembre dell'anno 2012 l'Amministrazione regionale si dota, ai sensi del precedente articolo 7, comma 2, del sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

2. La valutazione della *performance* relativamente all'anno 2012 è effettuata dall'Organismo indipendente di valutazione sulla base dei vigenti "Criteri per la valutazione dei dirigenti regionali" di cui alla direttiva adottata il 29 ottobre 2007 dall'Assessore regionale destinato alla Presidenza della Regione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 16 novembre 2007, e sulla base dei "Criteri di valutazione di dirigenti di prima fascia, dirigenti generali, dirigenti responsabili uffici diretta collaborazione" di cui alla nota n. 90/spcs del 30 novembre 2007 dell'Assessore regionale destinato alla Presidenza.

Art. 16.

Disposizioni finali e abrogazioni di norme

1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare oneri economici aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

2. L'Organismo indipendente di valutazione di cui al precedente articolo 8 è costituito ed opera con decorrenza dal 1° settembre 2012; a decorrere dalla stessa data la funzione di programmazione e monitoraggio è svolta dagli Uffici di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali ai sensi del precedente articolo 6.

3. I Servizi di pianificazione e controllo strategico disciplinati dai commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 sono soppressi e cessano dalle loro funzioni il 30 agosto 2012. Entro tale data provvedono a definire le procedure di valutazione delle *performance* relative all'anno 2011.

4. Le procedure di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione e quelle relative alla costituzione della struttura tecnica di supporto sono avviate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Sono soppressi i commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, le parole "e Servizio di controllo interno strategico" di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8 e il comma 11 dell'articolo 2 del decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8.

Art. 17.

Misurazione, valutazione e trasparenza della performance negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

1. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in armonia con le disposizioni del presente regolamento, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa adeguano con appositi provvedimenti i propri ordinamenti alle disposizioni ed ai principi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 21 giugno 2012.

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

LOMBARDO

CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 luglio 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 114.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'epigrafe:

L'art. 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.", così dispone:

«*Misurazione, valutazione e trasparenza della performance.* - 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, perseguono il continuo miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali del personale attraverso l'utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi meritocratici di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione siciliana e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dal 1° gennaio 2012, applicano ai propri sistemi di valutazione delle strutture e di misurazione della *performance* dei dipendenti, per quanto compatibili, i criteri ed i principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 6, 7 comma 1, 8, 9, 10, 11 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo ad adeguare con tempestività i propri ordinamenti ed i contratti collettivi di lavoro.

3. Il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le modalità attuative delle disposizioni e dei principi di cui ai commi 1 e 2 nonché le modalità di nomina, composizione e funzionamento dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della *performance* anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia.»

Note alle premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione." è pubblicata nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materie di pensionamento." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.

— L'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali.", così dispone: «1. La sezione di controllo, ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente articolo:

a) esercita il controllo di legittimità:

1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;

2) su tutti gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

b) verifica altresì il rendiconto generale della regione.

2. La sezione predetta è delegata ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

3. La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformità alle leggi regionali ed alle leggi statali applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.»

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 11 aprile 2011, n. 16.

— L'art. 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.", così dispone: «*Misurazione, valutazione e trasparenza della performance.* -

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, perseguono il continuo miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali del personale attraverso l'utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi meritocratici di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione siciliana e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 2012, applicano ai propri sistemi di valutazione delle strutture e di misurazione della *performance* dei dipendenti, per quanto compatibili, i criteri ed i principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 6, 7 comma 1, 8, 9, 10, 11 e 15 del decreto legislativo 27

ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo ad adeguare con tempestività i propri ordinamenti ed i contratti collettivi di lavoro.

3. Il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le modalità attuative delle disposizioni e dei principi di cui ai commi 1 e 2 nonché le modalità di nomina, composizione e funzionamento dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della performance anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia.».

Note all'art. 1, comma 1:

— Per l'art. 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." vedi note alle premesse.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

— Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.", così rispettivamente dispongono: «Art. 8 - *Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa.* - 1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

- a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.».

«Art. 9 - *Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale.* - 1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.».

Nota all'art. 4, comma 1 c):

L'art. 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizza-

zione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.", così dispone:

«*Obiettivi e indicatori.* - 1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

2. Gli obiettivi sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.».

Nota all'art. 11, comma 1 a):

L'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.", così dispone:

«*Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.* - 1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta.

2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8.

3. La Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.

4. La struttura operativa della Commissione è diretta da un segretario generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con il Presidente dell'ARAN, può altresì avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispektorato per la funzione pubblica.

5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:

- a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;
- b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
- c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;
- d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;
- e) favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative.

6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:

- a) fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;
- b) definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;
- c) verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
- d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7 in termini di efficienza e produttività;

e) adotta le linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);

f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici;

g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14;

h) promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;

i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;

l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche;

m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;

n) predispose una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;

o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;

p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.

7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attività di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente decreto.

8. Presso la Commissione è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno delle amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispose le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui all'articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.

9. I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate nel sito istituzionale della Commissione.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.

12. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4.».

Nota all'art. 13, comma 5:

L'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materie di pensionamento.", così dispone:

«Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regionali. - 1. Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per la segreteria generale, per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente, del segretario generale e dell'avvocato generale.

2. L'Ufficio di segreteria della Giunta, la Segreteria generale, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'Ufficio legislativo e legale e gli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione, con sede a Palazzo d'Orléans sono organizzati in conformità alla tipicità delle rispettive funzioni connesse alla realizzazione dell'attività di impulso, di indirizzo e di coordinamento, nonché alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, allo svolgimento dell'attività legislativa e di governo, previste dallo Statuto e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del dirigente generale dell'ufficio di segreteria della Giunta, del segretario generale e dell'avvocato generale, informandone le organizzazioni sindacali, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative.

4. All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento dell'ufficio di segreteria della Giunta, della segreteria generale, degli uffici alle diret-

te dipendenze del Presidente della Regione e della sede di Catania della Presidenza della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime provvede l'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans, mentre per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale.

5. Alla dotazione dei capitoli di bilancio da istituire per effetto delle disposizioni contenute nel comma 4 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa esistenti nello stato di previsione della spesa - Amministrazione Presidenza, titolo I, rubrica 2.

6. A termini dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di cui al comma 4 costituiscono spese correnti di amministrazione ed i relativi capitoli di spesa sono compresi nell'apposito elenco numero 5 allegato alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 9.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 inerenti le materie di competenza dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, al personale dell'Assessorato medesimo si applicano, con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, le disposizioni di cui al comma 3.».

Note all'art. 16, comma 5:

— L'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Controlli interni.* - 1. Il comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è sostituito dal seguente:

"3. L'articolo 61 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato".

2. Il comma 4, dell'articolo 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è sostituito dal seguente:

"4. Nell'Amministrazione della Regione siciliana si applica la disciplina dei controlli interni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge".

2-bis. comma abrogato

3. comma abrogato

3-bis. comma abrogato

3-ter. comma abrogato

3-quater. comma abrogato

3-quinquies. La direttiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è emanata dal Presidente della Regione.

3-sexies. Il controllo di gestione si avvale di un sistema informativo statistico idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative.

3-septies. Il sistema informativo, realizzato dalla struttura prevista dall'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sulla base degli indirizzi del coordinamento dei sistemi informatici regionali, presso la Ragioneria generale della Regione, Assessorato del bilancio e delle finanze, è organizzato in modo tale da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni amministrative della Regione e contiene una banca dei dati di sintesi provenienti da tutti i dipartimenti regionali.

4. Al comma 3 dell'articolo 10, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 le parole "con apposito regolamento" sono sostituite dalle seguenti "dal sistema complessivo dei controlli interni".

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 700 milioni cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 215701 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

6. Per gli esercizi finanziari 2002 e 2003 la spesa, valutata in lire 4.000 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 12.02.01.».

— L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8, recante "Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali.* - 1. Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'Amministrazione, il Presidente della Regione e gli Assessori regionali si avvalgono dei seguenti uffici, costituiti con proprio provvedimento, previa comunicazione al dirigente della struttura di massima dimensione di appartenenza, delle unità di personale individuate: Ufficio di Gabinetto, Segreteria particolare.

2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente si compone di non più di n. 16 unità, compreso il Capo di Gabinetto, delle quali, al fine di assi-

curare la piena funzionalità operativa, almeno 6 con qualifica non dirigenziale.

3. L'Ufficio di Gabinetto degli Assessori regionali si compone di non più di n. 13 unità, compreso il Capo di Gabinetto, delle quali, al fine di assicurare la piena funzionalità operativa, almeno 5 con qualifica non dirigenziale.

4. All'Ufficio di Gabinetto, nel cui ambito opera una segreteria tecnica, è preposto il Capo di Gabinetto, il quale assicura l'azione coordinata degli uffici di diretta collaborazione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo e le attività di gestione dei dipartimenti.

5. Il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione assicura, altresì, il raccordo con gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.

6. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Presidente e dagli Assessori tra i dirigenti di livello non inferiore alla seconda fascia.

7. Fra i componenti dell'Ufficio di Gabinetto con qualifica dirigenziale o fra uno dei soggetti esterni di cui al successivo comma 10, il Presidente e gli Assessori possono individuare, su base esclusivamente fiduciaria, un vicario che sostituisce il Capo di Gabinetto in caso di assenza od impedimento.

8. La Segreteria tecnica opera alle dipendenze del Capo di Gabinetto e cura l'istruttoria degli atti amministrativi di competenza del Presidente e degli Assessori, nonché le risposte agli atti parlamentari di controllo ed indirizzo riguardanti il ramo di amministrazione regionale ed il relativo seguito. La stessa è composta di non più di 12 unità, per il Presidente della Regione, e di non più di 9 unità per gli Assessori regionali, di cui almeno un terzo con qualifica dirigenziale. Ad una delle unità con qualifica dirigenziale, o ad uno dei soggetti esterni di cui al successivo comma 10, viene assegnato, su base esclusivamente fiduciaria, l'incarico di coordinamento della segreteria tecnica.

9. La segreteria particolare svolge compiti di supporto all'attività politica, coordinando gli impegni e curando i rapporti del vertice politico con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. Alla stessa è preposto il segretario particolare ed è composta complessivamente, compreso lo stesso segretario particolare, di non più di 9 unità, per il Presidente della Regione e per gli Assessori regionali.

10. Degli Uffici di Gabinetto, delle Segreterie tecniche e delle segreterie particolari, oltre a dipendenti dell'Amministrazione regionale, possono fare parte, nel limite di un terzo delle rispettive dotazioni, i soggetti esterni di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 50 e 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e dall'art. 15 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

11. comma abrogato

12. Le assegnazioni agli uffici di cui al presente articolo, nonché i relativi incarichi, anche al personale esterno all'Amministrazione regionale cessano, comunque, con il venir meno della preposizione del Presidente e degli Assessori al rispettivo ramo di Amministrazione regionale.

13. Gli incarichi di responsabili di strutture, di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 non sono cumulabili con quelli di Capo di Gabinetto e di dirigenti addetti agli uffici di diretta collaborazione.

14. Per esigenze organizzative le assegnazioni numeriche riferite a ciascuno degli uffici previsti dai commi 2, 3, 8 e 9, ferma restando la dotazione complessiva risultante dalla somma delle unità assegnate ai medesimi uffici, possono essere modificate, con un limite di aumento di un terzo, con provvedimento del Capo di Gabinetto.».

Nota all'art. 17:

L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materie di pensionamento.", così dispone:

«*Finalità ed ambito di applicazione.* - 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,

garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.».

(2012.38.2742)008

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 19 settembre 2012, n. 110.

Disposizioni relative alla continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DELEGATO
(Ex O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3887)

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione" la quale ha istituito il "Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti";

Vista la nota n. 41598 del 14 settembre 2012 a firma del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e del soggetto attuatore ex O.P.C.M. 3887/2010, avente ad oggetto: "Proposta di regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti in via emergenziale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi-socioeconomico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione siciliana;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, n. 3887, recante: "Immediati interventi per fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione siciliana";

Visto l'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010 n. 3887, il quale dispone che "il Presidente della Regione siciliana è nominato commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti in atto nella medesima Regione";

Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010 n. 3887, in particolare alle lettere l) e m), nel quale vengono elencate le disposizioni normative ed i relativi articoli cui è possibile derogare, qualora se ne riscontri la necessità e per il perseguimento delle finalità sancite nella citata ordinanza;

Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante norme in materia di "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato tuttavia che, ad oggi, non tutti gli enti territoriali dell'Isola hanno adempiuto alle attività necessarie alla costituzione delle nuove società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti - S.R.R. -, deputate a gestire il ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia nel nuovo sistema, e che in ragione del mancato rispetto dei termini di legge, l'Amministrazione regionale - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è intervenuta in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti degli enti territoriali inadempienti rispetto all'obbligo di legge concernente l'adesione al nuovo modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti di cui all'art. 6 e ss. della legge citata;

Vista la nota n. 41598 del 14 settembre 2012 a firma del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e del soggetto attuatore ex O.P.C.M. 3887/2010 avente ad oggetto: "Proposta di regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti in via emergenziale";

Visto l'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, n. 3887;

Ritenuto intervenire, a salvaguardia e tutela della salute pubblica e dell'ordine pubblico, per scongiurare la interruzione del sistema e garantire la continuità della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia, sino all'avvio operativo delle nuove Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti - S.R.R. - ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e comunque non oltre i termini della gestione commissariale, assicurando, anche in deroga all'art. 19 comma 2 bis, della stessa legge, nella parte in cui si stabilisce che "... (omissis) Le gestioni cessano il 30 settembre 2012....(omissis)", che la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia sia garantita in regime di ordinarietà, fino ai suddetti termini, attraverso i soggetti a qualsiasi titolo già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti o comunque nella stessa coinvolti;

Dispone:

Art. 1

Per le ragioni di fatto e di diritto di cui in premessa, al fine di assicurare la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, sussistendo le ragioni di urgenza di cui all'O.P.C.M. n. 3887/2010, sino all'avvio operativo delle nuove Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti - S.R.R. - ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e comunque non oltre i termini della gestione commissariale, fatte salve altresì le previsioni di cui all'articolo 4 della ordinanza commissariale n. 151 del 10 novembre 2011, i soggetti a qualsiasi titolo già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti o comunque nella stessa coinvolti devono assicurare l'integrale e regolare prosecuzione del servizio.

Art. 2

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 19 settembre 2012.

LOMBARDO

(2010.38.2736)119

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 27 settembre 2012.

Parziale modifica del decreto 9 luglio 2012, concernente bando per la concessione di aiuti "in de minimis" in attuazione del Programma operativo FESR 2007-2013, asse 3, obiettivo operativo 3.1.2 "Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali", linea di intervento 3.1.2.A.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione regionale;

Visto il bando pubblico, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 29 del 20 luglio 2012 unitamente al decreto dirigenziale n. 1651 del 9 luglio 2012 con il quale lo stesso è approvato, per la concessione di aiuti "in de minimis" in attuazione del Programma operativo 3.1.2. "Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali";

Considerato che nel bando si è rilevata una discrasia all'art. 15, comma 2, relativamente al termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione richiesta ai beneficiari;

Considerato che al fine di uniformare i richiesti requisiti dei beneficiari, all'art. 4 del bando approvato con D.D.G. n. 1350 del 4 agosto 2011, nonché alla normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato, la cui dotazione finanziaria residua è stata posta a bando con il provvedimento n. 1651 del 9 luglio 2012 ed in conformità al D.A. 8 del 3 maggio 2011;

Considerato altresì che all'art. 11 del bando di che trattasi è prescritta l'iscrizione alla competente Camera di commercio, si apportano le seguenti modifiche;

Decreta:

Art. 1

Con riferimento al bando pubblico per la concessione di aiuti "in de minimis", in attuazione del Programma operativo FESR 2007/2013, asse 3, obiettivo operativo 3.1.2.: "Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali", linea di intervento 3.1.2.A - approvato con D.D.G. n. 1651 del 9 luglio

2012 e pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 29 del 20 luglio 2012, si approva la seguente modifica ai seguenti articoli: Art. 4 - Soggetti beneficiari - Art. 15 - Modalità di erogazione -, come di seguito specificato:

Art. 4 - Soggetti beneficiari

Il comma 1 lettera b) è così sostituito:

...

b) essere in possesso della partita IVA ed essere iscritte nel registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;

...

Art. 15 - Modalità di erogazione

Il comma 2, primo capoverso, è così sostituito:

...

2. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione del contributo per un importo pari al 50% di quanto concesso in via provvisoria, il beneficiario dovrà produrre, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della notifica del decreto di concessione dell'aiuto, inviata mediante raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di ricezione), la documentazione appresso indicata:

....

Art. 2

Restano invariate tutte le altre disposizioni previste dal bando pubblico per la concessione di aiuti "in de minimis", in attuazione del Programma operativo FESR 2007/2013, asse 3, obiettivo operativo 3.1.2. "Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali", linea di intervento 3.1.2.A- approvato con D.D.G. n. 1651 del 9 luglio 2012 e pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 29 del 20 luglio 2012.

Art. 3

La rettifica sopra riportata dà luogo alla proroga di 30 giorni dei termini di presentazione delle domande di contributo. La scadenza del bando pubblico per la concessione di aiuti "in de minimis" in attuazione del Programma operativo FESR 2007/2013, asse 3, obiettivo operativo 3.1.2. "Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali", linea di intervento 3.1.2.A- approvato con D.D.G. n. 1651 del 9 luglio 2012 e pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 29 del 20 luglio 2012, di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo bando, si intende dunque fissata entro il 19 novembre 2012.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale beni culturali, per notifica.

Palermo, 27 settembre 2012.

CAMPO

(2012.40.2858)127

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 4 settembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012.**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto l'art. 55 della legge 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

Visto il Contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;

Visto l'articolo 6, del decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto l'articolo 66, comma 2, del citato CCRL del comparto dirigenziale che disciplina il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell'Amministrazione regionale;

Visto il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, che tra l'altro, ridetermina, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2012 prevista dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Vista la nota prot. n. 103708 del 23 luglio 2012 con la quale il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale - servizio 2° chiede la variazione incrementativa di bilancio, in termini di competenza e di cassa, agli articoli 85 e 86 del capitolo 212019 delle somme, rispettivamente, di euro 9.038,17 e di euro 4.067,15, al fine di provvedere al pagamento della parte variabile e dell'indennità di risultato all'arch. M. Toscano in servizio presso il dipartimento urbanistica;

Viste le note prot. n. 49227 del 21 agosto 2012 e n. 50089 del 28 agosto 2012 della ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con le quali viene trasmessa, corredata dal prescritto parere favorevole, la suindicata nota dipartimentale;

Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di procedere alla iscrizione nel bilancio regionale della somma di euro 9.038,17 all'articolo 85 e della somma di euro 4.067,15 all'articolo 86 del capitolo 212019 mediante riduzione dell'importo complessivo di euro 13.105,32 dell'articolo 93 del medesimo capitolo;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato esclusivamente in termini di competenza in considerazione delle attuali disponibilità di cassa;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale dell'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 citata in premessa:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	1 - Spese di funzionamento	
U.P.B. 7.2.1.1.1 - <i>Personale</i>		
di cui al capitolo		
212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale		
<i>Articoli</i>		
85. Dipartimento dell'urbanistica		
- parte variabile della retribuzione di posizione	+	9.038,17
86. Dipartimento dell'urbanistica		
Trattamento accessorio di risultato	+	4.067,15
93. Somme da ripartire	-	13.105,32

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 settembre 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.37.2634)017

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 26 settembre 2012.

Adozione degli schemi di statuto e dell'atto costitutivo della costituenda società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti denominata Isole Eolie.

L'ASSESSORE PER L'ENERGIA E PER I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti";

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 5 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, intitolato "Norme in materia ambientale";

Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 intitolata "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";

Visto l'art. 2, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 9/2010 rubricato "Competenze della Regione" a tenore del quale "la Regione esercita le competenze di cui all'art. 196 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006 anche provvedendo:e) alla predisposizione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dello schema degli atti previsti per la costituzione delle società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, d'ora in avanti S.R.R., di cui all'art. 6";

Visto l'art. 7 della legge regionale n. 9/2010 che testualmente statuisce "L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentita l'associazione di provin-

ce e comuni, adotta con proprio decreto lo schema tipo di atto costitutivo e di statuto della S.R.R.....";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità n. 325 del 22 marzo 2011 di approvazione degli schemi di atto costitutivo e statuto della S.R.R. nel tipo sociale "società per azioni";

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e, in particolare, l'articolo 11, comma 66, che ha integrato l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nella parte relativa agli ambiti territoriali ottimali, attribuendo alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1, lett. a), del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Considerato che nell'esercizio di tale facoltà la Regione siciliana, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, come introdotto dall'articolo 11, comma 67, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, ha approvato con decreto presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 il Piano con il quale sono stati individuati ulteriori otto ambiti territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 27, del 6 luglio 2012;

Considerato che per effetto di tale nuova delimitazione è stato individuato il bacino territoriale di dimensione sub provinciale denominato ATO n. 9 Isole Eolie;

Vista la nota del 20 agosto 2012 prot. n. 02/P.U., con la quale i 4 comuni eoliani, ricompresi nell'ambito denominato "Isole Eolie" per effetto del decreto presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012, avanzavano richiesta all'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità di potere procedere alla costituzione della nuova società consortile per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'art. 6 della legge regionale 8 aprile 2010,

n. 9 nella forma di società a responsabilità limitata anziché di società per azioni, come previsto nel decreto assessoriale n. 325 del 22 marzo 2011 approvativo degli schemi tipo di atto costitutivo e statuto delle citate società;

Ritenuto di dover procedere alla modifica degli schemi di atto costitutivo e statuto della S.R.R. S.p.A., in considerazione delle ragioni di carattere economico-finanziario sottese alla richiesta di cui sopra, per adattarli alla forma sociale di s.r.l., l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, con propria nota, dava mandato all'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana e al dipartimento delle acque e dei rifiuti di predisporre apposito schema di atto costitutivo e statuto;

Acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 9/2010;

Acquisito il verbale del 25 settembre 2012 con il quale l'Ufficio legislativo e legale e il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti danno atto di apportare le necessarie modifiche agli schemi di atto costitutivo e statuto già adottati per la costituzione delle società consortili per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti al fine di adattarli al tipo sociale "Società a responsabilità limitata";

Considerato che sugli schemi di atto costitutivo e statuto de quibus predisposti dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana e condivisi dal dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, nella seduta del 25 settembre 2012 ANCI e URPS hanno espresso il parere previsto dall'art. 7, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 9/2010;

Visti gli schemi di atto costitutivo e statuto della S.R.R. ATO n. 9 Isole Eolie nella forma sociale di società a responsabilità limitata predisposti dall'ufficio legislativo e legale della Regione siciliana e condivisi dal dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 9/2010;

Ritenuto che può procedersi all'adozione degli schemi di atto costitutivo e statuto della costituenda Società consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge regionale n. 9/2010 nell'ambito denominato Isole Eolie;

Decreta:

Art. 1

Sono adottati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 9/2010, e per le ragioni di cui in premessa, gli schemi di statuto e atto costitutivo della costituenda Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti denominata Isole Eolie che sono allegati al presente decreto sub A) e B) per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché nel sito web dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - dipartimento delle acque e dei rifiuti ed, inoltre, trasmesso alla Provincia regionale di Messina ai sensi di legge.

Palermo, 26 settembre 2012.

TORRISI

N.B. - Gli allegati al decreto sono consultabili nel sito della Regione siciliana - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti al seguente indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE_PIR-LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedei_rifiuti.

(2012.39.2829)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 19 settembre 2012.

Approvazione dell'avviso pubblico n. 1/2012 per la presentazione dei progetti finalizzati all'attuazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio. Programma operativo obiettivo convergenza 2007-2013, Fondo sociale europeo. Regione siciliana - Asse III inclusione sociale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento CE n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;

Vista la deliberazione di Giunta n. 235 del 7/8 ottobre 2008 con la quale veniva approvata la sottoscrizione dell'atto di convenzione tra l'Autorità di gestione FSE ed il dipartimento regionale della famiglia quale organismo intermedio, responsabile delle politiche istituzionalmente ad esso attribuite quali: programmazione, selezione gestione e controllo di I livello afferenti agli obiettivi di cui all'asse III - inclusione sociale del POR FSE 2007/2013;

Visto in particolare il punto 7 della sopra indicata convenzione prevede che le risorse assegnate al dipartimento della famiglia, nella qualità di organismo intermedio, per l'attuazione degli obiettivi di competenza dell'Asse III inclusione sociale, ammontano complessivamente a € 149.945.654,00 come da ripartizione per asse approvata con il POR FSE 2007-2013, con precedenti avvisi e per il fondo Jeremie sono state già impegnate € 115.616.903,62 di conseguenza restano disponibili € 34.325.551,00 per il periodo 2007/13.

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. n. 370 del 28 giugno 2010 con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dei dipartimenti regionali, ivi compreso quello della famiglia e delle politiche sociali;

Visto il D.P.Reg. 3 febbraio 2011, n. 300789, di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali al dr. Rosolino Greco;

Visto il D.D.G. n. 1198 del 10 giugno 2010, integrato con il D.D.G. n. 1941 del 7 settembre 2010, con D.D.G. n. 2147 del 22 ottobre 2010 e modificato, da ultimo, con D.D.G. n. 324 del 24 marzo 2011, con cui sono state definite le strutture intermedie del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali e delle relative competenze;

Visto il regolamento CE n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2007-13, e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio succitato;

Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999;

Visto il regolamento CE n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modificava l'allegato III del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;

Vista la decisione comunitaria di approvazione del Quadro strategico nazionale n. 3329 del 13 luglio 2007 (la "Decisione QSN");

Visto il Vademecum di attuazione del PO Sicilia 2007-2013, versione IV del 23 giugno 2011, approvato con D.D.G. n. 2870 del 23 giugno 2011 e successive modifiche;

Visto il Programma operativo del FSE obiettivo convergenza 2007-13 della Regione siciliana approvato con decisione della Commissione europea CE n. 6722 del 17 dicembre 2007;

Visto il Documento di attuazione strategica per il 2009-10 del Programma operativo convergenza 2007-13 della Regione siciliana approvato con delibera n. 164 dell'8 maggio 2009 della Giunta regionale;

Visti i criteri di selezione a valere sul FSE per il periodo 2007-2013 approvate dal Comitato di sorveglianza il 13 marzo 2008 e le modifiche apportate dal comitato di sorveglianza il quale prevede che le proposte progettuali per gli interventi previsti vanno esaminate da nuclei di valutazione composti da funzionari dell'amministrazione regionale, e/o da personale esterno esperto nei campi d'intervento dell'avviso e/o bando. Questi esperti saranno nominati secondo le procedure previste dalle disposizioni normative e/o regolamentari in materia;

Visto il manuale delle procedure adottato dall'A.d.G. POR FSE vers. 5. del 15 marzo 2011, e fatto proprio dal dipartimento della famiglia, nella qualità di organismo intermedio, con D.D. n. 1198 del 14 luglio 2011, che delinea il sistema di gestione e controllo con l'obiettivo di assicurare un'efficace e corretta gestione del programma e per fornire ai diversi livelli di governo uno strumento per lo svolgimento delle attività di competenza;

Considerato che in coerenza con quanto previsto nelle schede progettuali dell'Asse III "Inclusione sociale" incluse nel DAS (Documento di Attuazione strategico 2009-2010), la direttiva intende attivare la linea di intervento "avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio" ed è volto a promuovere una società inclusiva assicurando opportunità e risorse necessarie alla piena partecipazione di tutti alla vita economica, sociale e culturale;

Visto il paragrafo 5.1 del manuale delle procedure che detta le modalità per la selezione dei progetti mediante avviso pubblico, la cui selezione deve avvenire sulla base di requisiti di ammissibilità e di criteri che di valutazione definiti nel documento approvato dal Comitato di sorveglianza in data 13 marzo 2008;

Considerato che al fine di programmare le risorse finanziarie relative al POR FSE 2007-2013, Asse III "Inclusione sociale" Obiettivo specifico "G" nel rispetto di quanto previsto al punto 3.3.2 e 5.4.2. del POR FSE, sono stati convocati il 24 novembre 2010 i rappresentanti del Partenariato economico-sociale per la condivisione delle operazioni che si intendono realizzare;

Considerato che la Regione siciliana insieme ad altre regioni ha sottoscritto con il Ministero della giustizia - dipartimento amministrazione penitenziaria - un accordo per l'attuazione del progetto interregionale transnazionale relativo a interventi per il miglioramento dei servizi per l'inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale; con l'adesione al progetto le regioni si sono impegnate a promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di inclusione socio-lavorativa delle diverse fasce di svantaggio sociale con particolare riferimento ai soggetti in esecuzione penale;

Considerato che da un incontro il 26 luglio 2011 con il Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria è emersa la necessità di attivare percorsi di inserimento per detenuti rientranti nelle seguenti categorie:

- Soggetti ammessi al lavoro esterno (art. 21 Legge n. 354/75 dell'Ordinamento Penitenziario);
- Semiliberi (artt. 48 - 50 L. n. 354/75 dell'Ordinamento Penitenziario).

Visto che l'on. Assessore in data 9 agosto 2012 ha condiviso la proposta prot. n. 35670 con la quale viene destinata la somma di € 3.500.000 per un avviso coerente con le regole del FSE per l'orientamento, la formazione e l'effettivo inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, così come individuati nel regolamento CEE800/2008. L'avviso deve prevedere l'impegno all'assunzione, con contratto a tempo indeterminato da parte di imprese non formative, di almeno 80% dei soggetti che avranno effettivamente concluso il progetto che graverà sul cap. 183783 "Spese per le sperimentazioni di azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà";

Ritenuto che occorre procedere, ai fini dell'attuazione dell'asse III, alla indizione di avviso pubblico per la presentazione e realizzazione di progetti volti all'inclusione lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale nelle seguenti priorità sociali che trovano più difficoltà all'inserimento lavorativo:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

g) lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

Visto l'art. 34.2 del regolamento CE n. 1083/06 il quale

prevede “al fine di aumentare l’efficacia degli interventi programmati, in un quadro di coerenza con la strategia regionale complessiva e con le condizioni previste dal POR FESR, l’Autorità di gestione FSE potrà fare ricorso al principio di complementarità tra i fondi strutturali di cui all’art. 34 del regolamento CE n. 1083/06 e finanziarie azioni che rientrano nel campo di intervento del FESR, nei limiti e alle condizioni ivi previste fino ad un massimo del 15% del contributo comunitario del presente asse prioritario, purché esse siano necessarie al corretto svolgimento dell’operazione e ad essa direttamente legate”;

Ritenuto in conseguenza, che occorre procedere all’approvazione del suddetto avviso pubblico e destinare un importo complessivo di € 3.500.000, IVA ed ogni altro onere compresi, a valere sul cap. 183783;

Dare atto che le operazioni destinate all’avviso saranno realizzate in più esercizi finanziari la somma graverà sul cap. 183783 degli esercizi finanziari di riferimento saranno realizzate e rendicontate con le modalità del POR FSE Sicilia 2007/2013 – asse III inclusione sociale;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1

È approvato l’allegato avviso pubblico 1/2012, unitamente alla modulistica, per la presentazione di progetti finalizzati all’attuazione di progetti sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio nel territorio della Regione siciliana nelle seguenti priorità sociali:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo- donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

f) membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;

g) “lavoratore molto svantaggiato”: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

Art. 2

L’importo complessivo di € 3.500.000,00, I.V.A. ed ogni altro onere compresi, la somma sarà impegnata sul capitolo 183783 del bilancio della Regione siciliana Anno 2012 “Spese per le sperimentazioni di azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà”.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’autorità di gestione del POR Sicilia FSE 2007-2013.

Art. 4

L’avviso e la modulistica allegata saranno trasmessi alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione ed inoltre saranno inseriti nel sito ufficiale di questo dipartimento <http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/> e www.sicilia.fse.it. La modulistica sarà disponibile esclusivamente nei siti appena menzionati.

Palermo, 19 settembre 2012.

GRECO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA CANCELLAZIONE



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avviso Pubblico n. 1 - 2012 per la realizzazione di progetti volti all'inclusione lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale



SICILIA
FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013

Art. 1

Contesto di riferimento

Il presente avviso è coerente con quanto definito dall'asse III del P.O. F.S.E. Sicilia 2007/2013, è volto a "Promuovere una società inclusiva assicurando opportunità e risorse necessarie alla piena partecipazione di tutti alla vita economica, sociale e culturale".

In coerenza con la strategia del Q.S.N., e del P.O. F.S.E. - Inclusione sociale al miglioramento dei livelli d'inclusione sociale delle categorie svantaggiate della popolazione, agendo sulla loro attivazione in termini di reinserimento lavorativo. I principi ispiratori sono individuati nell'integrazione tra le politiche attive del lavoro e le politiche di welfare, secondo l'approccio sostenuto dall'Unione Europea. Tale approccio ha trovato sintesi strategica nell'agenda sociale 2005/2010 e legittimazione in termini d'obiettivi target nelle linee guida per la crescita e l'occupazione della rinnovata strategia di Lisbona, e in particolare nell'Orientamento n.10 "Promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà", che si sostanzia nell'obiettivo generale di ridurre del 25% il numero dei cittadini europei che vivono al di sotto delle soglie di povertà nazionali facendo uscire dalla povertà più di venti milioni di persone.

La Regione siciliana, attraverso il presente avviso, in coerenza con il PO F.S.E., intende favorire l'instaurarsi d'intrecci virtuosi tra politiche economiche, politiche del lavoro e politiche sociali, affinché si sostengano e rafforzino reciprocamente per il conseguimento degli obiettivi comuni: miglioramento della competitività, raggiungimento della piena occupazione, miglioramento della qualità del lavoro e promozione dell'inclusione sociale. Nell'asse III - Inclusione sociale, in particolare, la qualità deve essere assunta come chiave di valutazione dei progetti che saranno attivati al fine di garantire una reale efficacia della spesa e la corrispondenza delle azioni finanziate con le buone prassi esistenti a livello comunitario e nazionale.

Anche nel P.O. F.S.E., come nel Q.S.N., si afferma che un impatto decisivo per la riduzione dei fenomeni di povertà ed esclusione sociale potrà essere conseguito anche attraverso un'attiva mobilitazione dell'insieme degli attori coinvolti: la povertà e l'esclusione sociale presentano, infatti, caratteri ed elementi multidimensionali che richiedono il necessario coordinamento e il coinvolgimento di tutti i livelli di governo e dei soggetti pubblici e privati interessati (in primo piano, le opportunità e i servizi offerti in tema di politiche attive del lavoro e di politiche sociali, con espresso riferimento alla programmazione territoriale dei piani di zona, legge n. 328/2000), anche sfruttando al massimo le potenzialità espresse dall'economia sociale, favorendo la sostenibilità e la qualità degli interventi d'accoglienza ed orientamento e le opportunità lavorative offerte dal settore.

Con il presente avviso l'Amministrazione regionale intende avviare un'azione di carattere innovativo e sperimentale finalizzata alla promozione di progetti, volti all'attuazione delle politiche di welfare regionale utilizzando le risorse finanziarie di cui alla L. 328/2000.

Art. 2

Quadro normativo

Per il presente avviso si fa riferimento alla normativa regionale e alle disposizioni per l'attuazione programmatica sotto elencata.

- Regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e s.m.i. relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999;
- Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e s.m.i. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;
- Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e s.m.i. che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il Fondo europeo di sviluppo regionale;

- Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie d'aiuto compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale d'esenzione);
- Decisione comunitaria d'approvazione del Quadro strategico nazionale CE n. 3329 del 13 luglio 2007;
- Programma operativo del FSE obiettivo convergenza 2007-2013 della Regione siciliana approvato con decisione della Commissione europea CE 6722 del 18 dicembre 2007;
- Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di organismo Intermedio nella gestione delle attività del Programma operativo regionale FSE della Regione siciliana approvato con decisione C(2007)6722 del 18 dicembre 2007 e sottoscritta il 18 novembre 2008.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata e integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge del 14 maggio 2005, n. 80;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008) "Regolamento di esecuzione del reg. CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione";
- Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni o modifiche "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere";
- Legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
- Delibera di Giunta della Regione siciliana 8 febbraio 2010 n. 28, di istituzione dell'Ufficio Speciale per la legalità;
- Decreto del Presidente della Regione siciliana 16 giugno 2008 n. 12 "Regolamento del diritto d'accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale";
- Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma operativo Regionale siciliana FSE, 2007-2013 attualmente in vigore (anche indicato come "Vademecum").

Art. 3

Obiettivi

Il presente avviso definisce le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti da realizzare.

Al fine di promuovere la realizzazione di un piano di intervento finalizzato a migliorare i livelli di inclusione sociale e lavorativa delle categorie svantaggiate della popolazione, la Regione siciliana, in coerenza con il Programma operativo regionale F.S.E. obiettivo convergenza 2007/2013, intende sostenere la promozione di iniziative finalizzate a garantire pari opportunità per coloro che sono interessati da forme disagio o svantaggio e che si trovano ad affrontare maggiori ostacoli nell'accesso al mercato del lavoro. Si tratta, quindi, di agire sul fronte sia del rafforzamento dei saperi e delle competenze, sia della rimozione di forme di discriminazione, così da innescare processi virtuosi di acquisizione della consapevolezza del sé (empowerment) nelle componenti più fragili del mercato del lavoro, in una logica finalizzata a sostenere l'effettiva integrazione sociale e occupazionale.

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto-rappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

- 19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

Art. 4

Priorità trasversali

Le proposte progettuali a valere sul presente Avviso dovranno tenere conto delle priorità trasversali e che riguardano il rispetto dei seguenti principi:

- Pari opportunità con particolare attenzione al genere;
- Sostenibilità sia sotto il profilo ambientale che sociale;
- Innovazione, inteso in termini di sperimentazione ed adozione di nuove modalità di apprendimento.

Art. 5

Tipologia di attività e contenuti degli interventi finanziabili

La tipologia di attività e i contenuti degli interventi finanziabili riguardano la progettazione e attuazione di Percorsi Integrati di formazione e inserimento lavorativo.

La modalità attraverso cui tale percorso operativamente prende forma è quello della formazione strettamente collegata con le attività di stage che, rappresentando anche un mezzo attraverso cui l'impresa viene messa nelle condizioni di selezionare lavoratori da inserire nel suo organico, costituisce un adeguato strumento per garantire un effettivo inserimento lavorativo dei soggetti destinatari.

I percorsi di formazione, orientamento e stage dovranno avere una durata minima di 600 ore e max di 1200 ore i moduli formativi ed orientativi dovranno avere una durata massima del 30% del percorso in modo tale da privilegiare l'apprendimento esperienziale.

All'interno dei moduli formativi sarà obbligatorio prevedere un modulo di sicurezza sui luoghi di lavoro di minimo 16 ore.

Art. 6

Destinatari finali degli interventi

Le attività formative di orientamento e di stage a valere sul presente avviso devono avere come destinatari come indicati nell'art. 3 del presente avviso.

I destinatari degli interventi dovranno essere individuati dal soggetto gestore con procedure di evidenza pubblica.

Art. 7

Beneficiari

Beneficiari sono gli organismi di formazione accreditati in regola con le procedure di accreditamento, quali capofila di associazioni temporanee di scopo d'impresa o raggruppamenti.

A pena di inammissibilità:

1. I soggetti proponenti delle proposte progettuali, devono essere costituiti in ATI/ATS o RTI o devono sottoscrivere apposita dichiarazione d'intenti per la costituzione del raggruppamento o della associazione;
2. I capofila dovranno essere esclusivamente gli organismi di formazione;
3. Al raggruppamento o all'associazione, dovrà prendere parte anche almeno un'impresa, da intendersi secondo la definizione riportata nell'allegato I del regolamento CE n. 800/2008;
4. Le imprese che partecipano al raggruppamento, quali portatori di opportunità, devono avere sede legale o almeno una unità operativa in Sicilia. Gli organismi formativi capofila del raggruppamento devono essere detentori di una esperienza avanzata e consolidata in materia di formazione ed, all'atto di presentazione del progetto, debbono dimostrare di essere in regola con le procedure dell'accREDITAMENTO, di cui al D.A. 1037 del 13 aprile 2006 o comunque di avere fatto richiesta dello stesso.

Gli organismi di formazione avranno il compito di curare la pianificazione e la gestione operativa del progetto nel suo complesso assumendosi il compito e la responsabilità della rendicontazione periodica dei costi realizzati dai diversi soggetti facenti capo al raggruppamento. Essi inoltre realizzeranno: la selezione ed orientamento dei destinatari, le attività di formazione in aula, lo stage ed il pagamento delle indennità ai destinatari.

I progetti dovranno essere immediatamente cantierabili e i soggetti proponenti dovranno in fase di presentazione della proposta aver già costituito o impegnarsi alla costituzione della ATI/ATS/RTI al momento dell'eventuale assegnazione del finanziamento.

La proposta deve essere accompagnata dall'impegno all'assunzione con contratto a tempo indeterminato da parte delle imprese non formative, facenti parte dell'ATI/ATS/RTI, di almeno il 90% dei soggetti, senza discriminazione di sesso, che avranno effettivamente concluso il progetto con l'assunzione a tempo indeterminato entro un mese dalla chiusura dell'intervento. Tale impegno viene assunto in fase di presentazione della proposta progettuale attraverso una dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese del raggruppamento secondo il format riportato nell'Allegato 4 dell'Avviso.

Art. 8

Risorse finanziarie disponibili e durata dei progetti

Per la Realizzazione dei Percorsi Integrati di formazione, orientamento e inserimento lavorativo sono disponibili € 3.500.000,00 a salvo eventuali integrazioni e/o riduzioni che potranno determinarsi in via successiva.

I progetti proposti dovranno essere realizzati entro un periodo massimo di 18 mesi.

Art. 9

Articolazione degli interventi e parametri finanziari

Le attività di cui al presente avviso possono essere cumulate con gli incentivi previsti da altri strumenti normativi, qualora ne ricorrano tutti i presupposti e le condizioni.

I beneficiari dovranno essere in regola con l'applicazione del CCNL, con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi, con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, oltre che con il rispetto di tutte le normative in materia di lavoro in genere.

Durante l'attività formativa il compenso indennità degli allievi sarà pari a 3 (tre) euro ora di presenza.

Durante l'attività di stage l'indennità sarà pari a 5 (cinque) euro ora di presenza.

DURATA MINIMA E MASSIMA DI CIASCUN PERCORSO FORMATIVO	DA MIN 600 FINO A MAX 1200 ORE
Orientamento e formazione dei destinatari	Fino al 30% del monte ore complessivo del progetto
Stage aziendale	Almeno il 70% del monte ore complessivo del progetto
Costo ora allievo per attività di formazione	16,00 euro compreso Iva
N° minimo di allievi per percorso formativo	10
N° massimo di allievi per percorso formativo	20

I progetti potranno essere articolati in più percorsi formativi e di Stage aziendali aventi contenuti analoghi della durata minima ciascuno di 600 ore e massima di 1200; la durata dei progetti nel loro complesso in ogni caso non potrà eccedere i 18 mesi.

Art. 10

*Spese ammissibili e modalità di svolgimento delle attività**Spese Ammissibili*

Il presente avviso si vuole conformare alle disposizioni regolamentari dei fondi strutturali l'ammissibilità della spesa è identificata rispetto ai seguenti principi generali:

- a) Essere pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite dai beneficiari, ovvero riferirsi ad operazioni o progetti coerenti con le attività ammissibili del PO FSE codificate nel regolamento n. 1081/2006;
- b) Essere reale, effettivamente sostenuta e contabilizzata, ovvero le spese devono essere state effettivamente pagate dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia impartite dalla Regione siciliana, e dal Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali;
- c) Essere giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Le voci di costo ammissibili, previste dal vademecum, sono quelle riportate nel Piano finanziario (allegato 3), alle quali i soggetti ammessi a finanziamento devono attenersi.

Clausola flessibilità

Conformemente all'art 34 reg. CEE 1083/2006, effettuate tutte le procedure previste secondo quanto disciplinato dal vademecum per l'attuazione del PO Regione siciliana FSE 2007/2013, per ogni progetto è possibile finanziare azioni che rientrano nel campo di intervento del PO FESR, fino ad un massimo del 15% dei costi ammissibili dell'ammontare complessivo della proposta progettuale presentata a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate;

In fase di progettazione, i soggetti candidati dovranno obbligatoriamente separare i costi ammissibili al FSE da quelli riconducibili al FESR.

In fase di rendicontazione, i soggetti attuatori dovranno trattare le spese sostenute e soggette a rendicontazione, secondo gli indirizzi definiti nel Vademecum distinguendo quelle riconducibili al FSE e quelle riconducibili al FESR, secondo i limiti percentuali stabiliti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere previste nei limiti delle normative vigenti e secondo quanto previsto dai REG CEE 1080/2006 e 1083/2006 e in funzione complementare spese per:

- Affitto ammortamento e leasing di attrezzature, immobili e mobilio;

- Acquisto di attrezzature e beni mobili;
- Acquisizione di brevetti, Know-how, diritti di licenza ecc;
- Adeguamenti strutturali, abbattimento barriere architettoniche, ecc.
- Infrastrutture immateriali .

La spesa sostenuta da parte di Beneficiari pubblici deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, e specificatamente ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.

Modalità di svolgimento

Per la gestione e la rendicontazione delle attività si deve fare riferimento a quanto indicato nel Vademecum.

Per i progetti oggetto del presente avviso, al fine di consentire uniformità di procedure, indifferentemente dalla tipologia del capofila del raggruppamento, si provvederà ad assegnare un revisore legale secondo quanto previsto nel Vademecum.

Ai beneficiari è fatto obbligo di presentare i dati di monitoraggio fisico e finanziario alle scadenze individuate dal vademecum. Inadempiimenti e ritardi potranno determinare la revoca parziale o totale delle attività.

Il dipartimento della famiglia e delle politiche sociali si riserva la facoltà di comunicare a mezzo posta elettronica con i beneficiari degli interventi.

Tutti gli atti predisposti dal dipartimento della famiglia e delle politiche sociali inerenti al presente avviso, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011, assumono valore legale dal momento del loro inserimento nel sito telematico <http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it>.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana valgono come notifiche e non saranno inviate successive comunicazioni.

Art. 11

Modalità e termini di presentazione

A pena di inammissibilità,

l'istanza di finanziamento dovrà essere presentata dai richiedenti, compilando l'apposito formulario e gli allegati scaricabili dal sito del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

A pena di inammissibilità,

per rendere effettiva la richiesta, la proposta progettuale, dovrà essere elaborata utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali e dovrà essere compilata in ogni sua parte, dovrà essere siglata in ogni pagina dal rappresentante legale del soggetto capofila ed in calce dai legali rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti ed inviata, secondo le modalità indicate più avanti, all'Assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro, dipartimento della famiglia e delle politiche sociali (allegato 2).

Inoltre, dovranno essere compilati gli altri allegati (1, 3 e 4) firmati in originale e inviati, secondo le modalità indicate più avanti, all'Assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro, dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.

La domanda di finanziamento dovrà essere presentata in un unico plico chiuso, siglato e timbrato su tutti i lati, compresi quelli pre-giustificati industrialmente, contenente due buste:

- Busta A - Documentazione
- Busta B - Offerta tecnica

Riportante all'esterno, in alto a sinistra, in modo chiaro e leggibile, la seguente dicitura:

Avviso Pubblico n. 1 - 2012 per la realizzazione di progetti volti all'inclusione lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale.

La presentazione seguirà la modalità a sportello e le istanze dovranno pervenire a decorrere dal ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (G.U.R.S.) sino al 30 giugno 2013 o ad esaurimento delle risorse messe a bando mediante:

- a) Consegna a mano (nei giorni lavorativi e nell'orario 9.00-13.30);
- oppure
- b) Raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Regione Siciliana - Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, via Trinacria n. 34-36 - 90144 Palermo.

Al riguardo fa fede il timbro del protocollo di accettazione della Regione Siciliana - all'Assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro, dipartimento della famiglia e delle politiche sociali. Non farà fede il timbro postale, né la data né ora di conferma sul sistema. Ogni plico dovrà contenere un solo progetto. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.

Per progetti presentati dagli stessi soggetti beneficiari, contenenti più percorsi di orientamento formazione e Stage analoghi andrà compilata una sola domanda.

La prima graduatoria sarà effettuata per i progetti pervenuti entro il 30° giorno dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, le successive graduatorie verranno fatte per ogni periodo di scadenza di 30 giorni. Saranno finanziate, fino ad esaurimento risorse, tutte le domande, che avranno superato l'istruttoria di ammissibilità concernente la valutazione degli aspetti formali e di legittimità e raggiunto i punteggi minimi previsti per la valutazione di merito.

Art. 12

Documenti da presentare

Tutte le richieste di produzione documentale elencate ai successivi punti fanno naturalmente salvo, laddove ammissibile, il ricorso alle dichiarazioni sostitutive previste agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

A pena d'inammissibilità, la Busta A dovrà contenere la seguente documentazione afferente alla capacità giuridica:

- a) Istanza per il finanziamento delle attività, contenente dichiarazione esente da bollo, con sottoscrizione non autenticata e con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento dei firmatari, resa da parte dei titolari e/o legali rappresentanti dei partecipanti all'ATI/ATS/RTI ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, compilata in ogni suo campo attestante:
 1. Di essersi costituiti in ATI/ATS/RTI o di impegnarsi alla costituzione all'atto di approvazione del finanziamento;
 2. Che per la medesima azione non sono stati richiesti altri finanziamenti nell'ambito di programmi regionali o nazionali, né altri programmi o iniziative comunitarie;
 3. Di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidono gravemente sulla propria moralità professionale e per delitti di natura finanziaria;
 4. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 12 del D.lgs n. 157/95 così come aggiornato dal D.lgs n. 65/2000;

5. La non sussistenza nei propri confronti e di quanti altri ricoprono cariche sociali di cause di divieti, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
6. Di non trovarsi in alcuna procedura concorsuale;
7. Di non trovarsi con altre società partecipanti alla presente gara in una situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
8. Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, né in forma individuale, qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio;
9. Che i soggetti partecipanti non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione agli avvisi pubblici;
10. che i soggetti partecipanti non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
11. che i soggetti partecipanti non hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti, e che gli stessi sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
12. Che i soggetti partecipanti, hanno ottemperato alle disposizioni della legge n. 68/1999 sulle "norme per il diritto al lavoro dei disabili (in alternativa, che non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 per il collocamento dei disabili);
13. che l'ente di formazione è in regola con le procedure dell'accreditamento, di cui al D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006;
14. L'accettazione integrale di quanto previsto nell'avviso pubblico e nella documentazione allegata;
15. Di impegnarsi ad istituire un apposito conto corrente bancario per il progetto che verrà finanziato;
16. di fornire tutti gli elementi relativi alla rendicontazione ai soggetti che conferiscono risorse e tutti gli elementi necessari ai fini del monitoraggio e della valutazione dei progetti;
17. di attenersi agli standard di costo previsti;
18. di applicare la normativa di riferimento per l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo destinato alle azioni di formazione professionale;
19. di procedere con la presentazione di relazioni trimestrali sulle attività svolte.

La dichiarazione andrà sottoscritta da tutti i partecipanti all'ATI/ATS/RTI.

b) Dichiarazione esente da bollo, con sottoscrizione non autenticata e con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento dei firmatari, resa da parte dei titolari e/o legali rappresentanti delle imprese partecipanti all'ATI/ATS/RTI ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, compilata in ogni suo campo

1. Con l'impegno a garantire l'assunzione a tempo indeterminato, al termine dell'intervento di almeno il 90% dei soggetti che avranno effettivamente concluso il progetto. L'assunzione a tempo indeterminato di uomini e donne dovrà avvenire entro un mese dalla chiusura dell'intervento formativo;

La dichiarazione dovrà avere la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive integrazioni e modifiche, sottoscritta congiuntamente da tutti i titolari e/o legali rappresentanti

2. La dichiarazione dovrà contenere l'impegno che l'incremento netto di posti di lavoro creati in termini di Unità lavoro Anno (ULA) per lavoratori molto svantaggiati e disabili sussista al terzo anno successivo al termine del progetto. (All. 4)

Le dichiarazioni valgono come autocertificazione prodotta sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci.

A pena d'inammissibilità, la Busta B dovrà contenere la seguente documentazione afferente alla capacità economico/finanziaria e tecnica:

1. La proposta progettuale elaborata utilizzando l'apposito modello scaricato dal informativo Sito del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, compilato in ogni sua parte, siglato in ogni pagina dal rappresentante legale del soggetto capofila ed in calce dai legali rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti. Inoltre l'allegato una volta compilato, siglato in ogni pagina dal rappresentante legale del soggetto capofila ed in calce dai legali rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti.
2. Il Piano finanziario, debitamente compilato siglato in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto capofila e in calce dai legali rappresentanti di tutti i partecipanti all'ATI/ATS/RTI (All. 3).

La documentazione dovrà essere siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto capofila e sottoscritta all'ultima pagina, con timbro e firma per esteso e in modo leggibile, da tutti i titolari e/o legali rappresentanti e/o procuratori dei soggetti partecipanti all'ATI/ATS/RTI e corredata da validi documenti d'identità dei sottoscrittori.

Art. 13

Valutazione delle proposte

14.1 - Verifica di ammissibilità

Le proposte progettuali sono ritenute ammissibili alla valutazione se:

- Pervenute nei tempi previsti dal presente avviso;
- Presentate da soggetto ammissibile;
- Compilate su apposito formulario, con le modalità indicate;
- Complete in ogni loro parte e corredate dalla documentazione richiesta;
- Non saranno considerati ammissibili, e pertanto saranno respinti i progetti: Pervenute in difformità di termini previsti dal presente avviso;
- Riferiti ad azioni non previste dal presente Avviso o da esso esplicitamente escluse;
- Non conformi, per contenuti, tipo azione o destinatari, alle condizioni previste dalla misura cui sono riferiti;
- Di durata difforme al periodo prestabilito dal presente Avviso;
- Le cui sezioni del formulario risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- In contrasto con specifiche normative di settore.

13.2 - Procedura di valutazione e criteri di selezione

L'ammissibilità delle domande di contributo sarà effettuata dal servizio I del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali. La valutazione sarà effettuata da un Nucleo di valutazione, appositamente nominato dal dirigente generale del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.

I nuclei di valutazione saranno composti di funzionari dell'amministrazione regionale e/o da personale esterno esperto nei campi d'intervento dell'avviso e/o bando. Questi esperti saranno nominati secondo le procedure previste dalle disposizioni normative e/o regolamentari in materia.

Le domande saranno presentate e valutate con una procedura a sportello aperto. La prima graduatoria sarà effettuata per i progetti pervenuti entro il 30° giorno dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana; le successive graduatorie saranno fatte per ogni periodo di scadenza di trenta giorni. Saranno finanziate, fino ad esaurimento risorse, tutte le istanze che avranno superato l'istruttoria di ammissibilità relativa alla valutazione degli aspetti formali e di legittimità e raggiunto i punteggi minimi previsti per la valutazione di merito.

La determinazione finale del contributo concesso per ciascuna istanza ammessa all'agevolazione sarà operata in fase di istruttoria di merito da parte del Nucleo di valutazione, che potrà anche riparametrare i progetti presentati non ritenuti congrui finanziariamente.

QUALITÀ TECNICA PUNTEGGIO MAX 100 PUNTI		
DIMENSIONE DELLA VALUTAZIONE	ELEMENTI COMPONENTI DELLA DIMENSIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
A. Qualificazione del/i soggetto/i proponente/i	A.1 Qualità del partenariato: capacità di garantire maggior collegamento con il territorio e con le realtà produttive, istituzionali, ecc.; A.2 Esperienza di progetti integrati/reti/ collaborazioni in materia di orientamento/formazione/istruzione/ politiche lavoro A.3 Disponibilità strutture/risorse e possesso certificazione qualità/procedure interne attivate di controllo qualità.	Max 15
B. Qualità e coerenza progettuale	B.1 Completezza ed univocità delle informazioni fornite e coerenza interna fra gli obiettivi del progetto, i contenuti, le modalità, gli strumenti e le risorse B.2 Congruenza e qualità dei contenuti didattici e delle metodologie adottate (metodologie di reclutamento utenti; presenza approccio individualizzato, analisi di contesto e realizzazioni di analisi sui bisogni formativi del settore o dell'area interessata) B.3 Adeguatezza dell'analisi della domanda degli utenti destinatari: esplicitazione/descrizione delle esigenze, dei requisiti degli utenti in ingresso	Max 25
C. Contributo al raggiungimento degli obiettivi programmati/Impatti attesi	C.1 Grado di coerenza del progetto con le esigenze specifiche del territorio sul quale insiste: rispondenza ai fabbisogni formativi individuati; attività inerenti settori ritenuti rilevanti nell'area di riferimento C.2 Attendibilità e valore aggiunto apportato dalle analisi/motivazioni a supporto del progetto, ed eventualmente anche dalla coerenza e dal valore aggiunto in termini di finalizzazione apportati dai partner C.3 Impatti attesi in termini di sviluppo occupazionale o di inclusione sociale apportato dal progetto C.4 Priorità specifiche (ad es. tipologie aziendali-Pmi, priorità utenti, settori, tematiche, ruoli professionali, ecc.)	Max 30
D. Innovazione/Trasferibilità	D.1 Innovatività rispetto all'esistente (in relazione ai destinatari, ai metodi/procedure/modalità, ai partenariati, ai contenuti/attività) D.2 Trasferibilità dell'esperienza in altri contesti (territoriali, di target utenza ecc.) D.3 Utilizzo coerente clausola Flessibilità	Max 10
E. Economicità	E.1 Congruenza complessiva e delle singole voci rispetto al progetto proposto (fattibilità tecnico-economica)	Max 10
F. Pari opportunità e sviluppo sostenibile	F.1 Attuazione e valorizzazione dei principi di sviluppo sostenibile con particolare riferimento a quello di genere F.2 Grado di coinvolgimento della popolazione femminile: previsione di misure di accompagnamento finalizzate alla conciliazione della vita familiare e lavorativa (o formativa) delle partecipanti (Bonus di conciliazione) F.3 Previsione di metodologie didattiche e condizioni logistiche che consentano la fruizione del corso e della stage da parte dei disabili	Max 10

È fatto salvo il dovere-potere del Nucleo di Valutazione in merito alla eventuale integrazione di sottopunteggi o sottofattori per ciascuna delle macrodimensioni individuate. I progetti saranno ammissibili al finanziamento solo se all'esito della valutazione avranno raggiunto un punteggio minimo pari a 60/100 del punteggio complessivo determinabile applicando i criteri di valutazione e i parametri individuati.

Art. 14

Approvazione dei progetti e modalità di finanziamento

Il nucleo di valutazione di cui al precedente articolo effettuerà, secondo quanto disposto dall'articolo 14, la valutazione di merito delle domande pervenute con le modalità indicate nel presente avviso. Con decreto del responsabile del procedimento, ai progetti ammessi verrà concesso il relativo contributo pubblico approvato in sede di valutazione di merito.

I progetti ammessi saranno finanziati sino a concorrenza dei fondi disponibili e, comunque, solo se avranno raggiunto un punteggio minimo complessivo pari a 60/100.

A seguito della concessione del contributo, il soggetto beneficiario sottoscriverà con la Regione siciliana l'atto di adesione con il quale sarà regolamentato lo svolgimento delle attività.

L'atto di adesione sarà sottoscritto dal soggetto capofila. Tuttavia, la clausola risolutiva espressa dell'atto di adesione, riguardante l'obbligo di assumere entro un mese dal termine dell'intervento almeno il 90% degli allievi a tempo indeterminato, che effettivamente hanno concluso il progetto, sarà sottoscritta da tutti i partecipanti dell'ATI/ATS/RTI.

Trascorsi tre anni, è altresì necessario che i posti di lavoro creati rappresentino un incremento netto del numero dei lavoratori molto svantaggiati o disabili occupati mediamente dal datore di lavoro beneficiario nei dodici mesi precedenti il termine delle attività formative. La valutazione dell'effetto incrementale si ottiene raffrontando il numero medio di unità lavoro-anno (ULA) dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno nei tre anni successivo all'assunzione.

In caso d'inadempimento anche parziale dell'obbligo assunto, la Regione siciliana emetterà un provvedimento di rimodulazione proporzionale e/o revoca del finanziamento concesso, con contestuale obbligo, a carico dei beneficiari, di restituzione proporzionale delle eventuali anticipazioni ricevute.

Laddove l'inadempimento non sia imputabile al soggetto capofila beneficiario (organismo di formazione), la revoca avrà efficacia nei confronti dei partner inadempienti, in tal caso saranno fatte salve le somme percepite dal beneficiario per l'attività correttamente svolta dallo stesso.

Le somme erogate dalla Regione per l'attività non contestata svolta dal soggetto capofila dovranno essere rimborsate dal soggetto partner inadempiente.

Il soggetto beneficiario, per ogni erogazione di finanziamento previste dall'atto di adesione, s'impegna a fornire idonea garanzia fideiussoria a copertura dell'intero importo erogabile.

Ai fini dell'erogazione del secondo acconto si fa riferimento al vademecum per l'attuazione dell'F.S.E. 2007/2013.

L'erogazione del saldo finale provvisorio, fermo restando quanto disposto dal vademecum per l'attuazione dell'F.S.E. 2007/13, è subordinato:

- a) Alla dimostrazione della avvenuta assunzione degli allievi partecipanti nella misura minima del 90% di quelli che effettivamente hanno concluso il percorso formativo.
- b) Alla accensione di apposita polizza fidejussoria con validità triennale da svincolare da parte dell'Amministrazione regionale alla verifica del mantenimento dei livelli occupazionali dopo tre anni dall'assunzione.

L'inadempimento anche parziale dell'obbligo di assunzione comporterà una rimodulazione proporzionale del finanziamento concesso.

Trascorsi i tre anni, verrà verificato che i posti di lavoro creati rappresentino un incremento netto del numero dei lavoratori molto svantaggiati o disabili occupati mediamente dal datore di lavoro beneficiario nei dodici mesi precedenti il termine delle attività formative e l'assunzione di almeno il 90% di quelli che effettivamente hanno concluso il percorso formativo.

La valutazione dell'effetto incrementale si ottiene raffrontando il numero medio di unità lavoro-anno (ULA) dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno nei tre anni successivi all'assunzione.

La documentazione probante l'avvenuta assunzione è rappresentata dalla copia autenticata, ai sensi della vigente normativa, del libro matricola della Azienda e della comunicazione al Centro per l'Impiego territorialmente competente.

Art. 15

Adempimenti e vincoli del soggetto beneficiario

Sulla base del progetto presentato, la Regione siciliana – Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, si riserva la facoltà, durante tutto il corso di esecuzione del progetto, di richiedere chiarimenti e di rideterminare i costi, di indicare eventuali modifiche e di chiedere integrazioni del progetto stesso. In tale circostanza gli aggiudicatari saranno obbligati ad uniformarsi immediatamente alle prescrizioni.

I soggetti finanziati sono tenuti a conoscere ed applicare le normative regionali e comunitarie di riferimento in materia di attività formative. Sono inoltre tenuti a far pervenire alle scadenze previste, a pena di revoca del finanziamento, i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo le modalità di certificazione della spesa e tutte le indicazioni contenute in merito nell'atto di adesione e nel vademecum per l'attuazione del FSE 2007/2013.

In relazione a quanto previsto all'art. 19 commi 1 e 2 del regolamento CEE n. 1828/2006, i beneficiari conservano i documenti giustificativi in originale delle spese, mentre, per quanto riguarda la tenuta del fascicolo di progetto, sarà competente il Servizio responsabile del procedimento.

I beneficiari sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi), coerentemente con quanto previsto all'art. 90 del regolamento CE n. 1083/2006 e dal vademecum per l'attuazione del POR FSE.

Art. 16

Termine per l'avvio dei progetti ammessi a finanziamento

Le proposte progettuali a valere sul presente Avviso devono essere immediatamente cantierabili e se approvate, avviate nei termini previsti dal vademecum per l'attuazione dell'F.S.E. 2007/13.

Eventuali proroghe dovranno essere espressamente richieste con comunicazione scritta e motivata alla Regione siciliana - Assessorato regionale del lavoro della famiglia e delle politiche sociali - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.

Tutti gli impegni relativi alla realizzazione delle azioni previste dal progetto dovranno essere assunti coerentemente con il piano finanziario delle attività dettagliate nel progetto.

Art. 17

Informazione e pubblicità

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE 1828/2006, il dipartimento famiglia, in qualità di Organismo Intermedio, informa i beneficiari che accettando il finanziamento essi accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, il beneficiario è tenuto a informare la platea dei possibili destinatari circa:

- Le modalità e i termini previsti per avere accesso all'operazione;
- Il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo;
- Il fatto che l'operazione è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo sociale europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal comitato di sorveglianza del programma.

Tutti i documenti che riguardano gli interventi attuati a valere sul presente Avviso, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, devono contenere una dichiarazione da cui risulti che il progetto formativo è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico devono recare i seguenti emblemi:

Unione Europea



Unione europea
Fondo sociale europeo

Fondo Sociale Europeo



Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali



Regione Siciliana



Il mancato rispetto di queste disposizioni è causa d'inammissibilità delle spese sostenute a valere sulla voce di spesa "Pubblicizzazione e promozione dell'operazione".

Le modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione e la descrizione delle modalità di selezione devono essere indicate nell'operazione all'atto della presentazione della stessa all'Autorità di gestione.

Art. 18

Revoca del finanziamento

In caso d'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto beneficiario dall'avviso e dall'atto di adesione, la Regione, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili.

Art. 19

Tutela privacy

Tutti i dati forniti dal beneficiario nell'ambito della presente procedura saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- Registrare i dati relativi ai soggetti che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- Realizzare attività d'istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;
- Realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- Inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale;
- Realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Il Soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione dell'intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

Art. 20

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del servizio 1 del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.

Le informazioni e/o chiarimenti di natura interpretativa in merito all'Avviso e al formulario possono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica: famiglia.servizio1@regione.sicilia.it

Art. 21

Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla legislazione comunitaria, statale e regionale vigente in materia.

Allegati

- (allegato n. 1)
- (allegato n. 2)
- (allegato n. 3)
- (allegato n. 4)

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Richiesta di finanziamento e autodichiarazioni



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.
Via Trinacria 34-36
90144 – Palermo

Oggetto: Avviso Pubblico n. 1 - 2012 per la realizzazione di progetti volti all'inclusione lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

I sottoscritti,

1. nato/a a il
residente in indirizzo n.
provincia CAP codice fiscale in
qualità di legale rappresentante del soggetto capofila della costituenda/constituita ATS/ATI/RTI
..... (indicare il nome) avente sede
legale in via , CAP
sede operativa in via , CAP
tel. fax e mail
codice fiscale/partita IVA , iscrizione CCIAA di n. del
iscrizione REA n. del
2. nato/a a il
residente in indirizzo n.
provincia CAP codice fiscale
in qualità di Legale rappresentante del soggetto capofila della costituenda/constituita ATS/ATI/RTI
..... (indicare il nome) avente sede
legale in via , CAP
sede operativa in via , CAP
tel. fax e mail
codice fiscale/partita IVA , iscrizione CCIAA di n. del
iscrizione REA n. del

CHIEDONO

- che l'istanza progettuale venga ammessa al finanziamento, per il progetto:

(titolo)

(importo in euro)

(n. destinatari)

Di cui	(disabili);
	(soggetti molto svantaggiati);
	(tot);
	(numero edizioni);

(n. ore per singola attività di orientamento formazione e work esperienze)

(totale ore per edizione)

(totale ore complessivo)

- di delegare la Regione per la richiesta del CUP o di procedere indipendentemente alla creazione dello stesso nei tempi previsti dalla normativa e a seguito della comunicazione di aggiudicazione da parte della Regione (delibera CIPE 24/2004 e 143/2002).

DICHIARANO

1. di essersi costituiti in ATS/ATI/RTI o di impegnarsi alla costituzione all'atto di approvazione del finanziamento;
2. che per la medesima azione non sono stati richiesti altri finanziamenti nell'ambito di programmi regionali o nazionali, né altri programmi o iniziative comunitarie;
3. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidono gravemente sulla propria moralità professionale e per delitti di natura finanziaria;
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 12 del D.lgs 157/95 così come aggiornato dal Dlgs 65/2000;
5. la non sussistenza nei propri confronti e di quanti altri ricoprono cariche sociali di cause di divieti, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
6. di non trovarsi in alcuna procedura concorsuale;
7. di non trovarsi con altre società partecipanti alla presente gara in una situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
8. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, né in forma individuale, qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio;
9. che i soggetti partecipanti non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione agli avvisi pubblici;
10. che i soggetti partecipanti non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
11. che i soggetti partecipanti non hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti, e che gli stessi sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
12. che i soggetti partecipanti hanno ottemperato alle disposizioni della legge n. 68/1999 sulle "norme per il diritto al lavoro dei disabili (in alternativa, che non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 per il collocamento dei disabili);
13. che l'ente di formazione è in regola con le procedure dell'accreditamento, di cui al D.A. 1037 del 13 aprile 2007;
14. l'accettazione integrale di quanto previsto nell'avviso pubblico e nella documentazione allegata;
15. di impegnarsi ad istituire un apposito conto corrente bancario per il progetto che verrà finanziato;
16. di fornire tutti gli elementi relativi alla rendicontazione ai soggetti che conferiscono risorse e tutti gli elementi necessari ai fini del monitoraggio e della valutazione dei progetti;
17. di attenersi agli standard di costo previsti;
18. di applicare la normativa di riferimento per l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo destinato alle azioni di formazione professionale;
19. di procedere con la presentazione di relazioni trimestrali sulle attività svolte.

La presente vale come autocertificazione prodotta sotto la propria responsabilità essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci.

Luogo e data

Timbro e firma dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti all'ATI/ATS/RTI

(con fotocopia documento di riconoscimento firmata)



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Proposta progettuale



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

Via Trinacria 34-36

90144 - Palermo

Oggetto: Avviso Pubblico n. 1 - 2012 per la realizzazione di progetti volti all'inclusione lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale

PROPOSTA PROGETTUALE

1 - Denominazione intervento

Riportare la denominazione dell'intervento.

2 - Qualificazione dei partecipanti all'ATS (max 20000 caratteri spazi inclusi)

Descrivere le attività dei partecipanti ATS. Per le imprese descrivere sinteticamente il fatturato degli ultimi tre anni e le dimensioni, l'attività e l'impatto del progetto sulla stessa, la correlazione tra la vocazione del soggetto imprenditoriale gli obiettivi strategici e caratteristiche del progetto. Per l'ente di formazione attuatore dell'intervento descrivere il fatturato degli ultimi tre anni e le dimensioni, le attività svolte. Descrivere le modalità organizzative di svolgimento delle attività e l'articolazione di compiti e funzioni dei partecipanti all'ATI/ATS. Descrivere la logistica, lo staff attuativo previsto, il gruppo di lavoro, con l'espressa indicazione dei nominativi e delle relative esperienze pregresse, composto da un referente di progetto, cui fare riferimento per l'intera durata delle attività, da un responsabile esterno delle operazioni cui spetterà il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti amministrativo-contabili, da un coordinatore tecnico-organizzativo, specialista di contenuti per l'area formativa (settoriale o tematica) oggetto dell'avviso pubblico e gli esperti coinvolti.)

3 - Significatività del progetto e importanza della tematica /area proposta per l'economia locale (max 20000 caratteri)

(descrivere la capacità del progetto di rivolgersi in modo innovativo alle esigenze e ai fabbisogni delle imprese, la pertinenza per il rafforzamento della competitività delle imprese sui mercati nazionali e internazionali, il potenziale effetto moltiplicatore sull'occupazione e sulla professionalità (grado di trasferibilità e possibilità di diffusione dei risultati)

4 - Qualità e coerenza progettuale (max 20000 caratteri spazi inclusi)

(descrivere il contesto di riferimento e dell'analisi dei fabbisogni le prestazioni offerte, le caratteristiche della figura professionale che s'intende formare e grado d'innovazione dei percorsi formativi, gli strumenti di monitoraggio, la formalizzazione dei risultati, l'autovalutazione della qualità, efficienza ed efficacia prevista, piano di diffusione e trasferimento dei risultati).

5 - Descrizione dei destinatari (max 5000 caratteri spazi inclusi)

(descrivere numero tipologia e caratteristiche dei destinatari per le singole fasi e per gli strumenti di politiche del lavoro previsti, le modalità d'inserimento lavorativo e percentuale d'inserimento min 70%)

6 - Sostenibilità finanziaria e dell'impegno all'assunzione e relazioni con il territorio (max 20000 caratteri spazi inclusi)

(Equilibrio e congruenza del piano finanziario rispetto alle attività proposte, capacità organizzativa e realizzativa e metodologie di assistenza personalizzata ai formandi, , solidità dei legami stabiliti tra i partners per gestire il progetto in modo unitario e capacità di operare sul territorio, modalità di placement di almeno il 70% dei soggetti che avranno effettivamente concluso il percorso formativo con l'assunzione a tempo indeterminato di uomini e donne entro un mese dalla chiusura dell'intervento formativo, equilibrio e congruenza del piano finanziario rispetto alle attività proposte. Descrizione delle attività e delle spese legate alla regola della flessibilità.)

Luogo e data

Timbro e firma dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti all'ATI/ATS

(con fotocopia documento di riconoscimento firmata)

Il legale rappresentante del soggetto proponente acconsente all'utilizzazione dei dati immessi ai sensi della legge n. 196/2003:

SI NO

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante del soggetto capofila

Timbro e firma dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti al raggruppamento

Timbro e sigla del legale rappresentante del soggetto capofila

Timbro e sigla del legale rappresentante dell'ente capofila



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Piano economico



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.
Via Trinacria 34-36
90144 - Palermo

Oggetto: Avviso Pubblico n. 1 - 2012 per la realizzazione di progetti volti all'inclusione lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale

PIANO ECONOMICO

1 - Piano Economico

A - Ricavi del progetto

A1 - Contributo pubblico

A2 - Cofinanziamento privato (se previsto)

B - COSTI DIRETTI

B1 - COSTI DI PREPARAZIONE

B1.1 - Progettazione interna

B1.2 - Progettazione esterna

B1.3 - Elaborazione testi didattici e dispense

B1.4 - Selezione partecipanti

B1.5 - Pubblicità e promozione del progetto

B1.6 - Studi/indagini/analisi preliminari

B1.7 - Spese per la costituzione di ATI/ATS

B1.8 - Altri oneri tributari

B1.9 - Materiali FAD

B1.10 - Formazione personale docente

B2 - COSTI DI REALIZZAZIONE

B2.1 - Docenza interna

B2.2 - Docenza esterna

- B2.3 - Docenza di supporto/codocenza interna
- B2.4 - Docenza di supporto/codocenza esterna
- B2.5 - Tutoraggio interno
- B2.6 - Tutoraggio esterno
- B2.7 - Orientamento interno
- B2.8 - Orientamento esterno
- B2.9 - Attività di sostegno all'utenza interna
- B2.10 - Attività di sostegno all'utenza esterna
- B2.11 - Attività di consulenza qualificata
- B2.12 - Indennità di frequenza
- B2.13 - Servizi di supporto all'utenza
- B2.14 - Viaggi di studio dei partecipanti
- B2.15 - Viaggi e trasferte personale non amministrativo e del direttore non amministrativo e coordinatore del progetto
- B2.16 - Assicurazioni e spese connesse alla sicurezza per i partecipanti
- B2.17 - Assicurazioni per gli operatori
- B2.18 - Materiali di consumo/materiali didattici
- B2.19 - Commissione d'esame
- B2.20 - Locali: locazioni e utenze
- B2.21 - Immobili: manutenzione ordinaria
- B2.22 - Attrezzature: noleggi e leasing
- B2.23 - Attrezzature: manutenzioni ordinarie
- B2.24 - Attrezzature: ammortamenti
- B2.25 - Altri oneri tributari

B3 - COSTI DI DIFFUSIONE

- B3.1 - Elaborazione report e studi
- B3.2 - Produzione materiali di diffusione
- B3.3 - Incontri e seminari
- B3.4 - Locali: locazioni e utenze
- B3.5 - Attrezzature: noleggi e leasing
- B3.6 - Altri servizi di supporto
- B3.7 - Materiali di consumo
- B3.8 - Altri oneri tributari

B4 - COSTI DI DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO

- B4.1 - Direzione progetto
- B4.2 - Coordinamento
- B4.3 - Attività amministrativa interna ed esterna
- B4.4 - Costi di monitoraggio fisico e finanziario interno
- B4.5 - Costi di monitoraggio fisico e finanziario esterno
- B4.6 - Garanzie fideiussorie
- B4.7 - Altri oneri tributari
- B4.8 - Valutazione finale dell'operazione
- B4.9 - Verifica revisore legale

C - COSTI INDIRETTI

C1 - COSTI INDIRETTI DOCUMENTATI

- C1.1 - Spese postali, telefoniche e valori bollati
- C1.2 - Forniture per ufficio
- C1.3 - Consulenze specialistiche
- C1.4 - Pubblicità indiretta
- C1.5 - Locali: locazioni e utenze
- C1.6 - Servizi ausiliari
- C1.7 - Assicurazioni
- C1.8 - Attrezzature: noleggi e leasing
- C1.9 - Attrezzature: ammortamenti
- C1.10 - Attrezzature: manutenzione ordinaria
- C1.11 - Immobili: ammortamenti
- C1.12 - Immobili: manutenzione ordinaria
- C1.13 - Altri oneri tributari
- C1.14 - Spese di segreteria

D. Spese per regola flessibilità max 15%

- D1.1 - Immobili: manutenzione
- D1.2 - Attrezzature acquisto
- D1.3 - Attrezzature noleggio e leasing-
- D1.4 - Attrezzature e ammortamenti
- D1.5 - (altro specificare)

Luogo e data

Timbro e firma dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti all'ATI/ATS/RTI

(con fotocopia documento di riconoscimento firmata)



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Dichiarazione di impegno all'assunzione



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

Via Trinacria 34-36

90144 - Palermo

Oggetto: Avviso Pubblico n. 1 - 2012 per la realizzazione di progetti volti all'inclusione lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALL'ASSUNZIONE

I sottoscritti,

1. nato/a a il
 residente in Indirizzo n.
 provincia CAP codice fiscale
 in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila della costituenda/constituita ATS/ATI/RTI
 (indicare il nome) avente sede
 legale in via , CAP
 sede operativa in via , CAP
 tel. fax e mail
 codice fiscale/partita IVA iscrizione CCIAA di n. del
 iscrizione REA n. del

2. nato/a a il
 residente in indirizzo n.
 provincia CAP codice fiscale in
 qualità di legale rappresentante del soggetto capofila della costituenda/costituita ATS/ATI/RTI
 (indicare il nome) avente sede
 legale in via CAP
 sede operativa in via CAP
 tel. fax e mail
 codice fiscale/partita IVA iscrizione CCIAA di n. del
 iscrizione REA n. del

DICHIANANO

- di impegnarsi a garantire al termine del progetto l'inserimento lavorativo di almeno il 90% dei soggetti, senza discriminazione di sesso, che avranno effettivamente concluso il progetto (orientamento, formazione e stage) con l'assunzione a tempo indeterminato entro un mese dalla chiusura dell'intervento;
- di impegnarsi a garantire che l'incremento netto di posti di lavoro creati, al termine delle attività previste dal progetto realizzato, in termini di unità lavoro anno (ULA) per lavoratori molto svantaggiati e disabili sussista al terzo anno successivo al termine del progetto.
- che la presente vale come autocertificazione prodotta sotto la propria responsabilità essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci.

Luogo e data

timbro e firma dei legali rappresentanti delle imprese partecipanti all'ATI/ATS

(con fotocopia documento di riconoscimento firmata)

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 14 giugno 2012.

Approvazione di modifica ed integrazione alla graduatoria e all'elenco definitivo delle domande di aiuto ammissibili e non ammissibili presentate ai sensi del bando 2011 della misura 126 - Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiata da disastri naturali e introduzione di adeguate strumenti di prevenzione - PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e.s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della PAC;

Visto il regolamento CE n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della PAC, nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il Regolamento 595/91 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo "Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

Visto il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 303 del 31 dicembre 2009;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009 con la quale la Commissione europea ha approvato la versione modificata del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità di gestione del Programma medesimo;

Visto il D.P. n. 10 del 5 gennaio 2012 con il quale è stato rinnovato alla d.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari,

Visto il D.D.G. n. 3007470 del 12 agosto 2010, decreto di preposizione al servizio 3° Interventi a supporto delle imprese al dr. Vincenzo Cusumano;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999 n. 165 e 15 giugno 2000 n. 188, che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, approvato con D.D.G. n. 2763 del 16 dicembre 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* n. 13 del 27 marzo 2009;

Visto il D.D.G. n. 977 del 5 giugno 2009 registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009 al reg. 1, foglio 357, con il quale sono state approvate integrazioni e modifiche al

“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il D.D.G. n. 880 del 27 maggio 2009, relativo all'approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento del P.S.R. Sicilia 2007/2013” e s.m.i. (D.D.G. n. 403 dell'11 maggio 2010, D.D.G. n. 652 del 30 giugno 2010, D.D.G. n. 2605 del 3 dicembre 2010 e DDG n. 2659 del 9 agosto 2011);

Visto il D.D.G. n. 648 del 27 maggio 2009, relativo all'approvazione delle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 126 Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013” e s.m.i.;

Viste le note AGEA n. 936 del 28 luglio 2011 e n. 1131 del 29 settembre 2011 riguardante la certificazione antimafia, con l'attivazione delle procedure d'urgenza ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 252/98;

Visto il bando pubblico relativo alla misura 126 del PSR Sicilia 2007-2013 “Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiata da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (p. 1) n. 22 del 20 maggio 2011;

Visto l'elenco delle domande di aiuto ammissibili e l'elenco delle non ricevibili e non ammissibili inviato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina con nota prot. n. 8404 del 3 novembre 2011;

Visto il D.D.G. n. 4379 dell'8 novembre 2011 con il quale sono state approvate le graduatorie definitive delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi definitivi delle non ricevibili e non ammissibili inerenti al bando 2011-Mis. 126/ Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiata da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;

Considerato che avverso al D.D.G. n. 4379 di approvazione delle graduatorie definitive delle domande di aiuto ammissibili, delle non ricevibili e non ammissibili le ditte in elenco hanno presentato ricorso in opposizione:

1) Aloisi Santa, domanda n. 94750829650, ricorso gerarchico presentato il 9 gennaio 2012 prot. 4131 del 19 gennaio 2012;

2) Crisafulli Letterio, domanda n. 94750827951, ricorso gerarchico presentato il 18 gennaio 2012 prot. 3903 del 19 gennaio 2012;

3) D'Amico Gabriella, domanda n. 94750825104, ricorso gerarchico presentato il 2 gennaio 2012 prot. 1086 del 5 gennaio 2012;

4) De Luca Caio Mario, domanda n. 94750827019, ricorso gerarchico presentato il 17 novembre 2011 prot. 58354 del 17 novembre 2012;

5) De Marte Maria Concetta, domanda n. 94750827902, ricorso gerarchico presentato il 5 dicembre 2011 prot. 61406 del 5 dicembre 2011;

6) Impellizzeri Onofrio, domanda n. 94750825146, ricorso gerarchico presentato il 29 dicembre 2011 prot. 1091 del 5 gennaio 2012

7) Panarello Antonino, domanda n. 94750822853, ricorso gerarchico presentato il 5 gennaio 2012 prot. 2296 del 12 gennaio 2012.

Considerato che a seguito dell'istruttoria sono stati accolti favorevolmente i ricorsi delle seguenti ditte:

1) Aloisi Santa, domanda n. 94750829650, ricorso gerarchico presentato il 9 gennaio 2012 prot. 4131 del 19 gennaio 2012;

2) De Luca Caio Mario, domanda n. 94750827019,

ricorso gerarchico presentato il 17 novembre 2011 prot. 58354 del 17 novembre 2012;

3) De Marte Maria Concetta, domanda n. 94750827902, ricorso gerarchico presentato il 5 dicembre 2011 prot. 61406 del 5 dicembre 2011;

4) Impellizzeri Onofrio, domanda n. 94750825146, ricorso gerarchico presentato il 29 dicembre 2011 prot. 1091 del 5 gennaio 2012.

Considerato che per le ditte sotto elencate il ricorso non è stato accolto:

1) Crisafulli Letterio, domanda n. 94750827951, ricorso gerarchico presentato il 18 gennaio 2012 prot. 3903 del 19 gennaio 2012;

2) D'Amico Gabriella, domanda n. 94750825104, ricorso gerarchico presentato il 2 gennaio 2012 prot. 1086 del 5 gennaio 2012;

3) Panarello Antonino, domanda n. 94750822853, ricorso gerarchico presentato il 5 gennaio 2012 prot. 2296 del 12 gennaio 2012.

Considerato che a seguito dell'accoglimento dei ricorsi, si deve procedere all'ammissione delle suddette ditte nella graduatoria delle domande di aiuto ammissibili.

Ritenuto di dovere apportare le dovute modifiche ed integrazioni, alla graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili e agli elenchi definitivi delle domande non ricevibili e non ammissibili di cui al D.D.G. n. 4379 dell'8 novembre 2011.

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, si dispone l'ammissione delle seguenti ditte nella graduatoria delle domande di aiuto ammissibili di cui al D.D.G. n. 4379 dell'8 novembre 2011:

- 1) Aloisi Santa, domanda n. 94750829650;
- 2) De Luca Caio Mario, domanda n. 94750827019;
- 3) De Marte Maria Concetta, domanda n. 94750827902;
- 4) Impellizzeri Onofrio, domanda n. 94750825146.

Art. 2

Sono approvate le modifiche e le integrazioni alla graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili, l'elenco di quelle non ricevibili e non ammissibili, di cui al D.D.G. n. 4379 dell'8 novembre 2011.

Art. 3

Sono approvati i seguenti allegati, al presente decreto: elenco definitivo delle domande di aiuto ammissibili (prot. 5920/A del 30 maggio 2012), l'elenco definitivo di quelle non ricevibili (prot. 5920/B del 30 maggio 2012) e l'elenco delle non ammissibili (prot. 5920/C del 30 maggio 2012).

Art. 4

Il presente decreto ed i relativi elenchi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013 e dell'Assessorato.

Art. 5

La pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della

comunicazione ai sensi della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e L.R. n. 10 del 30 aprile 1991 e s.m.i., ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, gli interessati avverso alla graduatoria potranno esperire ricorso secondo le modalità previste dalle Disposizioni attuative e procedurali - Misure a investimento del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2000/2012.

Art. 6

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento alle precitate "Disposizioni attuative e procedurali - Misure a investimento del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013", nonché alle "Disposizioni attuative parte specifica misura 126 - Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013" e al bando pubblico

relativo alla misura 126 del PSR Sicilia 2007-2013.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per il prescritto controllo preventivo di legittimità, per il tramite delle ragioneria centrale dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Palermo, 14 giugno 2012.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 6 agosto 2012, reg. n.7, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 149.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Allegati

Bando pubblico relativo alla misura 126 del PSR Sicilia 2007/2013
ELENCO DEFINITIVO PER APPROVAZIONE DDG

Posizione graduatoria	Richiedente o Legale rappresentante	CUAA	Localizzazione intervento	N. domanda	Data e Ora di rilascio SIAN	Importo contributo richiesto	Requisiti soggetto proponente (max 25 punti)				Caratteristiche dell'azienda (max 30 punti)			Indicatori tecnici economici (max 40 punti)		Socio economici (max 5 punti)	Totale punteggio assegnato
							a1)	a2)	a3)	a4)	b1)	b2)	b3)	c1)	c2)		
1	Barbera Maria Rosaria	BRBMRS64P53F1580	Scaletta Zanclea	94750817812	05/07/2011 09.23.26	€ 52.494,29						15	30			45	
2	Bombarda Rosario	BMBRSR51E11F158H	Messina - S. Stef. Medio	94750817713	05/07/2011 10.28.32	€ 56.041,64	5					15	40			60	
3	Dattila Valerio	DTTVLR78E27F158I	Italia	94750821921	13/07/2011 09.05.57	€ 496.642,06	5	5	10	10		15	40	3		88	
4	De Salvo Giuseppe	DSLGP56L60F156I	Messina - Pezzolo	94750820246	13/07/2011 09.34.25	€ 138.399,47	5					15	40			60	
5	Auditore Giuseppe	DFRGPP44E151492V	Scaletta Zanclea	947505191610	14/07/2011 09.09.22	€ 270.566,60	5					15	40			60	
6	Bonfiglio Biagio Innocenzo	BNFBNN60L12H224E	Messina - Briga Marina	94750821897	14/07/2011 17.43.13	€ 93.749,99						15	40			55	
7	Pagliuca Domenico	PGLDNC58L10F112Y	Scaletta Zanclea	94750823505	15/07/2011 08.13.45	€ 61.732,54	5					15	40			60	
8	Grungo Luigi Carlo	GRNLRC31C021492E	Scaletta Zanclea	94750823679	15/07/2011 09.30.07	€ 72.654,99						15	40			55	
9	Oliveri Rosaria	LVRRSR57R62F158R	Scaletta Zanclea	94750823737	15/07/2011 09.52.40	€ 44.884,71						15	40			55	
10	Campagna Domenico	CMPDNC42S04B384Y	Messina - Pezzolo	94750824438	17/07/2011 10.54.39	€ 46.532,77			5			15	40			60	
11	Pasqua Giovanni	PSOGNN38E03F158W	Scaletta Zanclea	94750824735	17/07/2011 19.33.23	€ 110.650,94	5					15	40			60	
12	Mangano Salvatore	MNGSVT44H17F158O	Messina	94750824743	17/07/2011 19.36.25	€ 174.224,18	5					15	40			60	
13	Muscolino Antonio	MSCNTN62C18F158W	Messina	94750824578	17/07/2011 19.53.25	€ 20.058,37			5			15	40			60	
14	Merino Giovanna	MRLGNN56L50F158G	Messina - S. Stef. Medio	94750824586	17/07/2011 19.54.39	€ 30.550,21	5					15	40			60	
10	Carogne Paolo	CRBPLA30H21F158S	Messina	94750824826	18/07/2011 08.53.39	€ 66.433,22	5					15	40			60	
16	Bellingheri Caterina Rita	BLLCRN64E50E374N	Italia	94750825096	18/07/2011 10.38.55	€ 23.944,91	5					15	40			60	
17	De Leo Antonia	DLENTN47E66F158M	Messina Altolia	94750826938	18/07/2011 15.58.04	€ 146.063,17	5					15	40			60	
18	Lepardo Antonio	LPRNTN61P23F158U	Messina - S. Stefano	94750826995	18/07/2011 16.07.28	€ 25.956,64	5					15	40			60	
18/B	De Luca Caio Mario	DLCCMR53B14F158L	Messina	94750827019	18/07/2011 16.11.35	€ 174.711,04						15	40			55	
20	Perdichizzi Cosimo	PRDCSM71A12F158D	Messina	94750823117	18/07/2011 16.17.42	€ 40.431,42						15	40			55	
21	Di Salvo Francesca	DSLFCNC48S53F158W	Messina - Pezzolo	94750827100	18/07/2011 16.22.19	€ 39.796,60	5					15	40			60	
22	Spuria Natale	SPRNTL33C21F158P	Messina	94750825906	18/07/2011 16.32.27	€ 123.750,89			5			15	40			60	
23	Fleres Roberto	FLRRRT72B26F158L	Scaletta Zanclea	94750827258	18/07/2011 17.23.49	€ 79.477,71	5					15	40			65	
24	Pellegrino Paolo	PLLPPLA38M12F158B	Messina - S. Stef. Briga	94750827266	18/07/2011 17.31.34	€ 106.152,77	5					15	40			60	
25	D'Angelo Antonino	DNGNNT53P22E374E	Italia	94750827373	18/07/2011 17.36.11	€ 118.946,74	0	0	5	0	0	15	0	40		60	
26	Spuria Giovanna	SPRGNN34S64F158L	Messina - Briga Sup.	94750827340	18/07/2011 18.05.22	€ 61.286,07	5					15	40			60	
27	La Fauci Giuseppe	LFCGPP23A01F158Y	Messina - Pezzolo	94750827217	18/07/2011 18.09.26	€ 65.084,45	5						40			45	
20	Campanella Gaetano	CMPGTN64C31F158F	Scaletta Zanclea	94750827241	18/07/2011 18.12.59	€ 54.329,87	5					15	40			60	
29	Bellingheri Gaetana	BLLGTN53A68F158P	Messina - Giampileri	94750827423	18/07/2011 18.19.49	€ 14.811,75	5					15	40			60	
30	D'Urso Stefano	DRSSFN63L24F158M	Messina - Giampileri	94750827506	18/07/2011 18.26.27	€ 25.698,47	5					15	40			60	
31	Urso Francesco Benito	RSUFNC51P21F158N	Messina - Giampileri	94750827555	18/07/2011 18.34.14	€ 29.835,27	5					15	40			60	
32	Alessandro Domenico	LSSDNC57D17L833O	Italia	94750827613	18/07/2011 18.41.14	€ 68.489,50	5					15	40			60	

Posizione graduatoria	Richiedente o Legale rappresentante	CUAA	Localizzazione intervento	N. domanda	Data e Ora di rilascio SIAN	Importo contributo richiesto	Requisiti soggetto proponente (max 25 punti)					Caratteristiche dell'azienda (max 30 punti)					Indicatori tecnici economici (max 40 punti)			Totale punteggio assegnato
							a1)	a2)	a3)	a4)	b1)	b2)	b3)	c1)	c2)	d1)	d2)			
33	Zagami Gregorio	ZGMGGR49P15F158T	Messina - Giampolieri	94750827670	18/07/2011 18.45.29	€ 19.150,62	5					15			40			60		
34	Botteri Stefano	BTTSFN31A07F158C	Messina - Giampolieri	94750827696	18/07/2011 18.49.48	€ 262.293,39	5					15			40			60		
39	Catania Mario	CTNMRA48C22F158S	Messina	94750827829	18/07/2011 18.58.46	€ 56.841,48	5					15			40			60		
36	Sergi Giovanni	SRGGNN33R16F158Q	Messina	94750827837	18/07/2011 19.02.27	€ 148.543,92	5					15			40			60		
37	Lania Antonino	NNANN32B01F158Y	Messina	94750827852	18/07/2011 19.09.03	€ 108.735,69	5	0	0	0	0	15	0	0	40	0	0	60		
38	Velardi Natale	VLRNTL32A02F158H	Messina	94750827878	18/07/2011 19.17.10	€ 69.568,19	5					15			40	3		63		
38/B	De Marte Maria Concetta	DMRMCN60A64I600I	Messina	94750827902	18/07/2011 19.26.14	€ 70.212,25	5					15			40			60		
40	Brancato Maria	BRNMRA48L55F158V	Messina - S. Stef. Medio	94750827910	18/07/2011 19.31.47	€ 65.621,97	5					15			40			60		
41	Rizzo Antonino Mario	RZZNN36R24F158H	Messina	94750827969	18/07/2011 20.00.17	€ 134.839,43	5	0	0	0	0	15	0	0	40	0	0	60		
42	Ruggeri Vincenzo	RGGVCN58C20F158W	Messina	94750828140	18/07/2011 20.14.14	€ 236.654,77	5					5			40			60		
43	Sturiale Biagio	STRBGI38A26D622R	Messina e Scaletta Z.	94750828207	18/07/2011 20.21.19	€ 42.800,60	5	0	0	0	0	15	0	0	40	0	0	60		
44	Crisafulli Alfredo	CRSLRD81S30F158R	Italia	94750827936	18/07/2011 20.33.31	€ 36.303,73	5	5				15			40	3		68		
44/B	Impellizzeri Onofrio	MPLNFR67M15F158H	Messina	94750825146	18/07/2011 20.34.11	€ 485.958,57	5					15			40			65		
46	Cacciola Nunziata	CCCNZ33P51F158N	Scaletta Zanclea	94750827993	18/07/2011 20.34.27	€ 130.399,47	5					15			40			60		
47	Smedile Filippo Salvatore	SMDPPP57D02F158L	Messina	94750828173	18/07/2011 20.34.45	€ 150.474,19	5					15			40			60		
48	Maisano Rosario	MSNRSR57D13D622G	Italia	94750828223	18/07/2011 20.35.30	€ 193.085,16				5					40	3		48		
49	Di Blasi Maria Teresa	DBLMTR69R54I492C	Messina	94750828280	18/07/2011 20.44.34	€ 51.535,81									40			40		
50	Caife Soc. Cooperativa	00596270835	Messina	04750828264	18/07/2011 20.45.02	€ 36.999,43						15			40			55		
51	Manganaro Maria	MNGMRA49D63F158D	Messina	94750828249	18/07/2011 20.47.22	€ 476.539,12	0	0	0	0	0	15	0	0	40	0	0	55		
52	Sofia Rosaria	SFORSR52P70E536F	Messina - Briga Marina	94750828298	18/07/2011 20.52.56	€ 87.331,49	5					15			40			60		
53	Freni Francesco	FRNFNC54L24E374G	Italia	94750827464	18/07/2011 21.13.44	€ 104.478,23	5					15			40	3		63		
54	Terrizzi Giuseppe	TRRGPP56H23I492J	Scaletta Zanclea	94750827654	18/07/2011 21.15.49	€ 25.149,05	5					15			40			60		
55	Teofi Cristina	TFFCST84D44F158D	Messina - Giampolieri	94750828322	18/07/2011 21.16.16	€ 114.421,35					10				40			50		
56	Furnò Sebastiano	FRNSBT63E21F158B	Messina - Pezzolo	94750828066	18/07/2011 21.16.41	€ 83.000,86	5					15			40			60		
57	Brancato Gaetana	BRNGTN61M47F158Y	Messina - S. Stef. Briga	94750828397	18/07/2011 21.17.06	€ 116.893,79	5					15			40			60		
58	Manganaro Salvatrice	MNGSVT59M53F158S	Messina - Giampolieri	94750827944	18/07/2011 21.17.33	€ 20.985,34	5					15			40			60		
59	Urso Francesco	RSUFNC56B224I492A	Scaletta Zanclea	94750827738	18/07/2011 21.18.25	€ 71.667,97	5					15			40			60		
60	Ciccarello Salvatore	CCCSVT30E26I492T	Italia	94750827845	18/07/2011 21.19.00	€ 44.027,51	0	0	5	0	0	15	0	0	40	0	0	60		
61	Belvedere snc Arcovito	02890300839	Italia	94750828447	18/07/2011 21.19.16	€ 275.891,53	15	5	10	10	10	15			40			95		
62	Botteri Stefano	BTTSFN30A02I492R	Italia	94750828512	18/07/2011 21.50.59	€ 126.921,60									40			45		
63	Ciccarello Biagio	CCCBGI12E01E374W	Italia	94750828553	18/07/2011 22.00.53	€ 186.294,60	5	0	0	0	0	15	0	0	40	0	0	60		
64	Falliti Salvatore	FLLSVT40D30I492W	Italia	94750828611	18/07/2011 22.13.14	€ 38.359,09	5								40			60		
65	Cucinotta Lavinia	CCNLVN33E52F150P	Messina - S. Stef. Medio	94750827928	18/07/2011 22.53.17	€ 124.503,66				5		15			40			60		
66	Micalizzi Giuseppe	MCLGPP54R53F158K	Messina - S. Stef. Briga	94750828710	19/07/2011 08.10.4	€ 41.505,81				5		15			40			60		
67	Crocetta Nunziata	CRCNZT53T42D622Q	Messina - Pezzolo	94750828801	19/07/2011 09.05.06	€ 314.461,84	5					15			40			60		

Posizione graduatoria	Richiedente o Legale rappresentante	CUAA	Localizzazione intervento	N. domanda	Data e Ora di rilascio SIAN	Importo contributo richiesto	Requisiti soggetto proponente (max 25 punti)			Caratteristiche dell'azienda (max 30 punti)			Indicatori tecnici economici (max 40 punti)			Socio economici (max 5 punti)	Totale punteggio assegnato
							a1)	a2)	a3)	a4)	b1)	b2)	b3)	c1)	c2)		
68	Micali Natale	MCLNLT72E18F158J	Messina	94750829619	19/07/2011	€ 85.580,53	5			15			40			60	
68/B	Aloisi Santa	LSASNT28C54I492N	Messina - Scaletta Zanclea	94750829650	19/07/2011	€ 26.407,75							40			55	
70	Rassona Antonino	RSCNNN64D25D622N	Itala	94750829965	19/07/2011	€ 310.434,79		5					40	3		48	
71	Barbera Domenico	BRBDNC52M18D622Q	Scaletta Zanclea	94750829973	19/07/2011	€ 211.669,92		5					40			60	
72	Giugliotta Catena Carmela	GGLCNC70T67D622Y	Itala	94750830047	19/07/2011	€ 82.313,00	5	0	0	0	0	0	40	3	0	63	
73	Di Ciuccio Giuseppe	DCCGPP39D29I492L	Scaletta Zanclea	94750830104	19/07/2011	€ 285.720,73		5					40			60	
74	Micali Giovanna	MCLGNN44B58F158Z	Messina	94750830146	19/07/2011	€ 62.161,00	5						40			45	
75	Micali Felice	MCLFLC55T19P158O	Messina	94750830153	19/07/2011	€ 24.154,35							40			55	
76	Tirolò Agatino	TRLTGN50E25I492C	Scaletta Z.	94750830161	19/07/2011	€ 35.370,15	5	0	0	0	0	0	40	0	0	60	
77	Zullo Paola	ZLLPLA36C66I492X	Scaletta Z. - Itala	94750830179	19/07/2011	€ 33.390,11	5	0	0	0	0	0	40	0	0	60	
78	Pagliuca Giacomo	PGLGCM52C18I492D	Scaletta Zanclea	94750830187	19/07/2011	€ 86.898,39	5						40			60	
79	Grillo Santo	GRLSNT51D01F158N	Itala	94750830435	19/07/2011	€ 132.668,10	5	0	0	0	0	0	40	0	0	60	
80	Cacciola Giuseppe Antonio	CCCGPP60C24E374Q	Itala	94750820401	19/07/2011	€ 83.223,78	5						40			60	
81	Fiumara Santa	FMRST48R53E374Y	Itala	94750830419	19/07/2011	€ 44.027,51		5					40			45	
82	Ferraro Francesco	FRRFNC20M15E374H	Itala - Scaletta - Messina	94750830450	19/07/2011	€ 74.284,37	5						40			60	
83	Le Cause Francesca	LCSFNC54A53I492C	Itala	94750830443	19/07/2011	€ 81.231,69	5						40			60	
84	Di Blasi Angela	DBLNLGL62B68A745X	Messina - Briga - Marina	94750830856	19/07/2011	€ 203.765,57	5						40			60	
85	Micali Grazia	MCLGRZ33L64P158R	Messina	94750830880	19/07/2011	€ 498.760,25		5					40			60	
86	Fleres Biagio	FLRBGI63E24I492V	Scaletta Zanclea	94750830369	19/07/2011	€ 499.598,55	5						40			60	
87	Varese Nunziata	VRSNZT34M64I492N	Messina	94750830393	19/07/2011	€ 499.421,80	5						40			60	
88	Arria Maria	RRAMRA56A51I492Y	Scaletta Zanclea	94750430658	19/07/2011	€ 75.003,55		5					40			45	
89	Attolini Giuseppe	TTLGPP57D05F158A	Itala	94750830740	19/07/2011	€ 186.041,68	5						40			60	
90	Bonfiglio Andrea	BNFNDR26A06F158P	Messina - Giampilieri	94750830625	19/07/2011	€ 227.522,59	5						40			60	
91	Gemellaro Giovanni	GMLGNN43T02F158A	Messina	94750830567	19/07/2011	€ 96.518,24		5					40			45	
92	Merlino Paola	MRLPLA63C65F158Z	Messina	94750830559	19/07/2011	€ 118.725,73	5						40			60	
93	Rizzo Salvatore	RZZSVT30S08I492Q	Itala	94750830542	19/07/2011	€ 69.795,21	5	0	0	0	0	0	40			60	
94	Fleres Alberto	FLRLRT78H24P158W	Scaletta Zanclea	94750830464	19/07/2011	€ 43.191,75	5						40			60	
95	De Luca Iole	DLCLIO70S58C758H	Messina - Briga Marina	94750830526	19/07/2011	€ 96.518,24	5						40			60	
96	Generoso Domenico	GNRDNC26T14I492X	Scaletta Zanclea	94750830500	19/07/2011	€ 106.915,38			5				40			45	
97	Pantò Francesco	PNTFNC60T05F158Y	Scaletta Zanclea	94750830492	10/07/2011	€ 110.871,50			5				40			45	
98	Crocetta Marianna	CRCMNN67R66D622S	Messina	94750831029	19/07/2011	€ 94.830,96	5						40			60	
99	Arrigo Giuseppe	RRGGPP48M10F158A	Messina - S. Stef. Sup.	94750830385	19/07/2011	€ 83.044,12	5						40			60	
						Totale										€ 12.165.128,13	

Bando pubblico relativo alla misura 126 del PSR Sicilia 2007/2013
ELENCO DEFINITIVO DOMANDE NON RICEVIBILI

Richiedente o legale rappresentante	CUAA	N. domanda	Localizzazione intervento	Motivo della non ricevibilità	Importo richiesto
1 Crisafulli Letterio	CRSLTR74E02F158K	94750827951	Italia	La domanda non risulta correlata dal documento essenziale "nulla osta del genio civile ai sensi degli art. 17 e 18 della legge n. 64/74, con attestazione dell'avvenuto deposito dei calcoli al Genio civile per le opere da realizzare in strutture in C.A. e/o profilati metallici, necessaria per effettuare la copertura al ricovero attrezzi c.da Mazzaullo. Le motivazioni adottate nel ricorso gerarchico non hanno rimosso le cause di non ricevibilità.	€ 316.856,38
2 Laudimi Alfredo	LDNLRD51M131492Q	94750825807	Scaletta Zanclea	La domanda cartacea rilasciata dal SIAN non è stata inoltrata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina.	€ 20.095,39
3 D'Amico Gabriella	DMCGRL45A50H501M	94750827290	Messina	La domanda non risulta correlata dal documento essenziale "nulla osta del genio civile ai sensi degli art. 17 e 18 della legge n. 64/74, con attestazione dell'avvenuto deposito dei calcoli al Genio civile per le opere da realizzare "Muri con altezza superiore a mt. 2, così come ribadito dalle disposizioni di servizio emanate dall'ing. capo del Genio civile ord. di serv. n. 235 del 26 agosto 2008 e n. 253 del 29 marzo 2010. Le motivazioni adottate nel ricorso gerarchico non hanno rimosso le cause di non ricevibilità.	€ 217.795,82
4 Lo Pane Vito	LPNVTI49A10A662Z	94750820691	Messina	1) La domanda non risulta correlata dal documento essenziale "nulla osta del genio civile ai sensi degli art. 17 e 18 della legge n. 64/74, con attestazione dell'avvenuto deposito dei calcoli al Genio civile per le opere da realizzare "Muri con altezza superiore a mt. 2, così come ribadito dalle disposizioni di servizio emanate dall'ing. capo del Genio civile ord. di serv. n. 235 del 26 agosto 2008 e n. 253 del 29 marzo 2010. 2) Non è stata allegata alla domanda l'autorizzazione o concessione rilasciata dall'ufficio del Genio civile competente relativa alla ricerca idrica, all'utilizzazione delle acque reperite o invasate. Nel caso in cui l'azienda sia servita da un consorzio di bonifica, attestazione rilasciata dal consorzio stesso.	€ 27.617,58
5 Panarello Antonio	PNRNN56S10FI58C	94750822853	Messina	1) La domanda non risulta correlata dal documento essenziale "nulla osta del genio civile ai sensi degli art. 17 e 18 della legge n. 64/74, con attestazione dell'avvenuto deposito dei calcoli al Genio civile per le opere da realizzare "Muri con altezza superiore a mt. 2, così come ribadito dalle disposizioni di servizio emanate dall'ing. capo del Genio civile ord. di serv. n. 235 del 26 agosto 2008 e n. 253 del 29 marzo 2010. 2) La domanda di aiuto compilata al sistema SIAN risulta priva di scheda di valutazione del punteggio. Le motivazioni adottate nel ricorso gerarchico non hanno rimosso le cause di non ricevibilità.	€ 47.208,58
6 Di Ciuccio Giuseppe	DCCGPP39D29I1492L	947508157614	Italia	La ditta ha ritirato la domanda	€ 20.095,39
Totale					€ 629.573,75

Bando pubblico relativo alla misura 126 del PSR Sicilia 2007/2013
ELENCO DEFINITIVO DOMANDE NON AMMISSIBILI

Richiedente o legale rappresentante	CUAA	N. domanda	Localizzazione intervento	Motivo della non ammissibilità	Importo richiesto
1 Magazzù Giovanni	MGZGNN36S23F158T	94750817739	Messina	Dalle foto a corredo della domanda si evince che i danni al fabbricato non sono riconducibili all'evento alluvionale dell'1 ottobre 2009, in quanto il fabbricato si trova in pessimo stato di conservazione a causa della sua vetustà e perché non è stata effettuata la normale ed ordinaria manutenzione.	€ 35.665,10
Totale					€ 35.665,10

DECRETO 29 giugno 2012.

Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento inerenti alla seconda sottofase del bando riservato all'Amministrazione regionale, misura 223 "Primo imboscimento di superfici non agricole" del PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
AZIENDA FORESTE DEMANIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 16/96 e ss.mm.;

Vista la legge regionale n. 24/12 contenente disposizioni per i lavori in economia nel settore forestale;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/10;

Visto il D.D.G. n. 734/10 che predispone l'aggiornamento annuale del Programma triennale delle opere pubbliche, in corso di validità, per il triennio 2010/2012;

Vista la legge n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche;

Vista la legge regionale n. 12/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010...";

Visto il D.P. n. 13/2012 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12/2011...";

Vista la legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 6 maggio 2012, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014";

Visto il decreto dell'Assessore per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che modifica il regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto regolamento CE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il reg. UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rura-

le da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell'organismo pagatore;

Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della PAC nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009, con la quale la Commissione europea ha approvato la revisione del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e modifica la decisione della Commissione europea C (2008) 735 del 18 febbraio 2008;

Vista la legge regionale n. 19/08 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. n. 12/09 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Visto il D.P. n. 9 del 5 gennaio 2012, con il quale il Presidente della Regione conferisce all'arch. Pietro Tolomeo, dirigente regionale di terza fascia, l'incarico di dirigente generale ad interim del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;

Considerato che, in base al reg. CE n. 1290/2005, nella gestione degli interventi della politica agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto un organismo pagatore;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che istituisce l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell'ARSEA quale organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall'AGEA;

Tenuto conto che l'AGEA nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

Visto il D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 recante "Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del reg. CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale", che abroga il D.M. 20 marzo 2008 n. 1205;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 2228 del 17 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2008, reg. 1, fg. 379, con il quale viene approvato il protocollo stipulato in Roma, in data 11 settembre 2008 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA avente ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione nell'ambito degli interventi pubblici di competenza dei soggetti sottoscrittori finalizzato al pieno utilizzo delle opportunità di semplificazione e accelerazione delle procedure di efficacia dei controlli offerti dal SIAN, al fine di dare compiuta attuazione agli indirizzi in materia di politica agricola regionale dalla stessa stabiliti;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 116 del 16 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti in data 8 aprile 2010, reg. 1, fg. 23, con il quale viene approvato il Protocollo d'intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio 2010 tra l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 11 giugno 2009, reg. 1, fg. 268, relativo all'approvazione delle "Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento - parte generale" del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013";

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011, reg. 6, fgl. 239, che approva le modifiche relative alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - parte generale" del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009, reg. 1, fg. 48, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con il quale è stato approvato il "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009, reg. 1, fg. 357 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 27 novembre 2009, con il quale sono state approvate integrazioni e modifiche al "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclu-

sioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente dell'Area 1 del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura n. 287 del 7 febbraio 2012, con il quale è stata impegnata la somma di Euro 273.349.609,02 sul capitolo 543902 del bilancio della Regione siciliana per la realizzazione del PSR Sicilia 2007-2013;

Visto il decreto 5 novembre 2009 n. 704, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2009, reg. 2, fgl 109 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 46 del 2 ottobre 2009, con il quale sono state approvate le disposizioni attuative specifiche della misura 223 del PSR Sicilia 2007/2013 per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta misura;

Visto il D.D.G. 18 giugno 2010 n. 343, con il quale sono state approvate le modifiche alle disposizioni attuative specifiche della misura 223 del PSR Sicilia 2007/2013;

Vista la nota n. 40944/09, con la quale l'autorità di gestione del PSR Sicilia 2007-2013 assegna al dipartimento regionale Azienda FF.DD., quale beneficiario finale e responsabile di misura, le risorse finanziarie necessarie all'attivazione delle misure 214/2, 223, 226, 227;

Vista la nota 13473/11, con la quale il dipartimento regionale Azienda FF.DD. chiede all'autorità di gestione del PSR di inoltrare all'Assessorato competente la richiesta di istituzione di nuovo capitolo sul bilancio della Regione siciliana Amministrazione 10, Rubrica 5, Titolo II sul quale trasferire le somme già assegnate con nota n. 40944/09, relativamente alla misura 223 del PSR Sicilia 2007-2013;

Vista la nota 41835/11, con la quale l'autorità di gestione del PSR Sicilia chiede all'Assessorato dell'economia - dipartimento regionale del bilancio e del tesoro l'istituzione di un capitolo intestato "PSR Sicilia 2007-2013 misura 223 - Primo imboschimento di superfici non agricole" nel bilancio della Regione siciliana - Amministrazione 10, Rubrica 5 - Titolo II;

Visto il D.D. n. 1628/11 dell'Assessorato dell'economia - Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - con il quale viene istituito il capitolo 554230 "Spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla misura 223 "Primo imboschimento di superfici non agricole" del PSR Sicilia 2007-2013 - Amministrazione 10, Rubrica 5, Titolo II;

Visto il bando riservato all'Amministrazione regionale, specificatamente al dipartimento regionale Azienda foreste demaniale ed agli uffici provinciali del dipartimento, sulla misura 223 "Primo imboschimento di superfici non agricole" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 3 giugno 2011;

Considerato che in adesione al bando in argomento, specificatamente alla seconda sottofase, sono state presentate attraverso il sistema informatizzato SIAN n. 3 domande di aiuto le cui istruttorie hanno avuto esito positivo;

Considerato che la dotazione finanziaria del bando è sufficiente a finanziare tutte le domande di aiuto pervenute;

Ritenuto pertanto che, per le motivazioni sopra citate e al fine di accelerare le procedure amministrative, si può prescindere dalla formulazione di elenchi provvisori;

Visto l'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, contenente la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento;

Ritenuto di dover approvare la graduatoria definitiva sopra citata;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, inerenti alla seconda sottofase del bando riservato all'Amministrazione regionale, specificatamente al dipartimento regionale Azienda foreste demaniali ed agli uffici provinciali del dipartimento, sulla misura 223 "Primo imboscamento di superfici non agricole" del PSR Sicilia 2007-2013; la suddetta graduatoria (allegato A) costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Dopo l'avvenuta registrazione del presente provvedimento da parte della Corte dei conti, la graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013 e nel sito istituzionale del dipartimento regionale Azienda foreste demaniali. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve l'obbligo della comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 3

Al finanziamento delle domande di aiuto ammissibili di cui all'allegato A si farà fronte utilizzando le risorse finanziarie in dotazione alla misura 223 del PSR Sicilia 2007/2013 capitolo 554230/12 della rubrica di bilancio del Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali.

Art. 4

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento alle disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento - parte generale, alle disposizioni attuative specifiche della misura 223 e al bando riservato all'Amministrazione regionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 3 giugno 2011.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità, per il tramite ragioneria centrale dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Palermo, 29 giugno 2012.

TOLOMEO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 6 settembre 2012, reg. n. 7, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 396.

Allegato A

**PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 223 "Primo imboscamento di superfici non agricole"
Bando pubblico rep. (2011.21.1629)003 (seconda sottofase)**

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA ISTANZE AMMESSE A FINANZIAMENTO

N.	ben. UPA	TITOLO DEL PROGETTO	Domanda di aiuto n.	Importo progetto	Importo ammesso	Importo ammesso al netto di IVA
1	EN	Realizzazione di nuovi impianti boschivi in terreni nudi ricadenti nel comune di Cerami nella contrada "Pardo - Serra Quaranta" nel distretto forestale di Nicosia, in provincia di Enna	94751335368	750.000,00	750.000,00	745.598,47
2	RG	Imboscamento di aree nude, costituite da superfici ex agricole recentemente acquisite al demanio forestale, da realizzare nelle contrade "Piano Ferrera", in agro di Acate provincia di Ragusa distretto "Dirillo"	94751335350	146.250,00	146.250,00	145.161,60
3	RG	Imboscamento di superfici non agricole dell'area mineraria di contrada Castelluccio in agro di Ragusa e Scicli della provincia di Ragusa distretto Irminio	94751335905	844.000,00	844.000,00	831.337,71
					1.740.250,00	1.722.097,78

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA NON RICEVIBILI E NON AMMISSIBILI

N.	ben. UPA	TITOLO DEL PROGETTO	Domanda di aiuto n.	Importo progetto	Importo ammesso	Importo ammesso al netto di IVA
1		NESSUNA				

DECRETO 17 luglio 2012.

PSR Sicilia 2007/2013 - Graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili e non ammissibili presentate in adesione al bando relativo alla misura 125, azione A "Rete di trasporto interaziendale" terza sottofase.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che modifica il regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell'organismo pagatore;

Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della PAC nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento UE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e

della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009, con la quale la Commissione europea ha approvato la revisione del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione europea C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed in particolare l'art. 11 della medesima relativo al "Codice unico di progetto";

Vista la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la delibera di giunta n. 39 del 27 gennaio 2012 con la quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;

Considerato che, in particolare in base al regolamento CE n. 1290/2005, nella gestione degli interventi della politica agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto un organismo pagatore;

Visto il D.P.R. n. 503 dell'1 dicembre 1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che istituisce l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell'ARSEA quale organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall'AGEA;

Tenuto conto che l'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

Visto il D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 recante "Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale", che abroga il D.M. 20 marzo 2008 n. 1205;

Visto il D.D.G. del dipartimento interventi strutturali n. 2228 del 17 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2008, reg. 1, fg. 379, con il quale viene approvato il protocollo stipulato in Roma, in data 11 settembre 2008 tra l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione nell'ambito degli interventi pubblici di competenza dei soggetti sottoscrittenti finalizzato al pieno utilizzo delle opportunità di semplificazione e accelerazione delle procedure di efficacia dei controlli offerti dal SIAN, al fine di dare compiuta attuazione agli indirizzi in materia di politica agricola regionale dalla stessa stabiliti;

Visto il D.D.G. del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 116 del 16 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2010, reg. 1, fg. 23, con il quale viene approvato il Protocollo d'intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio 2010 tra l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega, da parte di AGEA alla Regione siciliana, per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il D.D.G. del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2009, reg. 1, fg. 268, con il quale sono approvate le "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento" di cui all'allegato A, contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il D.D.G. del dipartimento interventi strutturali n. 403 dell'11 maggio 2010, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2010 al reg. n. 1, fg. n. 56, con il quale sono approvate modifiche alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento" di cui all'allegato A;

Visto il D.D.G. del dipartimento interventi strutturali n. 652 del 30 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2010 al reg. n. 1, fg. n. 92, di approvazione dell'integrazione relativa alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento" di cui allo stralcio allegato denominato "paragrafo 2, 4, 6";

Visto il D.D.G. del dipartimento interventi strutturali n. 1089 del 6 maggio 2011, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2011 al reg. n. 4, fg. n. 67, con il quale sono state approvate modifiche relative alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento" di cui all'allegato A;

Visto il D.D.G. del dipartimento interventi strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011 al reg. n. 6, fg. n. 239, con il quale sono state approvate modifiche relative alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento" di cui all'allegato A;

Visto il D.D.G. del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009 al reg. n. 1, fg. n. 48 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 27

marzo 2009, con il quale è stato approvato il "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il D.D.G. del dipartimento interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009 registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009 al reg. 1, foglio 357 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 27 novembre 2009, con il quale sono state approvate integrazioni e modifiche al "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il D.D.G. del dipartimento interventi strutturali n. 304 dell'8 aprile 2010, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2010, al reg. 1, fg. 39, con il quale sono state approvate le griglie di elaborazione relative alla misura 125 azione A, di cui all'allegato "A" al medesimo provvedimento, del quale è parte integrante e sostanziale, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti, misura 125 del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il bando pubblico e le disposizioni attuative per il finanziamento delle domande di aiuto a valere sulla misura 125 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura - Azione A - Rete di trasporto interaziendale" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 15 maggio 2009;

Visto il D.D.G. n. 823 del 16 luglio 2009, con il quale è stato istituito il Comitato di selezione e valutazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 125 - azione A "Rete di trasporto interaziendale";

Visto il verbale del Comitato di selezione e valutazione n. 56 del 21 giugno 2012, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva relativa alle domande di aiuto pervenute nell'ambito della terza sottofase, ritenute ammissibili e l'elenco delle domande non ammesse, riportate rispettivamente negli allegati "A" e "B";

Ritenuto opportuno di dovere procedere, ai sensi del punto 2.4 dell'allegato 1 - Disposizioni attuative del bando, relativo alla misura 125 - azione A, all'approvazione della graduatoria definitiva formulata dal Comitato di selezione e valutazione delle domande di aiuto ritenute ammissibili e dell'elenco delle domande non ammesse, riportate rispettivamente nelle allegate tabelle "A" e "B";

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa, è approvata la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ritenute ammissibili a finanziamento con l'indicazione del punteggio attribuito, formulata dal comitato di selezione e valutazione a valere sulla misura 125 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" - Azione A "Rete di trasporto interaziendale", relativa alla terza sottofase e riportata nell'allegata tabella "A" che è parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

È approvato l'elenco delle domande di aiuto non ammesse, formulato dal Comitato di selezione e valutazione, a valere sulla misura 125 - azione A "Rete di trasporto interaziendale", relativa alla terza sottofase e riportate nell'allegata tabella "B" che è parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3

Al finanziamento degli investimenti concernenti la misura 125 - azione A "Rete di trasporto interaziendale", di cui alle domande di aiuto relativa alla terza sottofase ritenute ammissibili e collocate utilmente in graduatoria, si farà fronte con le risorse finanziarie in dotazione alla misura 125 del PSR Sicilia 2007/2013, per un importo di spesa di € 11.000.000,00.

Art. 4

Il presente provvedimento, unitamente alle tabelle "A" e "B", sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nei siti istituzionali del PSR 2007/2013 dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Art. 5

La pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili e l'elenco delle domande non ammesse assolve l'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell'esito dell'istruttoria e del punteggio attribuito, nonché dell'avvio del procedimento di archiviazione per le domande di aiuto escluse.

Avverso alle risultanze della graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili e all'elenco delle domande non ammesse, di cui agli articoli 1 e 2, tutti gli interessati potranno esperire ricorso al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana o ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro il termine di 120 giorni.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.

Palermo, 17 luglio 2012.

CARTABELLOTTA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 5 settembre 2012, reg. n. 7, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 328.

Allegato A

PSR SICILIA 2007/2013, MISURA 125, AZIONE "A". OPERE DI VIABILITÀ INTERAZIENDALE - III SOTTOFASE

Graduatoria definitiva delle istanze ammesse

Pos.	N. dom.	Soggetto richiedente	Sede legale	Prov.	Punt. totale
1	94750822630	Associazione Porracche-Danaci	Acquedolci	ME	95,29
2	94750822663	Associazione Sampieri-San Costantino Losera	Caronia	ME	94,70
3	94750821095	Associazione agricola Ziopardo	Mistretta	ME	94,12
4	94750846712	Associazione Tusama	Tusa	ME	93,64
5	94750843388	Associazione agricola Cozzo Rose	Rosolini	SR	90,35
6	94750765169	Associazione Sviluppo Lanzeria	Palermo	PA	90,00
7	94750863378	Associazione interpodereale Cozzo Freddo Gisira	Modica	RG	89,78
8	94750823828	Associazione agricola Omero	Santa Ninfa	TP	89,54
9	94750726211	Associazione interpodereale Stingi	Adrano	CT	89,25
10	94750838198	Associazione Venti Bocche	Riesi	CL	88,90
11	94750841663	Associazione agricola Manoce	Cerami	EN	88,75
12	94750840004	Associazione agricola Penelope	Partanna	TP	88,37
13	94750844477	Associazione agricola Roccella-Mulino Grande	Capizzi	ME	88,07
14	94750631783	Associazione agricola Catuso Fondacazzi	Castellana Sicula	PA	87,86
15	94750819719	Associazione interpodereale S. Lucia-Vassallo	Catania	CT	87,50
16	94750820972	Associazione agricola Salomone	Mistretta	ME	87,35
17	94750838172	Associazione Gurgazzi	Ravanusa	AG	87,28
18	94750862230	Associazione agricola Falchesa	Cerami	EN	87,14
19	94750765094	Associazione interpodereale San Giovanni-Marenga	Capizzi	ME	87,10

Pos.	N. dom.	Soggetto richiedente	Sede legale	Prov.	Punt. totale
20	94750804885	Associazione agricola Pintorna	Geraci Siculo	PA	87,00
21	94750822432	Associazione tra imprenditori agricoli Pastonello	Gangi	PA	86,82
22	94750841226	Associazione agricola Capostrà-Capreria	Sperlinga	EN	86,43
23	94750734918	Associazione interpodereale Marosa	Palermo	PA	86,40
24	94750822648	Associazione imprenditori agricoli Buonanotte	San Mauro Castelverde	PA	86,10
25	94750821822	Associazione interpodereale Pirato Valle Viola	San Mauro Castelverde	PA	86,10
26	94750858295	Associazione Diodoro siculo	Agira	EN	86,00
27	94750820899	Associazione Gira	Resuttano	CL	85,95
28	94750671433	Associazione agricola Mandralisca	Gangi	PA	85,71
29	94750863170	Associazione Santa Rita	Ragusa	RG	85,50
30	94750822788	Associazione Chiusa Mandarancio	Regalbuto	EN	85,41
31	94750410675	Associazione San Cataldo	Enna	EN	85,00
32	94750863055	Associazione agricola interpodereale Bresciana Futura	Campobello di Mazara	TP	84,63
33	94750760616	Associazione Campanito Nuovo	Capizzi	ME	84,50
34	94750833157	Associazione agricola Gallina	San Mauro Castelverde	PA	84,50
35	94750862008	Associazione agricola La Rinascita della Bibbia	Palazzolo Acreide	SR	84,28
36	94750821343	Associazione agricola Ramosa-Vaccarra	Nicosia	EN	84,17
37	94750840285	Associazione agricola San Gandolfo	Polizzi Generosa	PA	84,16
38	94750819750	Associazione interpodereale Barbarigo-Pala	Catenanuova	EN	84,10
39	94750861992	Associazione Marratana-Granieri	Noto	SR	83,68
40	94750820865	Associazione agricola interpodereale San Nicasio	Caccamo	PA	83,50
41	94750860234	Associazione agricola Pioppo	Nicosia	EN	83,04
42	94750857255	Associazione agricola Carbone-Pianazzi	Troina	EN	83,00
43	94750822481	Associazione agricola Bifarera	Marineo	PA	82,66
44	94750857099	Consorzio Mulino Santa Clara	Troina	EN	82,22
45	94750860895	Associazione agricola Serro Latino	Cesarò	ME	82,19
46	94750858964	Associazione interpodereale Bosco Cava	Geraci Siculo	PA	81,60
47	94750844345	Associazione interpodereale Petrulla	Corleone	PA	81,27
48	94750844303	Associazione agricola Montagna di Mezzo	Capizzi	ME	81,14
49	94750839030	Associazione tra impr. agricoli Giardinello - Gilferraro	San Giovanni Gemini	AG	80,98
50	94750822192	Associazione agricola Piano di Ferro	Casteldaccia	PA	80,92
51	94750858238	Associazione agricola Mondoletto Tabarani	Collesano	PA	80,68
52	94750861984	Associazione Gisira - Cammaratini	Noto	SR	80,62
53	94750862719	Associazione agr. interp. Mandredonne Serra D'Alpe	Canicattini Bagni	SR	80,00
54	94750838156	Associazione agricola Cerasa Mandragiumenta	Caltavuturo	PA	79,50
55	94750857149	Associazione agricola Stingi	Troina	EN	79,29

Pos.	N. dom.	Soggetto richiedente	Sede legale	Prov.	Punt. totale
56	94750839345	Associazione agricola Bosco Favara-Granza	Montemaggiore Belsito	PA	78,50
57	94750844444	Associazione agricola Grado-Salinelle	Agira	EN	77,56
58	94750734116	Associazione Pizzo della Candela	Mussomeli	CL	77,16
59	94750863790	Associazione Porrazzelle	Modica	RG	77,00
60	94750820188	Associazione agricola Sambuchi	Caccamo	PA	75,78
61	94750844972	Associazione agricola Gibilcanna	Prizzi	PA	75,33
62	94750860309	Associazione agricola Piano Capo-Francavilla	Castel di Lucio	ME	75,24
63	94750863907	Associazione San Lorenzo	Pachino	SR	74,53
64	94750845292	Associazione interpodereale Macaluso	Roccapalumba	PA	74,50
65	94750863451	Associazione interpodereale Bosco	Valguarnera Caropepe	EN	74,10
66	94750864038	Associazione La Contessa	Palazzolo Acreide	SR	74,00
67	94750847124	Associazione interpodereale Torre Belice	Marianopoli	CL	73,41
68	94750861273	Associazione interpodereale San Giovanni	Barrafranca	EN	73,39
69	94750842273	Associazione interpodereale La Grazia San Nicola	Favara	AG	73,13
70	94750864020	Associazione Bosco Pisana Crocefia	Pozzallo	RG	72,94
71	94750820774	Associazione agricola Zasi	Montemaggiore Belsito	PA	72,85
72	94750863477	Associazione interpodereale Piccirillitto	Valguarnera Caropepe	EN	72,25
73	94750863402	Associazione interpodereale San Martino	Ragusa	RG	71,94
74	94750863485	Associazione interpodereale Dainamare	Valguarnera Caropepe	EN	71,75
75	94750861315	Associazione agricola Pigola Nuglia	Capizzi	ME	71,62
76	94750797220	Associazione agricola interpodereale Roccascino-Canale	Nicosia	EN	71,50
77	94750739305	Associazione agricola Soria	Cammarata	AG	71,41
78	94750840111	Associazione agricola Dammissa	Canicatti	AG	71,13
79	94750838834	Associazione interpodereale Vurrania	Polizzi Generosa	PA	70,89
80	94750739263	Associazione agricola San Giacomo Ambasciatore	Mazzarino	CL	68,50
81	94750863782	Associazione interpodereale sviluppo rurale Mazzarrone	Mazzarrone	CT	67,44
82	94750821830	Associazione agricola Ramilia	Canicatti	AG	64,85
83	94750847942	Associazione agricola San Piero-San Cristofaro	Geraci Siculo	PA	64,80
84	94750858329	Associazione agricola Complesso Migaido	Mistretta	ME	64,74
85	94750863493	Associazione interpodereale Cavette	Scicli	RG	63,70
86	94750736996	Associazione interpodereale Scala	Mussomeli	CL	62,06
87	94750820808	Associazione agricola Graziano	Canicatti	AG	59,81
88	94750844535	Associazione Verdura Bellapietra	Sciacca	AG	58,16
89	94750863915	Associazione interpodereale Salaro	Ribera	AG	53,84
90	94750820428	Associazione per lo sviluppo rurale Lagostelo	Calascibetta	EN	5,85

Allegato B

PSR SICILIA 2007/2013, MISURA 125, AZIONE "A". OPERE DI VIABILITÀ INTERAZIENDALE - III SOTTOFASE

Elenco delle istanze non ammesse

N. dom.	Soggetto richiedente	Sede legale	Prov.
94750119672	Bifarera	Marineo	PA
94750728613	Associazione agricola Pidocchio-Vito Soldano	Canicattì	AG
94750734637	Associazione Calmeni-Terrate	Gangi	PA
	Associazione "Scaletta"	Nicosia	EN
94750819818	Agrozootecnica società cooperativa agricola	Maniace	CT
94750839378	Associazione agricola La Ballerina	Campobello di Licata	AG
94750849559	Associazione agricola Valle Santa Lucia	Mistretta	ME
94750844329	Associazione agraria Madonna	San Cono	CT
94750841952	Associazione interpodereale Ipis	Castellana Sicula	PA
94750861257	Associazione agricola Gorgo	Nicosia	EN
94750861323	Associazione agricola Ponte Vecchio	Nicosia	EN
94750857008	Associazione interpodereale Radicata-Ziopardo	Santo Stefano di Camastra	ME
94750863444	Associazione Turolifi Mustogiunto	Caltanissetta	CL
94750863931	Associazione agraria interpodereale Chimera	Pietraperzia	EN
94750819404	Associazione agricola I Pantani	Licata	AG
94750860267	Associazione agricola interpodereale Romeo	Sciara	PA

(2012.38.2731)003

DECRETO 3 settembre 2012.

Procedure operative e modulistica per l'accertamento e la verifica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di Centro di assistenza agricola (CAA) nel territorio della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 5 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura;

Visto l'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, introdotto dall'art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce i "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA) e affida alle Regioni il rilascio della autorizzazione, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, e la vigilanza degli stessi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008: "Riforma dei Centri autorizzati di assistenza agricola", che ha ridefinito i requisiti minimi di garanzia e funzionamento e stabilito l'obbligo di adeguamento nei riguardi dei CAA già abilitati;

Vista la deliberazione n. 265 del 27 luglio 2012 con la quale la giunta regionale, nel revocare la deliberazione n. 254 del 22 settembre 2011, ha espresso parere favorevole alla ridefinizione dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del D.M. 27 marzo 2008 e ha approvato, per l'effetto, il documento recante "Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA)";

Preso atto che nelle suddette disposizioni si dà mandato al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura di predisporre le procedure operative e la modulistica, volte allo accertamento e verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti per lo svolgimento dell'attività di CAA nel territorio della Regione Sicilia;

Ritenuto necessario, per effetto della citata deliberazione e in adempimento delle predette disposizioni, adottare le procedure operative e la modulistica, in sostituzione di quelle adottate con D.D.G. n. 5029 del 16 novembre 2011 connesso alla revocata deliberazione n. 254 del 22 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è adottato il documento "Procedure operative e modulistica per l'accertamento e la verifica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di Centro di assistenza agricola (CAA) nel territorio

della Regione Sicilia” che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente provvedimento annulla e sostituisce a tutti gli effetti il D.D.G. n. 5029 del 16 novembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Palermo, 3 settembre 2012.

BARRESI

N.B. - I modelli e gli schemi allegati al decreto sono consultabili nel sito istituzionale della Regione Sicilia all'indirizzo <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/CAA.htm>.

Allegato

PROCEDURE OPERATIVE E MODULISTICA PER L'ACCERTAMENTO E LA VERIFICA DEI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA

1. Premessa

I centri autorizzati di assistenza agricola (di seguito anche CAA) sono stati istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza tecnica agli agricoltori, dall'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, introdotto dall'art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188, che oltre a definire la loro forma giuridica e specificare il loro campo di attività, ha affidato alle Regioni la verifica della sussistenza dei requisiti minimi di funzionamento e di garanzia e la vigilanza sul mantenimento degli stessi.

Tali adempimenti sono in capo, in particolare, alle Regioni in cui ha sede legale il CAA che operano, ove necessario, d'intesa con le altre Regioni territorialmente competenti, considerato che l'esercizio dell'attività dei CAA si svolge normalmente presso sedi operative dislocate sull'intero territorio nazionale.

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola", ha ridefinito i requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei CAA previsti dal precedente D.M. 27 marzo 2001 e, al termine di un periodo transitorio più volte prorogato, ha raggiunto piena efficacia con l'art. 2, comma 5-septies della legge 26 febbraio 2011 n. 10.

La giunta regionale siciliana con deliberazione n. 265 del 27 luglio 2012 ha espresso parere favorevole alla ridefinizione dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal D.M. 27 marzo 2008, approvando, per l'effetto, il documento recante "Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA)" e revocando altresì la precedente deliberazione n. 254 del 22 settembre 2011.

La struttura regionale competente per le attività di riconoscimento e di vigilanza dei CAA è il Dipartimento regionale degli interventi strutturali dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari (di seguito dipartimento).

Il presente documento, in ossequio alle citate disposizioni, definisce le procedure e la modulistica adottate dal dipartimento per l'accertamento e la verifica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di CAA nel territorio della Regione Sicilia.

2. Struttura e attività dei CAA

I CAA possono essere istituiti, adottando esclusivamente la forma giuridica di società di capitali, da parte dei seguenti soggetti:

- organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o loro associazioni, rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno cinque regioni;
- associazioni di produttori e lavoratori, con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali e di categoria operanti nel settore e rappresentate in seno al CNEL;
- associazioni di liberi professionisti, costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'art. 2229 del codice civile che comprenda ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle del CAA;
- enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.

Le predette società, ottenuto il riconoscimento da parte della Regione in cui hanno la propria sede legale, sono autorizzate a utilizzare la denominazione di CAA e a svolgere le previste funzioni ovvero:

a. attività di servizio, sulla base di specifiche convenzioni con gli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del reg. CE n. 885/2006 e di specifico mandato scritto rilasciato dagli utenti, in particolare:

- tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- assistenza nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllo della regolarità formale delle dichiarazioni, con l'immissione dei relativi dati nei sistemi informativi resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche operanti nel settore primario e costituenti il SIAN;

b. interrogazione delle banche dati ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;

c. ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni con le regioni o altri soggetti pubblici, come previsto anche dall'art. 80, commi da 15 a 19 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

d. attività di verifica della completezza documentale, nella fase istruttoria, delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo a:

- adempimenti delle imprese agricole previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti, nei limiti di applicabilità al settore agricolo di tale normativa;
- istanze di concessione alle imprese agricole dei contributi sui premi assicurativi e degli interventi compensativi, nonché la sottoscrizione di polizze assicurative collettive, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
- adempimenti degli obblighi in materia di tutela del territorio e di salvaguardia dell'ambiente.

Per le attività di cui ai punti a) e b) il CAA ha la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.

Il CAA è tenuto ad acquisire dall'utente apposito mandato scritto ad operare per suo conto, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di fornire dati completi e veritieri, collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate e consentire l'attività di controllo del CAA per l'identificazione del produttore e l'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda.

Per lo svolgimento delle proprie attività il CAA può avvalersi di società di servizi con capitale sociale interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il CAA ed in possesso degli stessi requisiti; la responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi per conto del CAA permane in capo a quest'ultimo.

Le convenzioni sottoscritte dal CAA devono necessariamente recare una clausola risolutiva espressa che disponga, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione delle medesime qualora, a seguito dell'attività di vigilanza, venga accertata in capo al CAA e alle società di cui esso si avvale la carenza dei requisiti minimi fissati dalla normativa vigente.

Le singole regioni e gli organismi pagatori, anche in relazione alle attività oggetto di affidamento, possono determinare con propri provvedimenti, requisiti operativi aggiuntivi rispetto a quelli minimi.

3. Riconoscimento

3.1 Istanza

Le società con sede legale nella Regione Sicilia che intendono svolgere le attività di CAA presentano al dipartimento apposita istanza di autorizzazione (modello 1), soggetta alle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente dichiarazioni rese dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti minimi e agli impegni assunti dal CAA, nonché informazioni generali sulla società richiedente, tra cui ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA.

L'istanza deve essere corredata dei seguenti allegati:

a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dei dati anagrafici degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale (schema A);

b. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dei dati anagrafici e requisiti professionali del responsabile tecnico di cui all'art. 7, comma 4, del D.M. 27 marzo 2008 nominato con delibera dell'organo amministrativo (schema B);

c. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante delle sedi operative presso le quali si intende prestare l'assistenza agli utenti indicante per ognuna di esse: ubicazione e indirizzo completo, reca-

pito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica, nominativo del responsabile e relativo codice fiscale, numero di dipendenti e/o collaboratori, orario e giorni di apertura, numero di utenti assistiti (schema C);

d. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dei dati anagrafici degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale delle società di servizi di cui il CAA intende eventualmente avvalersi per lo svolgimento delle attività all'uopo indicate (schema D);

e. dichiarazione sottoscritta da ciascun amministratore e sindaco, in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 del D.M. 27 marzo 2008 (schema E);

f. dichiarazione sottoscritta dal responsabile tecnico del CAA, in ordine al possesso dei requisiti professionali e di quelli soggettivi di cui all'art. 8 del D.M. 27 marzo 2008 (schema F);

g. dichiarazione sottoscritta del responsabile di ciascuna sede da abilitare, in ordine al possesso dei requisiti professionali e di quelli soggettivi di cui all'art. 8 del D.M. 27 marzo 2008 (schema G);

h. dichiarazione sottoscritta da ciascun dipendente e/o collaboratore di ciascuna sede da abilitare, in ordine al possesso dei requisiti professionali e di quelli soggettivi di cui all'art. 8 del D.M. 27 marzo 2008 (schema H);

Alla richiesta deve altresì essere allegata la seguente documentazione:

a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società;

b. copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 27 marzo 2008;

c. relazione tecnica sulla capacità operativa della società con particolare riferimento, per ciascuna sede operativa, a potenzialità operativa in termini di utenti, pianta organica, strumenti e dotazioni informatiche, mezzi materiali e attrezzature d'ufficio;

d. copia del titolo di possesso e della certificazione di agibilità di ogni sede operativa da attivare;

e. carta dei servizi di cui all'art. 7, comma 2, del D.M. 27/03/2008;

f. copia della delibera dell'organo amministrativo nella quale sia prevista la certificazione del bilancio annuale di cui all'art. 7, comma 5, del D.M. 27 marzo 2008;

3.2 Verifica preliminare

Il dipartimento, acquisita l'istanza e verificata la completezza di tutta la documentazione, procede all'esame della stessa per l'accertamento del possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, sia con riferimento alla società in generale che alle sedi operative ove è previsto l'esercizio dell'attività.

Le verifiche riguarderanno in particolare :

a. Assetto societario

Il soggetto che chiede di svolgere attività di CAA deve essere una società di capitali istituita da uno dei soggetti descritti al punto 2.

Il capitale sociale deve essere interamente versato e non inferiore a euro 51.646,00 a meno che il codice civile o altra legge speciale prevedano, in funzione di diversi presupposti legislativi riferibili alle società predette, un capitale minimo di maggiore importo.

b. Oggetto sociale

Lo statuto della società richiedente, nelle disposizioni riguardanti l'oggetto sociale, deve prevedere lo svolgimento delle attività previste dall'art. 2, lettera a) del D.M. 27/03/2008.

Le ulteriori attività previste nell'oggetto sociale devono comunque essere compatibili, per contenuto e per funzione, con quelle tipiche di un CAA.

c. Garanzia

La società richiedente ha l'obbligo di stipulare con un'impresa di assicurazione una polizza di responsabilità civile con un massimale di rischio coperto pari ad almeno euro 2.065.827,60 a garanzia della copertura di danni diretti o indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attività, sia agli organismi pagatori sia agli utenti.

Gli organismi pagatori o la Regione possono comunque richiedere un aumento della garanzia prestata, in relazione al numero degli utenti assistiti, al volume degli aiuti connesso alle domande presentate e ad eventuali procedimenti aggiuntivi affidati al CAA.

Nella polizza deve risultare l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni su ogni circostanza che comporti il ridimensionamento, la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa.

d. Operatività

La relazione tecnica deve evidenziare un'adeguata capacità operativa equilibrata e diffusa nel territorio ovvero un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti, degli organismi pagatori e delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene reperimento, verifica, elaborazione e trasmissione informatica dei dati utili a

comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e di altri interventi previsti dalla normativa.

e. Requisiti oggettivi

e.1 Responsabile tecnico

A garanzia della buona qualità con cui devono essere erogati i servizi di assistenza, il responsabile tecnico, nominato con delibera dell'organo amministrativo del CAA, deve possedere la laurea in discipline agrarie o scienze economiche o il diploma di perito agrario o agrotecnico ed essere inoltre iscritto al proprio albo professionale per almeno due anni o con un'esperienza lavorativa almeno biennale maturata nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli.

In alternativa il responsabile tecnico può essere nominato anche tra soggetti che abbiano prestato per almeno tre anni attività lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi europei.

e.2 Carta dei servizi

La carta dei servizi che il CAA, al momento dell'acquisizione del mandato scritto ad operare per suo conto, presenta all'utente deve contenere l'illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attività prestata e disciplinare chiaramente la possibilità di sporgere reclami agli organismi pagatori, in ordine ad eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.

La carta deve inoltre essere esposta e consultabile da parte dell'utenza all'interno di ogni sede operativa.

e.3 Certificazione del bilancio

La società richiedente deve prevedere, con delibera dell'organo amministrativo, la certificazione del proprio bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate ovvero la relazione sulla gestione prodotta dall'organo di revisione interna, secondo i requisiti stabiliti dall'Associazione italiana internal auditor.

La relativa documentazione va prodotta con cadenza annuale al dipartimento e all'organismo pagatore competente entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

e.4 Esclusività dei locali

Con riguardo al concetto di "locali", con tale termine deve farsi riferimento a uno o più vani ricompresi in unità immobiliari la cui disponibilità è riservata all'uso esclusivo da parte del CAA, con la sola possibilità di condivisione con l'attività dei Centri di assistenza fiscale (CAF), in orari e giorni diversi.

Si precisa inoltre che, al fine di garantire la riconoscibilità delle strutture da parte degli utenti, non è consentito che all'interno degli stessi locali sia svolta l'attività da parte di più CAA titolari di autonomi titoli abilitativi, nemmeno nel caso di apertura degli uffici in giornate diverse.

e.5 Disponibilità dei locali

I locali di tutte le sedi dove si intende esercitare l'attività devono essere di proprietà del CAA o in suo possesso in forme diverse (locazione, comodato, leasing, etc.) da comprovare attraverso idonei titoli.

I contratti devono essere formulati per iscritto e contenere tutti i dati necessari a identificare i contraenti, uno dei quali deve essere riconducibile inequivocabilmente al legale rappresentante del CAA o al responsabile della sede, nonché i locali oggetto dell'atto, in modo da poter effettuare il riscontro con la documentazione presentata ai fini dell'abilitazione.

La registrazione degli atti è resa obbligatoria dalla vigente normativa in materia e ne sarà quindi verificata la regolare effettuazione.

e.6 Idoneità dei locali

L'idoneità dei locali ad uso ufficio, direzionale o commerciale e la conformità degli stessi alla vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori è comprovata dal certificato di agibilità rilasciato dall'amministrazione comunale. In assenza di tale certificazione è necessario comunque dimostrare l'inoltro dell'istanza diretta a ottenerne il rilascio, fermo restando l'obbligo di produrla successivamente al riscontro da parte del comune.

Nelle more degli esiti della predetta istanza la destinazione d'uso dei locali idonea al ricevimento del pubblico può essere dedotta e dimostrata anche dalla visura catastale.

Le categorie catastali considerate idonee sono:

- A10 / uffici e studi privati;
- B4 / uffici pubblici;
- C1 / negozi e botteghe;
- D5 / istituti di credito, cambio e assicurazione;
- D8 / fabbricati costruiti o adottati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

e.7 Giorni di apertura

Le sedi operative, facilmente identificabili mediante apposite insegne verificate al sopralluogo, devono prevedere l'accessibilità al pubblico per almeno cinque ore giornaliere, anche non continue, distribuite almeno in due giorni a settimana.

e.8 Responsabile di sede / Collaboratori

Il CAA a garanzia di funzionamento deve individuare per ogni sede operativa la presenza di un responsabile, in possesso di capacità professionale adeguata, eventualmente supportato da dipendenti e/o collaboratori, con comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola ed in numero tale da assicurare la correttezza dei rapporti con gli organismi pagatori e con le altre pubbliche amministrazioni e un servizio adeguato rispetto al bacino di utenza.

Per consentire l'offerta di servizi di qualità, la soglia per ogni addetto dotato di relativa postazione di lavoro è da stabilirsi orientativamente in un massimo di 700 fascicoli attivi.

Per quanto riguarda la "comprovata esperienza e affidabilità", questa deve intendersi come possesso dei seguenti requisiti:

(per i responsabili di sede)

- titolo di studio in discipline agrarie o certificazione di partecipazione e superamento dell'esame finale di un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione, inerente l'assistenza alle imprese agricole ovvero

- esperienza lavorativa, di almeno due anni, nel settore dell'assistenza alle imprese agricole, svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali o sindacali del settore agricolo, associazioni di produttori o CAA riconosciuti;

(per gli operatori di supporto)

- esperienza lavorativa, di almeno sei mesi, nel settore dell'assistenza alle imprese agricole svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali o sindacali del settore agricolo, associazioni di produttori o CAA riconosciuti.

Il CAA si può avvalere anche di collaboratori in fase di formazione che non possono superare il 10% del totale e devono lavorare in sedi in cui è presente almeno un soggetto che abbia i requisiti sopra indicati.

e.9 Obblighi lavorativi

Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di servizi di cui si avvale, per ogni sede operativa, deve operare attraverso dipendenti o collaboratori in regola con gli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Tale situazione potrà essere accertata d'ufficio o dimostrata anche mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

e.10 Arredi e attrezzature d'ufficio

Ogni sede deve avere una dotazione funzionale minima di arredi (sedie, tavoli, scaffalature, armadi) adeguati all'operatività e postazioni operative di lavoro che possano in ogni caso garantire la privacy dell'utente.

Le dotazioni informatiche e telematiche (telefono, fax, fotocopiatrice, stampante, computer, collegamento ADSL, software) devono garantire adeguata connessione al SIAN, anche ai fini della tracciabilità dei processi di elaborazione dei dati effettuati dagli operatori e del facile utilizzo degli applicativi messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione.

f. Requisiti soggettivi

Gli amministratori, i sindaci, i responsabili di sedi operative, i dipendenti e i collaboratori del CAA, tramite dichiarazione singolarmente resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestano:

- di non aver riportato condanne, anche non definitive, né procedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;

- di non essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;

- di non aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

- di non intrattenere con enti pubblici rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e di consulenza.

Questi ultimi sono da intendersi relativamente ad attività che possano anche indirettamente interagire con quelle di competenza del CAA ed in particolare con quelle oggetto delle convenzioni.

Il responsabile tecnico, il responsabile di sede e i dipendenti e/o collaboratori rendono singolarmente in unica dichiarazione anche il possesso dei titoli di studio o professionali rispettivamente tramite gli appositi schemi F/G/H già indicati al punto 3.1.

3.3 Controlli

L'amministrazione, relativamente ai requisiti attestati da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, può in qualsiasi momento effettuare, in toto o a campione, controlli documentali diretti sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, anche tramite interlocuzione con altre amministrazioni (casellario giudiziale, certificazione carichi pendenti, banche dati INPS, INPDAP e INAIL, istituti universitari e scolastici, curriculum, albi professionali, DURC, Agenzia entrate, CNEL etc.).

3.4 Verifica in loco

Conclusa con esito favorevole l'istruttoria preliminare, il dipartimento, avvalendosi anche del personale degli Ispettorati provinciali agricoltura e delle Condotte agrarie, procederà con la verifica in loco dei requisiti delle sedi operative, presso le quali deve essere effettivamente esercitata l'attività.

La data del sopralluogo viene preventivamente concordata con il responsabile della sede che deve essere presente e identificato al momento della sua effettuazione e che, in caso di impedimento, può delegare uno dei dipendenti o collaboratori.

Successivamente si procederà alla presa d'atto dei luoghi e dei mezzi materiali e professionali (arredi e attrezzature d'ufficio), nonché all'esame di eventuale documentazione richiesta e/o messa a disposizione dal CAA per integrare quella prodotta al dipartimento in uno con l'istanza o per accertare le dichiarazioni sostitutive rese nell'istanza stessa.

Per quanto riguarda l'assetto organizzativo si verificherà in particolare la disponibilità dei seguenti documenti:

- a. regolamento della sede operativa (giorni e orario di apertura al pubblico, rapporti gerarchici del personale, mansionario nel quale siano individuati i compiti e le responsabilità attribuiti a ciascun soggetto operante nella sede, modalità di trasmissione dei dati all'organismo pagatore, sistema di controllo adottato per la verifica della veridicità delle dichiarazioni);

- b. protocollo, anche informatizzato, della documentazione in arrivo ed in partenza;

- c. registro di catalogazione, anche informatizzato, dei fascicoli contenuti nell'archivio (numero assegnato; ragione sociale della ditta; indirizzo, codice fiscale e partita IVA).

Anche se non si qualifica come requisito essenziale è comunque buona norma che, a tutela della privacy dell'utente, sia prevista un'adeguata distanza di cortesia tra lo sportello e lo spazio di attesa e che vi sia la presenza di un archivio chiuso non accessibile al pubblico in grado di consentire un'agevole consultazione delle pratiche e garantire adeguata sicurezza e riservatezza della documentazione conservata e custodita.

L'effettuazione del sopralluogo è accompagnata dalla predisposizione in duplice copia di apposito verbale di abilitazione riportante l'esito della verifica, sottoscritto dal responsabile della sede o dal suo delegato e dai funzionari regionali incaricati, una copia del quale rimane presso la sede del CAA. Nel caso si riscontri la mancanza di uno o più elementi necessari per l'abilitazione della sede operativa, il sopralluogo ha esito negativo, con possibilità di nuova richiesta, qualora il CAA ritenga di essere in possesso dei requisiti precedentemente mancanti (modello 6).

3.5 Verifica in loco in altre regioni

Qualora la società richiedente chieda l'abilitazione di sedi site in altre regioni, il dipartimento domanda a queste ultime di effettuare per competenza territoriale le opportune verifiche e di trasmetterne gli esiti al fine di adottare i provvedimenti del caso.

In assenza di comunicazioni da parte delle regioni, entro i termini di cui al paragrafo successivo, il dipartimento in qualità di titolare del procedimento non procederà all'abilitazione delle sedi interessate.

3.6 Conclusione del procedimento

Il dipartimento, in qualità di titolare del procedimento, conclude le verifiche entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di riconoscimento, con differimento a novanta giorni qualora vi sia necessità di richiedere documentazione integrativa.

Entro i successivi trenta giorni il dipartimento invia la comunicazione degli esiti alla società richiedente, all'organismo pagatore e alle altre regioni interessate.

Nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria, emergessero delle motivazioni ostative all'accoglimento dell'istanza il dipartimento, mediante lettera raccomandata A/R che interrompe i termini del procedimento, comunica tempestivamente il preavviso di rigetto alla società interessata che, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare per iscritto le proprie osservazioni, corredate da eventuali documenti.

L'esito positivo di tutti gli accertamenti chiude il procedimento con l'adozione di un provvedimento del dirigente generale del dipar-

timento con il quale si concede il riconoscimento del CAA e l'abilitazione delle sedi operative.

4. Adeguatezza CAA esistenti

Il D.M. 27 marzo 2008 ha previsto un periodo transitorio, più volte prorogato, durante il quale i CAA già abilitati potevano continuare a operare con i requisiti già posseduti.

Con il termine di tale periodo, secondo il disposto dell'art. 2, comma 5-septies della legge 26 febbraio 2011 n. 10, i CAA già abilitati per continuare ad operare sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti riformulati dalla vigente normativa.

A tal fine i CAA con sede legale nella Regione Sicilia interessati alla conferma dell'abilitazione sono stati già sollecitati a presentare al dipartimento entro il 30 giugno 2012 una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'adeguamento ai predetti requisiti corredata degli allegati espressamente indicati nella dichiarazione stessa.

Le verifiche generali, tenendo ovviamente conto della sopravvenuta D.G.R. n. 265 del 27 luglio 2012, saranno effettuate conformemente a quanto già descritto nei paragrafi 3.2 e 3.3, mentre i controlli sulle singole sedi saranno effettuate a campione e interesseranno anche quelle operanti nel territorio regionale ma afferenti a CAA con sede legale in altre Regioni, su segnalazione di queste ultime.

5. Abilitazione sedi operative

5.1 CAA con sede legale in Sicilia

Qualora un CAA già riconosciuto, con sede legale in Sicilia, intenda aprire nuove sedi operative, sia nel territorio regionale che fuori di esso, deve presentare al dipartimento apposita istanza di abilitazione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata della documentazione inerente la singola sede (modello 2).

Per la verifica documentale e il controllo in loco si seguirà la medesima procedura descritta per l'abilitazione delle sedi attivate in occasione del riconoscimento del CAA.

5.2 CAA con sede legale in altre regioni

Se un CAA con sede legale in altra Regione intende aprire una sede operativa in Sicilia, il procedimento subisce alcune variazioni dovute al fatto che titolare del procedimento è la Regione ove ha sede legale il CAA, mentre la Regione Sicilia è competente soltanto per territorio.

Il dipartimento, pertanto, a seguito richiesta da parte della regione titolare del procedimento si attiva per l'accertamento dell'idoneità delle sedi da abilitare, sia tramite esame dell'eventuale documentazione pervenuta che con effettuazione di sopralluogo.

Sulla base degli esiti dell'istruttoria il dipartimento, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, rende il predetto parere alla regione titolare del procedimento che provvederà all'adozione del provvedimento finale e alla comunicazione agli interessati.

6. Gestione variazioni

6.1 Trasferimento sede nello stesso CAA

Il trasferimento in altro luogo di una sede operativa, nell'ambito dello stesso CAA, segue la medesima procedura descritta in precedenza, in quanto lo stesso si configura come apertura di una nuova sede, anche nel caso di spostamento all'interno dello stesso edificio (ad esempio su piani diversi).

L'istanza di trasferimento va quindi presentata alla Regione in cui ha sede legale il CAA, mentre le verifiche in loco sono effettuate dalla Regione competente per territorio.

I CAA con sede legale in Sicilia presentano al dipartimento apposita istanza che, oltre ai dati necessari all'individuazione della nuova sede, deve necessariamente indicare i dati identificativi della sede che si intende chiudere (modello 3).

Il procedimento si conclude con l'emanazione di un provvedimento del dirigente generale con il quale si dispone l'abilitazione della nuova sede e la contestuale chiusura della sede originaria.

6.2 Passaggio sede tra CAA diversi

Può accadere che una sede operativa, rimanendo invariata l'ubicazione, previo accordo tra le parti, migri dal CAA di appartenenza ad un altro CAA per motivi diversi che possono riguardare ad esempio vicende societarie o scelte gestionali.

In questo caso l'Amministrazione titolare del procedimento è quella ove ha sede legale il CAA ricevente, mentre la Regione ove ha sede legale il CAA cedente, se diversa, si limita ad emanare un provvedimento di disabilitazione della sede interessata.

Il dipartimento, prima di emettere l'eventuale provvedimento del dirigente generale di abilitazione e/o di disabilitazione, verifica che il

subentro o la cessione non pregiudichi il mantenimento dei requisiti di garanzia e funzionamento da parte del CAA interessato, acquisendo ove necessario apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

6.3 Operatività sede

Alcune variazioni, connesse con l'operatività delle sedi, devono comunque essere portate a conoscenza tempestivamente e preventivamente sia della Regione ove ha sede legale il CAA che di quella territorialmente competente (se diversa).

Le amministrazioni prendono atto delle comunicazioni senza adottare provvedimenti specifici, tranne casi di sopravvenuta carenza di requisiti che comportano disabilitazione di sedi.

Oggetto di comunicazione possono essere ad esempio:

a. Eventi eccezionali

Nello svolgimento dell'attività possono verificarsi temporanee criticità o eventi particolari che comportano l'assenza di tutto il personale, con conseguente chiusura della sede per una giornata e impossibilità di garantire il servizio (es. partecipazione corso, riunioni di lavoro, impedimenti per cause di forza maggiore etc.).

b. Chiusura prolungata

In questo caso la comunicazione formale deve riportare, oltre al periodo di chiusura e alla motivazione (es. ferie di tutto il personale), anche l'indicazione di un recapito alternativo per il periodo al fine di non creare pregiudizio nel servizio svolto a favore degli utenti.

c. Apertura al pubblico

L'intervallo temporale dedicato al ricevimento dell'utenza può essere variato, fermo restando il rispetto dell'orario minimo previsto dal D.M. 27 marzo 2008 ovvero cinque ore al giorno, anche non continue, per almeno due giorni la settimana.

d. Variazione personale

In caso di cambiamento del responsabile della sede e dei dipendenti e/o collaboratori della stessa sede, la comunicazione dovrà essere corredata degli schemi G e H, in modo da dare possibilità all'amministrazione interessata di verificare la rispondenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dei soggetti subentrati.

e. Variazione recapiti

Si tratta di tutte le variazioni inerenti i recapiti connessi alla sede operativa: telefono, fax, indirizzo posta elettronica, cellulari di servizio etc.

6.4 Chiusura sede

La chiusura di una sede operativa, a parte la citata variazione di indirizzo, può avvenire per rinuncia volontaria da chiedere alla regione ove ha sede legale il CAA la quale adotta il relativo provvedimento, anche per le eventuali sedi non ubicate nel proprio territorio regionale.

I CAA con sede legale in Sicilia presenteranno pertanto apposita istanza al dipartimento che procederà alla disabilitazione con apposito provvedimento del dirigente generale (modello 4).

6.5 Assetto societario

I CAA con sede legale in Sicilia devono comunicare tempestivamente e preventivamente al dipartimento le variazioni connesse con l'assetto della società.

Rientrano in tale tipologia fattispecie quali la variazione del capitale sociale, la sostituzione degli amministratori o del rappresentante legale, il cambio del responsabile tecnico, le modifiche statutarie etc.

Le quote o le azioni del CAA e delle società di cui esso si avvale possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA.

Le operazioni di fusione e di scissione societaria relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di CAA.

I CAA hanno l'obbligo di comunicare anche le convenzioni sottoscritte con gli organismi pagatori o con altri soggetti.

7. Vigilanza

L'articolo 11 del D.M. 27 marzo 2008 dispone che le regioni esercitano la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento sui CAA per i quali hanno concesso l'autorizzazione.

L'esito negativo della vigilanza comporta l'avvio della procedura di contestazione, con le modalità descritte al paragrafo che segue.

7.1 Vigilanza sedi

Il dipartimento predispose un piano annuale di controlli a campione da effettuare su almeno il 5% delle sedi operative attive nel territorio della Regione Sicilia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, avvalendosi del personale dei propri uffici periferici e, ove necessario, delle regioni nel cui ambito territoriale sono ubicate le sedi oggetto di verifica.

Tenendo conto che il campione deve rappresentare tutti i CAA attivi nel territorio, in proporzione alla loro diffusione e distribuzione, la scelta delle singole sedi viene fatta in modo casuale, con priorità a quelle che non sono mai state vigilate o che non lo sono da oltre tre anni.

Ulteriori verifiche extra campione possono comunque riguardare i CAA per i quali si è registrato un alto numero di irregolarità o criticità emerse nel corso di una vigilanza, seguite da contestazioni o osservazioni in verbale.

Il sopralluogo, affinché sia conforme all'obiettivo della vigilanza, è effettuato senza preavviso ed esclusivamente durante gli orari di apertura al pubblico dichiarati e inizia con la verifica della presenza del responsabile di sede o, in sua assenza, di almeno un dipendente/collaboratore in forza alla sede operativa controllata.

Il sopralluogo si intende concluso con esito negativo nel caso in cui sia riscontrata la non operatività della sede per l'impossibilità di accedere ai locali e/o per la contemporanea assenza sia del responsabile sia di eventuali dipendenti/collaboratori.

Oggetto del sopralluogo è la verifica del mantenimento dei requisiti di garanzia e funzionamento accertati al momento dell'abilitazione e dell'assenza di situazioni che possano pregiudicare la piena capacità operativa della sede.

L'effettuazione del sopralluogo viene accompagnata dalla predisposizione in duplice copia di un apposito verbale di vigilanza sottoscritto dal responsabile della sede (o dipendente/collaboratore) e dai funzionari regionali incaricati, una copia del quale rimane presso la sede del CAA.

Qualora per alcuni requisiti sia necessario acquisire della documentazione non disponibile al momento del sopralluogo, il personale regionale incaricato indicherà nel verbale la documentazione richiesta e il termine per l'invio della stessa con il contestuale differimento al predetto termine dell'esito finale della vigilanza (modello 7).

7.2 Requisiti societari

Il dipartimento esercita attività di vigilanza sui requisiti societari dei CAA (e delle società di servizi di cui eventualmente si avvalgono) che hanno sede legale in Sicilia.

Tale attività non ha carattere sistematico, come avviene per le sedi operative, e viene effettuata qualora si registrino eventi societari che possono potenzialmente riflettersi sul possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa (es. variazioni del capitale sociale, sostituzione degli amministratori e del rappresentante legale, cambio del responsabile tecnico, modifiche dello statuto etc.).

Altro importante aspetto della vigilanza riguarda l'acquisizione, con cadenza annuale, della certificazione obbligatoria del bilancio del CAA predisposta secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 5, del citato D.M. 27 marzo 2008, nonché l'accertamento periodico del rispetto degli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

7.3. Convenzioni

La vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività previste dalle convenzioni è effettuata, per quanto di competenza dall'organismo di coordinamento o dagli organismi pagatori nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 27 marzo 2008 e, in caso di risoluzione delle stesse, viene data comunicazione alla regione che ha concesso l'autorizzazione al CAA.

La vigilanza è affidata alle Regioni nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del D.M. 27 marzo 2008.

8. Revoca

Il dipartimento revoca l'autorizzazione a un CAA con sede legale in Sicilia in caso di:

- gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del D.M. 27 marzo 2008;
- mancata presentazione, con cadenza annuale, del bilancio certificato di cui all'art. 7, comma 5 del D.M. 27 marzo 2008;
- perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, oggettivi e soggettivi.

Il dipartimento qualora rilevi, direttamente o attraverso segnalazione delle altre regioni, una qualsiasi fattispecie tra quelle sopra indicate, redige apposita contestazione (riportante data e funzionari in caso di avvenuto sopralluogo), da notificare al legale rappresentan-

te del CAA di appartenenza (e per conoscenza all'organismo pagatore), con l'invito ad eliminare le cause che hanno portato alla contestazione stessa, entro un termine massimo di sessanta giorni.

In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, il Dipartimento revocherà entro i successivi quindici giorni il riconoscimento del CAA, con l'automatica disabilitazione di tutte le sedi operative o disabiliterà la/e sede/i interessata/e al rilievo, adottando apposito provvedimento del dirigente generale.

In caso di CAA con sede legale in altra Regione, il dipartimento segnalerà tempestivamente a quest'ultima gli esiti negativi della vigilanza, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

9. Modulistica

La modulistica adottata dal dipartimento da utilizzare nell'ambito dei procedimenti inerenti lo svolgimento dell'attività di CAA nel territorio della Regione Sicilia è la seguente :

- modello 1 richiesta di riconoscimento
- modello 2 richiesta apertura nuova sede
- modello 3 richiesta variazione indirizzo sede
- modello 4 richiesta chiusura sede
- modello 6 verbale di abilitazione sede
- modello 7 verbale di vigilanza sede
- schema A dichiarazione dati anagrafici amministratori e componenti del collegio sindacale (rappresentante legale CAA)
- schema B dichiarazione dati anagrafici e requisiti professionali del responsabile tecnico (rappresentante legale CAA)
- schema C dichiarazione possesso requisiti delle sedi operative presso le quali si intende prestare l'assistenza (rappresentante legale CAA)
- schema D dichiarazione dati anagrafici amministratori e collegio sindacale di eventuale società di servizi (rappresentante legale CAA)
- schema E dichiarazione possesso requisiti soggettivi (amministratori e componenti del collegio sindacale)
- schema F dichiarazione possesso requisiti professionali e soggettivi (responsabile tecnico)
- schema G dichiarazione possesso requisiti professionali e soggettivi (responsabile sede)
- schema H dichiarazione possesso requisiti professionali e soggettivi (dipendenti e/o collaboratori della sede).

(2012.37.2665)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 5 settembre 2012.

Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare l'art. 6 bis che disciplina i rapporti tra la regione, le università e le strutture del servizio sanitario regionale;

Visto il D.P.C.M. 17 dicembre 2007 - "Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il: Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro";

Vista la legge 28 febbraio 1985 n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive", così come recepita, modificata ed integrata dalla legge regionale 10 agosto 1985 n. 37 "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive";

Vista la legge 23 dicembre 1994 n. 724, art. 39, commi 1 e seguenti;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 "Norme integrative e modificative della legislazione vigen-

te nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica”, Capo I art. 36 “Concessione” così come integrato e modificato dalla legge regionale 31 maggio 1994, art. 2 e dalla legge regionale 5 aprile 2011 n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 “Testo Unico in materia edilizia” reso applicabile in Sicilia in virtù di quanto disposto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7, art. 36 e dalla legge regionale 19 maggio 2003 n. 7, art. 24 di recepimento del DPR n. 327/01, artt. 9 e 16;

Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443, art. 1 commi 6, 7, 8, 9 e 10 reso applicabile in Sicilia in virtù della legge regionale 26 marzo 2002 art. 14 (D.I.A.);

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, aggiornato ed integrato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed in particolare l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto presidenziale 9 marzo 2009 “Emanazione della Delibera di Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa al Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.)”;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

Preso atto dei numerosi incidenti, spesso mortali, che avvengono per l’espletamento di lavori sulle coperture in mancanza di adeguate misure di tutela della sicurezza dei lavoratori;

Preso atto della necessità di prevenire tali infortuni garantendo adeguati interventi per la prevenzione delle cadute dall’alto;

Ritenuto opportuno dovere emanare disposizioni sulle “misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”;

Visto il parere del dipartimento regionale dell’urbanistica dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente prot. n. 14345 del 2 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1

Finalità

Il presente decreto intende dettare norme per l’attuazione di misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti gli interventi di nuove costruzioni e ristrutturazioni, così come definiti dall’art. 36 della legge regionale n. 71/78 “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica” e dagli artt. 5 e 6 della legge regionale n.

37/85 “Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive”, nonché alle manutenzioni e installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, qualora tali interventi riguardino le coperture così come definite al successivo art. 3 del presente decreto.

Le disposizioni di cui agli articoli seguenti si applicano a tutti gli interventi eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è necessario presentare richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività c.d. DIA (dal 31 luglio 2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90), qualora tali interventi riguardino le coperture così come definite al successivo art. 3 del presente decreto.

Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/01 o come varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento di cui art. 22, comma 2, D.P.R. n. 380/01. Sono esclusi gli interventi edilizi da eseguire senza alcun titolo abilitativo, art. 6 della legge regionale n. 37/85.

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi o per le varianti ai medesimi, relative alle coperture, che siano state presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni contenute nel presente decreto sono da considerare immediatamente efficaci e prevalgono sulle norme regolamentari dei comuni della Regione siciliana, che si ponessero in contrasto con le presenti disposizioni.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente decreto, anche in conformità a quanto indicato dalla norma UNI 8088, si intende per:

a) *Accesso alla copertura*: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura;

b) *Ancoraggio strutturale (UNI EN 795:2002)*: elemento o elementi fissati in modo permanente ad una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;

c) *Apprestamenti*: opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcate, parapetti, andatoie, passerelle di cui all’allegato XV del D.Lgs. n.81/2008;

d) *Arresto caduta*: prevenire l’impatto a terra, con una struttura o qualsiasi altro ostacolo durante la caduta libera del lavoratore mediante un sistema di protezione personale dalle cadute;

e) *Componente*: parte di un sistema fornito con imballaggio, marcatura ed informazione del fabbricante (per esempio imbracature e cordini);

f) *Copertura*: delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura. La copertura assume differenti denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale (a tetto, a terrazza, a cupola, a shed, etc...);

g) *Copertura fortemente inclinata*: copertura con pendenza oltre il 50% (>26°);

h) *Copertura inclinata*: copertura con pendenza oltre il 15% ma inferiore al 50% (<26°);

i) *Copertura non portante*: copertura costituita da materiali fragili (es. vetroresina, solette costituite da tavelloni in cotto, strutture in legno in cattivo stato di conservazione) o friabili (es. cemento-amianto), che non può sostenere né il peso delle persone né quello degli eventuali materiali depositati, ovvero che ha un valore della portata riferita ai carichi verticali concentrati inferiore a 1,20 kN o distribuiti inferiori a 0,50 kN/mq;

j) *Copertura non praticabile*: copertura sulla quale non è possibile l'accesso ed il transito di persone senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o cose dall'alto e contro i rischi di scivolamento;

k) *Copertura orizzontale o suborizzontale*: copertura con pendenza fino al 15% (<8°);

l) *Copertura percorribile*: copertura che per caratteristiche proprie (fisiche e geometriche) consente la pedonalizzazione sicura e che, inoltre, è esente da rischi esterni inducibili all'interno e/o da rischi interni esportabili all'esterno;

m) *Copertura portante*: copertura che può sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, ovvero che ha un valore della portata riferita ai carichi verticali concentrati non inferiore a 1,20 kN o distribuiti inferiori a 0,50 kN/mq (D.M. n. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni");

n) *Copertura praticabile*: copertura sulla quale è possibile l'accesso ed il transito di persone, anche con attrezzature portatili, senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose dall'alto né rischi di scivolamento in condizioni normali;

o) *Copertura protetta*: copertura munita di uno o più sistemi di protezione;

p) *Dispositivo di ancoraggio*: elemento o serie di elementi o componenti atto/i a garantire l'operatività in sicurezza dell'operatore;

q) *Dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall'alto non permanente*: dispositivi ed ausili di carattere collettivo avente funzione di impedire la caduta dall'alto del lavoratore dalle superfici di lavoro, piane ed inclinate, e/o di ridurre il livello di energia trasmesso al lavoratore nell'urto contro il sistema stesso nelle superfici di lavoro inclinate da allestire per il tempo necessario all'effettuazione di lavori in quota (ad esempio: parapetti temporanei, reti di protezione);

r) *Dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall'alto permanente*: dispositivi ed ausili di carattere collettivo in dotazione fissa all'opera (ad esempio: linee di ancoraggio, ancoraggi strutturali, ganci di sicurezza da tetto, parapetti permanenti, reti di protezione).

s) *Dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto*: dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio sicuro in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall'alto;

t) *Dispositivo di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro*: dispositivo atto a sostenere e trattenere gli addetti nella posizione di lavoro consentendo di operare con le mani libere. Non è destinato all'arresto delle cadute dall'alto;

u) *Dispositivo per l'accesso al tetto (UNI EN 516)*: opera fissa, con funzione di percorso di transito, di colle-

gamento in quota e/o installazione fissa per l'accesso al tetto. Utilizzata per lavori in copertura, consentono di ripartire e sostenere il carico in maniera uniforme permettendo ad un operatore di stare in piedi o camminare in sicurezza sulla copertura per effettuare le manutenzioni oppure di raggiungere il punto oggetto di manutenzione a partire dal punto di accesso; possono essere utilizzati per superare sbalzi, o fragilità della copertura stessa o dislivelli di quota. (ad esempio: passerelle, piani di camminamento, scalini posapiede);

v) *Elaborato tecnico della copertura*: documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che devono eseguire lavori di manutenzione riguardanti la copertura nonché i soggetti che per qualsiasi altro motivo debbano accedere e transitare in copertura;

w) *Gancio di sicurezza da tetto (UNI EN 517)*: elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti;

x) *Lavoro in quota*: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un'altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (art. 107 D.Lgs. n.81/2008);

y) *Linea di ancoraggio*: Linea flessibile tra ancoraggi strutturali a cui si deve applicare il dispositivo di protezione individuale;

z) *Manutenzione (UNI 9910)*: Combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta;

aa) *Parapetto provvisorio (UNI EN 13374)*: dispositivo di protezione collettiva provvisoria contro la caduta dall'alto composto da montanti fissabili a parti sporgenti della copertura e traversi da inserire in appositi alloggiamenti, aventi le caratteristiche di cui all'allegato IV, punti 1.7.2.1 e 1.7.2.2 del D.Lgs. n.81/2008. Per coperture di forte pendenza (superiore a 50°) il parapetto deve essere pieno e di altezza superiore a 100 cm (altezza rapportata all'inclinazione della falda);

bb) *Parapetto permanente (UNI EN 13374)*: dispositivo di protezione collettiva contro la caduta dall'alto in dotazione all'opera costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione, altezza utile di almeno un metro e costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento. Può essere completato da una fascia continua per arresto al piede poggiate sul piano di calpestio ed alta almeno 15 cm (allegato IV, punti 1.7.2.1 e 1.7.2.2 del D.Lgs. n. 81/2008). Per coperture di forte pendenza (superiore a 50°) il parapetto deve essere pieno e di altezza superiore a 100 cm (altezza rapportata all'inclinazione della falda);

cc) *Percorso di accesso alla copertura*: il tragitto che un operatore deve percorrere, in condizioni di sicurezza, internamente od esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;

dd) *Piano di camminamento fisso (UNI EN 516)*: dispositivo esterno permanente per l'accesso al tetto costituito da una piattaforma della dimensione minima di cm. 40x25 che consente al lavoratore di transitare in sicurezza sulla copertura per effettuare le manutenzioni oppure di raggiungere il punto oggetto di manutenzione a partire

dal punto di accesso; possono essere utilizzati per superare sbalzi, vuoti e/o fragilità della copertura stessa oppure, se installati in successione, per collegare dislivelli di quota;

ee) *Punto di ancoraggio* (UNI EN 795): elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l'installazione del dispositivo di ancoraggio;

ff) *Rete di protezione* (UNI EN 13374): dispositivo di protezione collettiva costituito da reti sostenute da una fune sul bordo, da altri elementi di supporto o da una combinazione di questi, progettati per fermare la caduta dall'alto delle persone;

gg) *Scalino posapiede* (UNI EN 516): dispositivo esterno permanente per l'accesso al tetto utilizzato per lavori in copertura e costituito da una piattaforma della dimensione minima di cm13x13, avente sui due fianchi laterali un listello o bordo rialzato non inferiore a 2 cm., per impedire lo scivolamento dell'operatore, e deve altresì essere dotata di maniglia o fori di presa;

hh) *Sistema di arresto caduta* (UNI EN 363): dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto comprendente un dispositivo di presa per il corpo (imbracatura) e un sottosistema di collegamento (assorbitore di energia e cordino) ad un punto di ancoraggio sicuro, destinati ad arrestare le cadute;

ii) *Sistemi di sicurezza*: apprestamenti e mezzi di prevenzione degli infortuni che possono derivare dalla caduta di persone o di cose dall'alto;

jj) *Tirante d'aria*: minimo spazio libero di caduta in sicurezza;

kk) *Transito e lavori su coperture*: Possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza su tutta la superficie delle coperture oggetto di progettazione.

Art. 4

Elaborato tecnico delle coperture

L'elaborato tecnico delle coperture:

- integra il fascicolo dell'opera, di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) e all'allegato XVI del D. Lgs. n. 81/08;
- è redatto da un professionista abilitato, con documentata esperienza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e abilitato allo svolgimento del ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera, ex articoli 91 e 92 del D. Lgs. n. 81/08, o al ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ex articolo 32 del D. Lgs. n. 81/08;
- è presentato all'Amministrazione competente all'atto di presentazione della documentazione per la richiesta di cui all'art. 5;
- è aggiornato durante il corso dei lavori e completato entro la fine dei lavori.

L'elaborato tecnico delle coperture, in relazione alle diverse fattispecie di cui al successivo articolo 5, deve avere i seguenti contenuti ed allegati:

- a) elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture;
- b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure di prevenzione e protezione di cui al successivo articolo 7. Nel caso di adozione di misure di prevenzione e protezione di tipo prov-

visorio la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l'adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;

- c) planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi per l'accesso o di protezione collettiva, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza ed il numero massimo, presunto, di utilizzatori contemporanei;
- d) relazione di calcolo redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio, ovvero attestazione del professionista che tali elementi sono parte integrante del calcolo esecutivo degli elementi strutturali;
- e) certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI vigenti;
- f) dichiarazione di conformità dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere b) e c);
- g) manuale d'uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;
- h) programma e registro di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, delle linee di ancoraggio e/o dei ganci di sicurezza da tetto installati, volti a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Art. 5

Adempimenti

La conformità del progetto alle misure di prevenzione e protezione indicate all'art. 7 è attestata dal progettista all'atto di inoltro:

- a) delle istanze di concessione edilizia o D.I.A. per nuova costruzione o interventi relativi alla copertura;
- b) delle istanze di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 legge regionale n. 37/1985 per gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i.;
- c) delle denunce di inizio dell'attività per nuova costruzione o per interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'art.20 della L.R. 71/78 e s.m.i.
- d) delle varianti, anche in corso d'opera.

L'attestazione del progettista è corredata dall'elaborato tecnico della copertura, di cui all'art. 4.

In caso di istanze di sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, così come modificata dalla legge regionale 10 agosto 1985 n. 37, nonché della legge 23 dicembre 1994 n. 724 art. 1, la conformità delle opere realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui all'art. 7, è attestata dal professionista abilitato in qualità di tecnico rilevatore, che produce a supporto l'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 4.

Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata l'abitabilità o l'agibilità ai sensi della vigente normativa regionale, il professionista abilitato, al momento della richiesta in comune dell'abitabilità/agibilità di cui agli artt. 3 della legge regionale 16 aprile 1994 n. 17, (abitabilità) e della legge regionale 31 maggio 2003, n. 4 art. 17 (agibilità), allega la certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui all'art. 7.

Per i lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., l'elaborato tecnico della copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 93, comma 5 dello stesso D.L.vo n. 163/2006.

Con riferimento ai contenuti dell'elaborato tecnico della copertura, di cui all'art.4, si precisano i seguenti adempimenti:

- a) per le istanze di concessione edilizia o D.I.A., nonché per le varianti in corso d'opera che comportino la sospensione dei relativi lavori, l'elaborato tecnico della copertura deve avere almeno i contenuti minimi di cui all'articolo 4, lettere a) e b);
- b) per le istanze di sanatoria, comprendenti interventi eseguiti sulle coperture, l'elaborato tecnico della copertura deve avere almeno i contenuti di cui all'articolo 4, lettere a), b), c), d), e) ed f);
- c) in sede di deposito della certificazione di abitabilità o agibilità, l'elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all'articolo 4, lettere a), b), c), d), e) ed f);
- d) l'elaborato tecnico della copertura completo di tutti i contenuti di cui all'articolo 4, lettere da a) a h) deve essere consegnato al proprietario del fabbricato, o altro soggetto avente titolo, alla fine dei lavori.

L'elaborato tecnico della copertura deve essere messo a disposizione dei soggetti interessati, quali imprese edili, manutentori, installatori, antennisti, etc., in occasione di ogni intervento successivo da eseguirsi sulle coperture, ed aggiornato in occasione di interventi alle parti strutturali delle stesse e, in caso di passaggio di proprietà, consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.

Art. 6

Cause ostantive

La mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 4, lettere a) e b) costituisce causa ostantiva al rilascio della concessione edilizia o D.I.A. o autorizzazione ed impedisce, altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio dell'attività.

La mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 4, lettere a), b), c), d), e) ed f) costituisce causa ostantiva al rilascio della concessione in sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e la legge 23 dicembre 1994 n. 724, art. 39 commi 1° e seguenti.

La mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 4, lettere a), b), c), d), e) ed f) costituisce altresì causa ostantiva al rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.

La mancata presentazione al comune di copia del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nei casi in cui è prevista la redazione, costituisce causa ostantiva al rilascio del certificato di abitabilità/agibilità.

Art. 7

Misure di prevenzione e protezione: criteri generali di progettazione

Nei casi di cui all'articolo 2, sono progettate e realizzate misure di prevenzione e protezione al fine di poter eseguire successivi lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza.

Tali misure sono finalizzate a mettere in sicurezza:

- a) il percorso di accesso alla copertura;
- b) l'accesso alla copertura;
- c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.

I percorsi agli accessi devono essere di tipo permanente.

Il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture devono essere garantiti attraverso elementi protettivi permanenti.

Nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 4 devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili; devono altresì essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione.

Art. 8

Percorsi di accesso alla copertura

I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza.

Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario:

- che gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
- che sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore.

È altresì necessario che:

- i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall'alto;
- i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo.

Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuate posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte.

I percorsi non permanenti si realizzano tramite:

- a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
- b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
- c) apprestamenti.

Art. 9

Accessi alla copertura

La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.

In particolare un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche:

1. ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 0,70 metri

- ed un'altezza minima di 1,20 metri;
2. ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,80 metri quadrati;
 3. i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti ed il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro.

Art. 10

Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

Il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza mediante elementi protettivi, quali ad esempio:

- a) parapetti;
- b) linee di ancoraggio;
- c) dispositivi di ancoraggio;
- d) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
- e) reti di sicurezza;
- f) impalcati;
- g) ganci di sicurezza da tetto.

Art. 11

Norme finali

Con successivi atti del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico potranno essere emanate apposite linee guida tecnico-operative per l'attuazione del presente decreto.

Ai fini della redazione delle suddette linee guida e per la realizzazione di un monitoraggio regionale sull'applicazione del presente decreto sul territorio regionale sarà costituito, con atto del DDG del dipartimento ASOE, apposito gruppo di lavoro.

Il presente decreto entrerà in vigore trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 5 settembre 2012.

RUSSO

(2012.37.2681)003

DECRETO 7 settembre 2012.

Approvazione dell'assetto organizzativo delle unità operative per la formazione nelle aziende sanitarie della Regione siciliana e relative linee guida.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 299/99 che prevede, tra l'altro, l'istituzione del sistema di educazione continua in medicina (ECM);

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale" che ha istituito il dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il D.A. 3 maggio 2007 "Direttive per la gestione delle attività di formazione ed aggiornamento presso le aziende sanitarie della Regione";

Visto il D.A. del 13 gennaio 2010 con il quale è stata istituita presso il dipartimento ASOE la rete dei referenti per le attività di formazione del settore sanitario;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 "Piano regionale della salute 2011-2013";

Visto il D.A. n. 1050 dell'8 giugno 2011 "Linee guida per il riordino del sistema siciliano di formazione continua ECM";

Visto il D.A. n. 2768 del 30 dicembre 2011 con il quale è stato approvato il Piano di formazione continua regionale 2011-2013;

Vista la nota prot. n. 56971 del 19 luglio 2012 riguardante il documento adottato dal Comitato LEA nella seduta del 26 marzo 2012 relativo allo standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse del servizio sanitario nazionale;

Considerato che le U.U.OO. di formazione delle aziende sanitarie sono lo strumento di sviluppo e valorizzazione del personale, rivolto al processo di miglioramento continuo delle prestazioni e all'introduzione e sviluppo dell'innovazione, nonché componente strategica per la gestione del cambiamento;

Considerata l'opportunità di dover intervenire sistematicamente nel definire la rete di competenze che intervengono nei diversi livelli di sviluppo e operatività delle U.U.O.O. formazione;

Ritenuto che, per la precipua funzione aziendale strategica, è opportuno che le U.U.O.O. di formazione aziendale abbiano a riferimento una configurazione unitaria "di sistema" sia dell'assetto organizzativo sia delle relative funzioni, al fine di evitare disomogeneità organizzative e superare quelle esistenti;

Ritenuto di strategica importanza che il sistema sanitario regionale investa in programmi di formazione, intesi quali vere e proprie scelte di economia sanitaria, in quanto azioni di provata efficacia per il miglioramento continuo delle competenze professionali, con ricadute significative per la salute del cittadino e delle comunità;

Ritenuto perciò necessario modificare ed integrare quanto già definito con i provvedimenti sopra citati, al fine di razionalizzare e rendere omogenei i livelli organizzativi della rete delle U.U.O.O. di formazione identificandone assetto e funzioni relative;

Ritenuto di approvare il modello organizzativo ed i requisiti funzionali di cui all'allegato tecnico al presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

È approvato, per quanto espresso in premessa, l'assetto organizzativo delle unità operative per la formazione delle aziende sanitarie della Regione siciliana e relative linee guida, secondo le modalità e le indicazioni di cui all'allegato documento tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

In armonia con le direttive regionali e nazionali, ogni anno i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie e di rilievo nazionale ad alta specializzazione (ARNAS), istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) dovranno adottare, con apposito atto deliberativo, un piano aziendale per la formazione. Il piano dovrà essere trasmesso al dipartimento ASOE per la valutazione e successiva approvazione. Il dipartimento ASOE provvederà a verificare, con periodicità annuale, i risultati conseguiti, attraverso il rapporto annuale della formazione anch'esso adottato con apposito atto deliberativo da parte delle direzioni generali.

Art. 3

Sono stabiliti gli standard organizzativi di cui all'allegato tecnico al presente decreto, cui i direttori generali dovranno fare riferimento nell'ambito della riorganizzazione che dovrà avere luogo entro il 31 dicembre 2012 per rispettare lo standard di cui al documento citato in premessa, attraverso idonea programmazione delle risorse umane e finanziarie, purché nei limiti della dotazione organica approvata e dei vincoli posti dagli atti di programmazione nazionale, regionale e locale.

Art. 4

Le unità operative formazione aziendale dovranno essere comprese nel totale delle strutture semplici previste dallo standard di cui al documento citato in premessa.

Art. 5

I direttori generali, attraverso le U.U.O.O. di formazione aziendale, dovranno favorire la collaborazione e l'integrazione tra le macrostrutture dell'azienda per la condivisione di procedure atte a garantire l'efficacia delle azioni, per assicurare la misurabilità dei risultati raggiunti e facilitare l'integrazione funzionale e la convergenza di intenti tra le stesse.

Art. 6

Le unità operative formazione aziendale in rete si raccorderanno con il Centro regionale di riferimento (CEFPAS) per l'individuazione di aree trasversali e di interesse comune verso cui orientare la progettazione ed erogazione di specifiche attività formative.

Art. 7

In fase di prima applicazione del presente decreto per garantire la continuità delle funzioni gestionali ed organizzative delle U.U.O.O. formazione è fatta salva la titolarità del ruolo degli attuali responsabili della formazione con almeno tre anni di anzianità nella funzione e degli

assetti delle U.U.O.O. formazione fino all'avvenuto completamento delle riorganizzazioni previste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Decreti.

Palermo, 7 settembre 2012.

RUSSO

Allegato

**LINEE GUIDA
SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E SULLE ATTIVITÀ
DELLE UNITÀ OPERATIVE DI FORMAZIONE
NELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA**

Premessa

L'emanazione e l'applicazione della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 sulle "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale", che integra e modifica quanto disposto dalla legislazione regionale in materia sanitaria, ha determinato la necessità di integrare le direttive già emanate da questo Assessorato sull'assetto organizzativo delle unità operative formazione aziendale, tenendo conto dei vigenti contratti collettivi nazionali del lavoro.

Con le presenti Linee guida si intendono armonizzare le precedenti direttive all'intervento Piano regionale della salute 2011-2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 29 luglio 2011, S.O. n. 2, con l'obiettivo di definire il ruolo, la collocazione, la tipologia di struttura e le risorse delle "Unità operative formazione", deputate alla pianificazione, programmazione, realizzazione e valutazione delle attività formative all'interno del Sistema formazione della Regione Sicilia.

1. Compiti della Regione

L'Assessorato regionale della salute, attraverso il dipartimento delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, si pone come soggetto di programmazione e di verifica e svolge i seguenti compiti:

- definire gli obiettivi formativi annuali del S.S.R.;
- effettuare la valutazione del Piano formativo aziendale inviato dalle aziende e verificare la congruenza con gli obiettivi regionali e nazionali, valutando i risultati della formazione erogata attraverso la relazione annuale di consuntivo dell'attività svolta;
- coordinare la Rete regionale dei responsabili delle U.U.O.O. aziendali di formazione;
- convocare il tavolo tecnico permanente della Rete dei responsabili delle U.U.O.O. formazione delle aziende sanitarie;
- gestire e coordinare il sistema regionale ECM sulla base della normativa vigente.

2. Mission e obiettivi dell'U.O. formazione aziendale

La formazione continua è funzione strategica dello sviluppo professionale delle risorse umane nel sistema sanitario ed è finalizzata a mantenere, sviluppare ed accrescere le competenze e le performance degli operatori della salute. In una organizzazione complessa, quale è quella sanitaria, la formazione è uno dei più importanti strumenti di governo clinico ed assume un ruolo indispensabile per supportare le modificazioni organizzative, l'ammodernamento tecnologico e l'introduzione di nuovi strumenti, definendoli come processi e prodotti. La pianificazione, la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione dei processi formativi devono essere uniformati fra le varie aziende, per favorire il percorso che porta a regime il riordino del sistema sanitario regionale allo scopo di assicurare interventi efficaci, appropriati e di qualità ai cittadini.

In questa prospettiva, la formazione si configura come:

- strumento di sviluppo e valorizzazione del personale, finalizzato a promuoverne le competenze professionali (in termini di capacità tecnico-operative, organizzative e relazionali), al fine di garantire il processo di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e lo sviluppo di innovazioni;
- strategia aziendale di gestione dell'apprendimento e del cambiamento organizzativo, in relazione agli obiettivi di sviluppo e consolidamento dell'organizzazione.

Questa impostazione implica la necessità di superare un modello di gestione centrato esclusivamente sulla funzione autorizzatoria degli eventi e di controllo della spesa, per arrivare ad un modello "sistemico" in cui la formazione diviene processo dinamico di

apprendimento continuo per migliorare la qualità dell'assistenza offerta.

Tale evoluzione presuppone un forte collegamento non solo all'organizzazione, ma anche alle persone, leve strategiche per la gestione del cambiamento. La responsabilità, nel campo della formazione continua, è infatti una responsabilità condivisa tra organizzazione e professionista, laddove, pur nei rispettivi ruoli, entrambi integrano attività, compiti e strategie di sviluppo. La comprensione della profonda necessità di condivisione di responsabilità rimane fondamentale per assicurare un'azione di accompagnamento al miglioramento e al cambiamento.

Obiettivi principali dell'U.O. formazione aziendale sono:

- 1) promuovere fra tutti gli operatori la condivisione degli obiettivi aziendali;
- 2) implementare la crescita professionale degli operatori nell'ambito delle aree tecnico-professionali, gestionali-organizzative e comunicative relazionali;
- 3) concorrere alla realizzazione del programma di Educazione continua in medicina (ECM) per gli operatori interessati;
- 4) implementare la formazione interdisciplinare allo scopo di favorire percorsi integrati e "best practice" per la gestione multiprofessionale dei processi assistenziali;
- 5) favorire l'accesso alle fonti scientifiche attraverso la consultazione di banche dati, riviste on line e cartacee, testi scientifici, siti di interesse, ecc.

3. Attività dell'U.O. formazione aziendale

Le attività dell'U.O. formazione aziendale, comprendono:

- a) la pianificazione dell'attività formativa in linea con gli obiettivi strategici aziendali;
- b) la pianificazione degli investimenti per l'acquisizione delle risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati;
- c) la definizione degli obiettivi e dei relativi indicatori per valutare i processi di apprendimento;
- d) la verifica ed il raggiungimento degli obiettivi dell'U.O. formazione.

I principali risultati attesi sono:

- a) migliorare l'efficacia e l'appropriatezza dei percorsi formativi;
- b) approfondire la conoscenza dei documenti in uso e implementare l'utilizzo di quelli basati sulle migliori evidenze disponibili;
- c) migliorare la qualità dei percorsi di formazione e sviluppo continuo degli operatori.

L'U.O. di formazione identifica i prodotti offerti ed i processi organizzativi attraverso cui i prodotti sono erogati, intendendo con "Prodotto" l'insieme delle prestazioni (progetti ed eventi formativi) funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi e con "Processo" il percorso in cui è coinvolto il fruitore dell'attività formativa (dall'analisi dei bisogni formativi fino alla valutazione degli stessi).

La formazione identifica, inoltre, una serie di indicatori che permettono di valutare gli obiettivi che il singolo professionista, l'organizzazione ed il sistema devono raggiungere sulla base dei "principi ispiratori" richiamati dalla propria Mission, in armonia con gli obiettivi regionali e nazionali:

- a) obiettivi tecnico-professionali: finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel singolo settore d'attività;
- b) obiettivi di processo: finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità;
- c) obiettivi di sistema: finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi sanitari.

Tali indicatori di risultato potranno tradursi in:

- valutazione dell'apprendimento del singolo professionista;
- valutazione del miglioramento del servizio;
- valutazione del miglioramento del sistema.

Il destinatario delle attività formative è, nel ruolo di fruitore interno, tutto il personale afferente a vario titolo alle diverse aree contrattuali, sia con obbligo ECM che senza, nonché altri operatori nel ruolo di fruitori esterni.

4. Modello organizzativo delle unità operative formazione aziendale

L'U.O. formazione aziendale è dotata di autonomia tecnico-funzionale, organizzativa, strutturale ed ha la responsabilità di gestione delle risorse finanziarie ad essa assegnate.

Nelle aziende sanitarie provinciali, nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie e in quelle di rilievo nazionale ad alta specializzazione (ARNAS), negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) trova la sua naturale collocazione,

quale unità operativa semplice, nell'ambito delle funzioni alle dirette dipendenze del direttore generale.

Il responsabile dell'U.O. formazione aziendale si occupa della definizione delle politiche e degli obiettivi della formazione, coerentemente con le indicazioni della direzione generale, con la pianificazione dell'organizzazione, con il monitoraggio e la valutazione dei risultati conseguiti ed in funzione degli obiettivi da perseguire.

La funzione di responsabile delle U.U.O.O. formazione aziendale, pertanto, deve essere affidata a un dirigente del ruolo sanitario o tecnico con comprovate competenze di tipo gestionale, organizzativo e andragogico, di almeno cinque anni, maturate nell'ambito della formazione in sanità.

In relazione allo sviluppo del programma di formazione, il responsabile della formazione garantisce:

- supporto alla direzione generale ed ai direttori delle strutture, attraverso una responsabilità istituzionale, sia per le articolazioni interne sia per i rapporti con l'esterno, in modo tale da coniugare il bisogno di formazione e aggiornamento con gli obiettivi strategici dell'azienda e con le risorse economiche disponibili;
- sviluppo di un sistema di formazione che si realizzi attraverso un approccio sistemico ed un processo continuo e strutturato, realizzato in modo programmato, controllato e valutato;
- interlocuzioni con le OSS di categoria e la RSU aziendale per analizzare i programmi di formazione definiti, la congruità delle risorse economiche e per monitorare l'andamento dei processi formativi;
- ottimizzazione dei crediti ECM ricevuti dal personale in relazione alle risorse economiche impegnate;
- individuazione di metodi e di strumenti idonei a valutare complessivamente i risultati conseguiti attraverso le attività di formazione pianificate.

L'U.O. formazione aziendale è supportata da un comitato scientifico, coordinato dal responsabile dell'U.O., composto secondo quanto previsto dal decreto assessoriale n. 1050 dell'8 giugno 2011, "Linee guida per il riordino del sistema regionale di formazione continua in medicina".

L'U.O. formazione aziendale dovrà avvalersi di:

- una rete formalizzata di referenti per la formazione, costituita da due rappresentanti per ciascuna articolazione aziendale (uno delle professioni sanitarie/comparto e uno della dirigenza), con lo specifico compito di contribuire, in un'ottica di sistema, alla rilevazione degli specifici bisogni formativi ed alla verifica dell'impatto delle iniziative formative sui processi di lavoro;
- un comitato scientifico quale garante delle competenze clinico-assistenziali e tecnico-scientifiche, preposto alla validazione del piano formativo a livello scientifico, all'individuazione dei responsabili scientifici dei singoli eventi;
- responsabili scientifici dei percorsi formativi per l'individuazione dei docenti, in relazione agli obiettivi dell'attività formativa, elaborazione dei contenuti, coordinamento didattico e valutazione dell'efficacia formativa;
- docenti, quali esperti nel campo specifico di interesse, con competenze andragogiche, individuati in accordo con il responsabile scientifico del corso ed il responsabile della formazione;
- tutor d'aula, con la funzione di supporto al docente per le attività didattiche, ovvero esperto nei contenuti in cui il discente si sta formando, in situazioni didattiche di training, di formazione sul campo ed in tutte quelle attività didattiche che richiedono l'acquisizione di competenze pragmatiche e/o lo svolgimento di esercitazioni;
- un responsabile del sistema di gestione della qualità al fine di assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità siano predisposti, attuati e aggiornati;
- un responsabile del sistema informativo che curerà l'individuazione e la gestione delle reti telematiche e di telefonia, degli hardware, dei server, dei client, dei sistemi operativi, degli applicativi e dei servizi di rete, i diritti di accesso alle risorse di rete, l'attività di manutenzione dell'attrezzatura informatica/telematica, la politica degli acquisti di attrezzature hardware e software.

5. Responsabilità, funzioni e compiti dell'U.O. per la formazione aziendale

Le U.U.O.O. formazione svolgono i sotto elencati compiti e funzioni:

- A) predisporre il piano di formazione aziendale, mediante:
 - analisi dei bisogni formativi aziendali;
 - elaborazione, attuazione e verifica del piano di formazione aziendale;
 - progettazione e attuazione di interventi formativi di livello aziendale o di area strategica, in collaborazione con il comitato scientifico;

- predisposizione di direttive e indirizzi operativi (procedure organizzative e amministrative) e formulazione di indicazioni per le varie articolazioni aziendali;
- monitoraggio e valutazione degli obiettivi contenuti nel piano formativo aziendale;
- valutazione dell'efficacia dell'attività formativa anche mediante l'analisi dei risultati ottenuti;
- redazione del rapporto annuale sulla formazione aziendale.

B) garantire la continuità dell'azione formativa interna attraverso:

- gestione del budget economico e delle risorse umane, tecnologiche e strumentali dedicate alla formazione;
- gestione del sistema amministrativo e documentale;
- collegamento informativo ed operativo con l'area interdipartimentale competente dell'Assessorato della salute;
- coordinamento con gli altri enti istituzionali deputati alla formazione a livello regionale, in particolare con il CEFPAS, in relazione alle attività concertate a livello regionale, tra lo stesso e le aziende sanitarie;
- coordinamento della rete degli animatori/referenti della formazione presenti nelle articolazioni aziendali;
- presa in carico della formazione in ingresso dei neo assunti/neo inseriti, attraverso percorsi dedicati alla conoscenza dell'organizzazione e delle sue articolazioni, della normativa sulla sicurezza sul lavoro e del diritto alla riservatezza dei dati;
- supporto alla direzione generale nell'ambito delle convenzioni con le università o con gli enti di formazione per l'attuazione dei percorsi di formazione al lavoro (tirocini).

C) In relazione allo sviluppo del programma ECM nazionale e regionale, l'U.O. formazione aziendale svolge e garantisce:

- funzione di provider;
- gestione dell'anagrafe formativa del personale.

6. Dotazione organica dell'U.O. formazione aziendale

Le aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie e di rilievo nazionale ad alta specializzazione (ARNAS), istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) devono prevedere un'adeguata ed opportuna dotazione organica per le U.U.O.O. formazione aziendale.

La dotazione minima per assicurare le attività di base deve essere costituita, oltre che dal responsabile dell'unità operativa, da:

1) almeno un dirigente del ruolo sanitario e/o tecnico con funzioni di programmazione, progettazione, supporto metodologico, con esperienza di almeno due anni nella formazione degli adulti, ed, in particolare, con il compito di:

a) orientare la progettazione coniugando gli obiettivi aziendali di sviluppo con le specificità territoriali e con le molteplici competenze professionali;

b) collaborare alla pianificazione e progettazione di progetti/programmi formativi;

c) fornire a responsabili scientifici e tutor le conoscenze sugli aspetti e le procedure necessarie per lo svolgimento delle loro attività nel rispetto delle direttive e degli indirizzi della direzione aziendale;

d) gestire, su incarico della direzione aziendale, in collaborazione con il responsabile della formazione, percorsi formativi su tematiche specifiche occupandosi di progettazione e coordinamento;

e) garantire la collaborazione con responsabili scientifici e referenti/animatori della formazione per attuare il processo formativo, l'analisi dei fabbisogni, l'esecuzione della valutazione finale dei corsi progettati, al fine di individuare la necessità di eventuali azioni correttive e/o riprogettazione dei progetti formativi;

f) garantire, con i referenti/animatori della formazione la diffusione e valorizzazione delle buone prassi;

g) assicurare l'espletamento dei percorsi relativi ai tirocini, in accordo con i referenti tutor clinici individuati per le varie figure professionali in caso di presenza di tirocinanti, specializzandi, ecc.

2) un collaboratore professionale, responsabile della segreteria, esperto nelle problematiche giuridico-amministrative della formazione;

3) un collaboratore professionale amministrativo con competenze in ambito finanziario e nella rendicontazione economica dei progetti formativi;

4) tre operatori con funzioni di supporto organizzativo del ruolo sanitario, amministrativo o tecnico.

7. Risorse strumentali e budget

Ogni azienda deve essere dotata di strutture, tecnologie e strumentazioni necessarie allo svolgimento della didattica.

Il fabbisogno è individuato in base a specifiche priorità rappresentate da:

- mantenimento del livello di prestazioni stabilito in base agli obiettivi di budget;

- acquisizione e/o sostituzione di attrezzature indispensabili per lo svolgimento della didattica;

- acquisizione di nuove tecnologie necessarie ai progetti di sviluppo in settori specifici, al fine di migliorare il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate.

Gli acquisti di nuove attrezzature sono regolati da procedure aziendali e tengono conto delle esigenze e delle osservazioni espresse dall'U.O. formazione.

L'U.O. formazione utilizza il sistema informativo per gestire i processi relativi alle attività formative e per il sistema ECM.

L'organizzazione predispone procedure di registrazione e gestione dei dati su supporto informatico, attraverso un software per la gestione di tutta l'attività formativa, interfacciato con il sistema gestionale dell'anagrafe personale, finalizzato alla programmazione, realizzazione e reportistica delle iniziative formative.

Il budget economico della formazione deve essere coerente con la normativa vigente e dovrebbe essere pari ad almeno l'1% del monte salari delle aree contrattuali, come previsto dalla direttiva della funzione pubblica n. 14 del 24 aprile 1995.

(2012.37.2679)102

DECRETO 17 settembre 2012.

Approvazione del Piano attuativo aziendale dell'Azienda sanitaria di Agrigento.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, l'art. 1, comma 180;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007 relativa a: "Piano di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale", ed in particolare l'art. 5;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la deliberazione n. 497 del 30 dicembre 2010, con la quale la Giunta regionale ha approvato il programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del succitato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 115 del 21 aprile 2011, con la quale è stato approvato il Piano sanitario regionale "Piano della salute 2011-2013" come integrato dall'emendamento aggiuntivo, formulato in sede di parere vincolante dalla competente VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e comunicato con nota prot. n. 3158 del 30 marzo 2011;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 160 del 21 giugno 2011, che modifica il punto 9 degli obiettivi prioritari del Piano sanitario regionale, su richiesta, con nota n. 4693 del 18 maggio 2011, della VI Commissione dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessore regionale per la salute con nota n. 47222 del 30 maggio 2011;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011, n. 282 con il quale il Presidente della Regione ha approvato il Piano sanitario regionale "Piano della salute 2011-2013", come da delibere della Giunta regionale sopra specificate;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e in attuazione del Piano sanitario regionale, le Aziende sanitarie della Regione siciliana sono tenute ad adottare il Piano attuativo aziendale;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 5/2009 che prevede che il Piano attuativo delle Aziende sanitarie provinciali, adottato dal direttore generale, previo parere obbligatorio della Conferenza dei sindaci di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, è trasmesso all'Assessorato regionale della salute ai fini della verifica di congruenza con gli indirizzi, gli obiettivi ed i vincoli della programmazione sanitaria regionale e di bacino;

Visto il decreto assessoriale n. 530/12 del 19 marzo 2012 con il quale, al fine di garantire uniformità di sistema della programmazione sanitaria regionale, è stato approvato l'atto di indirizzo "Linee guida per l'adozione dei Piani attuativi aziendali (P.A.A.)", allegato A, ed i rispettivi profili di salute delle nove province della Regione, Allegato B, cui le Aziende sanitarie devono attenersi per la redazione del Piano attuativo aziendale in applicazione del Piano sanitario regionale - Piano della salute 2011-2013;

Visto l'art. 1 del suddetto D.A. n. 530/12 che prevede che ai fini dell'approvazione dei Piani attuativi da parte dell'Assessorato della salute, le Aziende sanitarie dovranno provvedere al relativo invio in sede di prima applicazione - anno in corso 2012 - entro la data del 30 aprile e per il successivo anno 2013 entro il 31 gennaio;

Considerate le risultanze del percorso di confronto e di supporto metodologico svoltosi con le Aziende sanitarie in collaborazione con l'Agenas nella fase prodromica alla stesura dei P.A.A. da parte delle stesse Aziende;

Visti i Piani attuativi presentati dalle Aziende sanitarie entro il 30 aprile 2012, come previsto dall'obiettivo 1.1 del sistema obiettivi assegnati ai direttori generali per l'anno 2012;

Vista la nota prot. n. 55909 del 16 luglio 2012, con la quale è stata comunicata ai direttori generali delle Aziende sanitarie la formale accettazione dei Piani attuativi aziendali 2012-2014 presentati entro il 30 aprile 2012, con la precisazione che il "Documento di sintesi" realizzato con il supporto dell'Agenas ed integrato con le osservazioni di questo Assessorato, rappresenta in modo schematico gli obiettivi che le Aziende sanitarie si impegnano a realizzare nell'anno 2012 e costituisce il sub obiettivo 1.2 del sistema obiettivi dei direttori generali;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione, per ciascuna Azienda sanitaria, del relativo Piano attuativo, ed in particolare, per le province di Palermo, Catania e Messina, di dovere procedere con un unitario provvedimento approvativo del Piano attuativo interaziendale, cui dovranno fare seguito distinte delibere aziendali di adozione dello stesso;

Decreta:

Art. 1

È approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e con le precisazioni di cui alla nota assessoriale prot. n. 55909 del 16 luglio 2012 richiamata in premessa al presente decreto, il piano attuativo aziendale

dell'Azienda sanitaria di Agrigento.

Art 2

È fatto obbligo all'Azienda sanitaria di Agrigento di provvedere, con apposito atto deliberativo, alla definitiva adozione del Piano attuativo aziendale di cui al precedente art. 1, da inviare all'area interdipartimentale 2 "Ufficio del Piano" dell'Assessorato della salute della Regione siciliana.

Art. 3

È fatto obbligo altresì all'Azienda sanitaria interessata, di dare attuazione al Piano di cui all'art. 1, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, per come disciplinati dal sistema obiettivi assegnati ai direttori generali per ciascun anno di riferimento di validità del Piano e dal relativo processo di verifica e valutazione dei risultati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e notificato all'Azienda interessata.

Palermo, 17 settembre 2012.

RUSSO

(2012.38.2745)102

DECRETO 17 settembre 2012.

Approvazione del Piano attuativo interaziendale delle Aziende del S.S.R. dell'area metropolitana di Catania.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e s.m.i;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, l'art. 1, comma 180;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007 relativa a: "Piano di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale", ed in particolare l'art. 5;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la deliberazione n. 497 del 30 dicembre 2010, con la quale la Giunta regionale ha approvato il programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del succitato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 115 del 21 aprile 2011, con la quale è stato approvato il Piano sanitario regionale "Piano della salute 2011-2013" come integrato dall'emendamento aggiuntivo, formulato in sede di

parere vincolante dalla competente VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e comunicato con nota prot. n. 3158 del 30 marzo 2011;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 160 del 21 giugno 2011, che modifica il punto 9 degli obiettivi prioritari del Piano sanitario regionale, su richiesta, con nota n. 4693 del 18 maggio 2011, della VI Commissione dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessore regionale per la salute con nota n. 47222 del 30 maggio 2011;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011, n. 282 con il quale il Presidente della Regione ha approvato il Piano sanitario regionale "Piano della Salute 2011-2013", come da delibere della Giunta regionale sopra specificate;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e in attuazione del Piano sanitario regionale, le Aziende sanitarie della Regione siciliana sono tenute ad adottare il Piano attuativo aziendale;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 5/2009 che prevede che il Piano attuativo delle Aziende sanitarie provinciali, adottato dal direttore generale, previo parere obbligatorio della Conferenza dei sindaci di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, è trasmesso all'Assessorato regionale della salute ai fini della verifica di congruenza con gli indirizzi, gli obiettivi ed i vincoli della programmazione sanitaria regionale e di bacino;

Visto il decreto assessoriale n. 530/12 del 19 marzo 2012 con il quale, al fine di garantire uniformità di sistema della programmazione sanitaria regionale, è stato approvato l'atto di indirizzo "Linee guida per l'adozione dei Piani attuativi aziendali (P.A.A.)", allegato A, ed i rispettivi profili di salute delle nove province della Regione, Allegato B, cui le Aziende sanitarie devono attenersi per la redazione del Piano attuativo aziendale in applicazione del Piano sanitario regionale - Piano della salute 2011-2013;

Visto l'art. 1 del suddetto D.A. n. 530/12 che prevede che ai fini dell'approvazione dei Piani attuativi da parte dell'Assessorato della salute, le Aziende sanitarie dovranno provvedere al relativo invio in sede di prima applicazione - anno in corso 2012 - entro la data del 30 aprile e per il successivo anno 2013 entro il 31 gennaio;

Considerate le risultanze del percorso di confronto e di supporto metodologico svoltosi con le Aziende sanitarie in collaborazione con l'Agenas nella fase prodromica alla stesura dei P.A.A da parte delle stesse Aziende;

Visti i Piani attuativi presentati dalle Aziende sanitarie entro il 30 aprile 2012, come previsto dall'obiettivo 1.1 del sistema obiettivi assegnati ai direttori generali per l'anno 2012;

Vista la nota prot. n. 55909 del 16 luglio 2012, con la quale è stata comunicata ai direttori generali delle Aziende sanitarie la formale accettazione dei Piani attuativi aziendali 2012-2014 presentati entro il 30 aprile 2012, con la precisazione che il "Documento di sintesi" realizzato con il supporto dell'Agenas ed integrato con le osservazioni di questo Assessorato, rappresenta in modo schematico gli obiettivi che le Aziende sanitarie si impegnano a realizzare nell'anno 2012 e costituisce il sub obiettivo 1.2 del sistema obiettivi dei direttori generali;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione, per ciascuna Azienda sanitaria, del relativo Piano attuativo, ed in particolare, per le provincie di Palermo, Catania e Messina, di dovere procedere con un unitario provvedimento approvativo del Piano attuativo interaziendale, cui dovranno fare seguito distinte delibere aziendali di adozione dello stesso;

Decreta:

Art. 1

È approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e con le precisazioni di cui alla nota assessoriale prot. n. 55909 del 16 luglio 2012 richiamata in premessa al presente decreto, il Piano attuativo interaziendale delle Aziende sanitarie dell'area metropolitana di Catania.

Art. 2

È fatto obbligo a ciascuna delle Aziende sanitarie dell'area metropolitana di Catania di provvedere, con apposito atto deliberativo, alla definitiva adozione del Piano attuativo interaziendale di cui al precedente art. 1, da inviare all'area interdipartimentale 2 "Ufficio del Piano" dell'Assessorato della salute della Regione siciliana.

Art. 3

È fatto obbligo altresì alle Aziende sanitarie interessate, di dare attuazione al Piano di cui all'art. 1, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, per come disciplinati dal sistema obiettivi assegnati ai direttori generali per ciascun anno di riferimento di validità del Piano e dal relativo processo di verifica e valutazione dei risultati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e notificato alle Aziende interessate.

Palermo, 17 settembre 2012.

RUSSO

(2012.38.2745)102

DECRETO 17 settembre 2012.

Approvazione del Piano attuativo aziendale dell'Azienda sanitaria di Enna.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, l'art. 1, comma 180;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007 relativa a: "Piano di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale", ed in particolare l'art. 5;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la deliberazione n. 497 del 30 dicembre 2010, con la quale la Giunta regionale ha approvato il programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-

2009, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del succitato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 115 del 21 aprile 2011, con la quale è stato approvato, il Piano sanitario regionale "Piano della salute 2011-2013" come integrato dall'emendamento aggiuntivo, formulato in sede di parere vincolante dalla competente VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e comunicato con nota prot. n. 3158 del 30 marzo 2011;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 160 del 21 giugno 2011, che modifica il punto 9 degli obiettivi prioritari del Piano sanitario regionale, su richiesta, con nota n. 4693 del 18 maggio 2011, della VI Commissione dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessore regionale per la salute con nota n. 47222 del 30 maggio 2011;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011, n. 282 con il quale il Presidente della Regione ha approvato il Piano sanitario regionale "Piano della Salute 2011-2013", come da delibere della Giunta regionale sopra specificate;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e in attuazione del Piano sanitario regionale, le Aziende sanitarie della Regione siciliana sono tenute ad adottare il Piano attuativo aziendale;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 5/2009 che prevede che il Piano attuativo delle Aziende sanitarie provinciali, adottato dal direttore generale, previo parere obbligatorio della Conferenza dei sindaci di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, è trasmesso all'Assessorato regionale della salute ai fini della verifica di congruenza con gli indirizzi, gli obiettivi ed i vincoli della programmazione sanitaria regionale e di bacino;

Visto il decreto assessoriale n. 530/12 del 19 marzo 2012 con il quale, al fine di garantire uniformità di sistema della programmazione sanitaria regionale, è stato approvato l'atto di indirizzo "Linee guida per l'adozione dei Piani attuativi aziendali (P.A.A.)", allegato A, ed i rispettivi profili di salute delle nove province della Regione, Allegato B, cui le Aziende sanitarie devono attenersi per la redazione del Piano attuativo aziendale in applicazione del Piano sanitario regionale - Piano della salute 2011-2013;

Visto l'art. 1 del suddetto D.A. n. 530/12 che prevede che ai fini dell'approvazione dei Piani attuativi da parte dell'Assessorato della salute, le Aziende sanitarie dovranno provvedere al relativo invio in sede di prima applicazione - anno in corso 2012 - entro la data del 30 aprile e per il successivo anno 2013 entro il 31 gennaio;

Considerate le risultanze del percorso di confronto e di supporto metodologico svoltosi con le Aziende sanitarie in collaborazione con l'Agenas nella fase prodromica alla stesura dei P.A.A da parte delle stesse Aziende;

Visti i Piani attuativi presentati dalle Aziende sanitarie entro il 30 aprile 2012, come previsto dall'obiettivo 1.1 del sistema obiettivi assegnati ai direttori generali per l'anno 2012;

Vista la nota prot. n. 55909 del 16 luglio 2012, con la quale è stata comunicata ai direttori generali delle Aziende sanitarie la formale accettazione dei Piani attuativi aziendali 2012-2014 presentati entro il 30 aprile 2012, con la precisazione che il "Documento di sintesi" realizzato con il supporto dell'Agenas ed integrato con le osservazioni di questo Assessorato, rappresenta in modo schematico gli obiettivi che le Aziende sanitarie si impegnano a realizzare nell'anno 2012 e costituisce il sub obiettivo 1.2 del sistema obiettivi dei direttori generali;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione, per ciascuna Azienda sanitaria, del relativo Piano attuativo, ed in particolare, per le province di Palermo, Catania e Messina, di dovere procedere con un unitario provvedimento approvativo del Piano attuativo interaziendale, cui dovranno fare seguito distinte delibere aziendali di adozione dello stesso;

Decreta:

Art. 1

È approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e con le precisazioni di cui alla nota assessoriale prot. n. 55909 del 16 luglio 2012 richiamata in premessa al presente decreto, il Piano attuativo aziendale dell'Azienda sanitaria di Enna.

Art 2

È fatto obbligo all'Azienda sanitaria di Enna di provvedere, con apposito atto deliberativo, alla definitiva adozione del Piano attuativo aziendale di cui al precedente art. 1, da inviare all'area interdipartimentale 2 "Ufficio del Piano" dell'Assessorato della salute della Regione siciliana.

Art. 3

È fatto obbligo altresì all'Azienda sanitaria interessata, di dare attuazione al Piano di cui all'art. 1, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, per come disciplinati dal sistema obiettivi assegnati ai direttori generali per ciascun anno di riferimento di validità del Piano e dal relativo processo di verifica e valutazione dei risultati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e notificato all'Azienda interessata.

Palermo, 17 settembre 2012.

RUSSO

(2012.38.2745)102

DECRETO 17 settembre 2012.

Approvazione del Piano attuativo aziendale dell'Azienda sanitaria di Ragusa.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e s.m.i;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, l'art. 1, comma 180;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007 relativa a: "Piano di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale", ed in particolare l'art. 5;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la deliberazione n. 497 del 30 dicembre 2010, con la quale la Giunta regionale ha approvato il programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del succitato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 115 del 21 aprile 2011, con la quale è stato approvato, il Piano sanitario regionale "Piano della salute 2011-2013" come integrato dall'emendamento aggiuntivo, formulato in sede di parere vincolante dalla competente VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e comunicato con nota prot. n. 3158 del 30 marzo 2011;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 160 del 21 giugno 2011, che modifica il punto 9 degli obiettivi prioritari del Piano sanitario regionale, su richiesta, con nota n. 4693 del 18 maggio 2011, della VI Commissione dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessore regionale per la salute con nota n. 47222 del 30 maggio 2011;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011, n. 282 con il quale il Presidente della Regione ha approvato il Piano sanitario regionale "Piano della Salute 2011-2013", come da delibere della Giunta regionale sopra specificate;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e in attuazione del Piano sanitario regionale, le Aziende sanitarie della Regione siciliana sono tenute ad adottare il Piano attuativo aziendale;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 5/2009 che prevede che il Piano attuativo delle Aziende sanitarie provinciali, adottato dal direttore generale, previo parere obbligatorio della Conferenza dei sindaci di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, è trasmesso all'Assessorato regionale della salute ai fini della verifica di congruenza con gli indirizzi, gli obiettivi ed i vincoli della programmazione sanitaria regionale e di bacino;

Visto il decreto assessoriale n. 530/12 del 19 marzo 2012 con il quale, al fine di garantire uniformità di sistema della programmazione sanitaria regionale, è stato approvato l'atto di indirizzo "Linee guida per l'adozione dei Piani attuativi aziendali (P.A.A.)", allegato A, ed i rispettivi profili di salute delle nove province della Regione, Allegato B, cui le Aziende sanitarie devono attenersi per la redazione del Piano attuativo aziendale in applicazione del Piano sanitario regionale - Piano della salute 2011-2013;

Visto l'art. 1 del suddetto D.A. n. 530/12 che prevede che ai fini dell'approvazione dei Piani attuativi da parte dell'Assessorato della salute, le Aziende sanitarie dovranno provvedere al relativo invio in sede di prima applicazione - anno in corso 2012 - entro la data del 30 aprile e per il successivo anno 2013 entro il 31 gennaio;

Considerate le risultanze del percorso di confronto e di supporto metodologico svoltosi con le Aziende sanitarie in collaborazione con l'Agenas nella fase prodromica alla stesura dei P.A.A da parte delle stesse Aziende;

Visti i Piani attuativi presentati dalle Aziende sanitarie entro il 30 aprile 2012, come previsto dall'obiettivo 1.1 del sistema obiettivi assegnati ai direttori generali per l'anno 2012;

Vista la nota prot. n. 55909 del 16 luglio 2012, con la quale è stata comunicata ai direttori generali delle Aziende sanitarie la formale accettazione dei Piani attua-

tivi aziendali 2012-2014 presentati entro il 30 aprile 2012, con la precisazione che il "Documento di sintesi" realizzato con il supporto dell'Agenas ed integrato con le osservazioni di questo Assessorato, rappresenta in modo schematico gli obiettivi che le Aziende sanitarie si impegnano a realizzare nell'anno 2012 e costituisce il sub obiettivo 1.2 del sistema obiettivi dei direttori generali;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione, per ciascuna Azienda sanitaria, del relativo Piano attuativo, ed in particolare, per le provincie di Palermo, Catania e Messina, di dovere procedere con un unitario provvedimento approvativo del Piano attuativo interaziendale, cui dovranno fare seguito distinte delibere aziendali di adozione dello stesso;

Decreta:

Art. 1

È approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e con le precisazioni di cui alla nota assessoriale prot. n. 55909 del 16 luglio 2012 richiamata in premessa al presente decreto, il Piano attuativo aziendale dell'Azienda sanitaria di Ragusa.

Art 2

È fatto obbligo all'Azienda sanitaria di Ragusa di provvedere, con apposito atto deliberativo, alla definitiva adozione del Piano attuativo aziendale di cui al precedente art. 1, da inviare all'Area interdipartimentale 2 "Ufficio del Piano" dell'Assessorato della salute della Regione siciliana.

Art. 3

È fatto obbligo altresì all'Azienda sanitaria interessata, di dare attuazione al Piano di cui all'art. 1, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, per come disciplinati dal sistema obiettivi assegnati ai direttori generali per ciascun anno di riferimento di validità del Piano e dal relativo processo di verifica e valutazione dei risultati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e notificato all'Azienda interessata.

Palermo, 17 settembre 2012.

RUSSO

(2012.38.2745)102

DECRETO 17 settembre 2012.

Approvazione del Piano attuativo aziendale dell'Azienda sanitaria di Siracusa.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, l'art. 1, comma 180;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007 relativa a: "Piano di rientro di riorganiz-

zazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale", ed in particolare l'art. 5;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la deliberazione n. 497 del 30 dicembre 2010, con la quale la Giunta regionale ha approvato il programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del succitato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 115 del 21 aprile 2011, con la quale è stato approvato, il Piano sanitario regionale "Piano della salute 2011-2013" come integrato dall'emendamento aggiuntivo, formulato in sede di parere vincolante dalla competente VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e comunicato con nota prot. n. 3158 del 30 marzo 2011;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 160 del 21 giugno 2011, che modifica il punto 9 degli obiettivi prioritari del Piano sanitario regionale, su richiesta, con nota n. 4693 del 18 maggio 2011, della VI Commissione dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessore regionale per la salute con nota n. 47222 del 30 maggio 2011;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011, n. 282 con il quale il Presidente della Regione ha approvato il Piano sanitario regionale "Piano della Salute 2011-2013", come da delibere della Giunta regionale sopra specificate;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e in attuazione del Piano sanitario regionale, le Aziende sanitarie della Regione siciliana sono tenute ad adottare il Piano attuativo aziendale;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 5/2009 che prevede che il Piano attuativo delle Aziende sanitarie provinciali, adottato dal direttore generale, previo parere obbligatorio della Conferenza dei sindaci di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, è trasmesso all'Assessorato regionale della salute ai fini della verifica di congruenza con gli indirizzi, gli obiettivi ed i vincoli della programmazione sanitaria regionale e di bacino;

Visto il decreto assessoriale n. 530/12 del 19 marzo 2012 con il quale, al fine di garantire uniformità di sistema della programmazione sanitaria regionale, è stato approvato l'atto di indirizzo "Linee guida per l'adozione dei Piani attuativi aziendali (P.A.A.)", allegato A, ed i rispettivi profili di salute delle nove province della Regione, Allegato B, cui le Aziende sanitarie devono attenersi per la redazione del Piano attuativo aziendale in applicazione del Piano sanitario regionale - Piano della salute 2011-2013;

Visto l'art. 1 del suddetto D.A. n. 530/12 che prevede che ai fini dell'approvazione dei Piani attuativi da parte dell'Assessorato della salute, le Aziende sanitarie dovranno provvedere al relativo invio in sede di prima applicazione - anno in corso 2012 - entro la data del 30 aprile e per il successivo anno 2013 entro il 31 gennaio;

Considerate le risultanze del percorso di confronto e di supporto metodologico svoltosi con le Aziende sanitarie in collaborazione con l'Agenas nella fase prodromica alla stesura dei P.A.A da parte delle stesse Aziende;

Visti i Piani attuativi presentati dalle Aziende sanitarie entro il 30 aprile 2012, come previsto dall'obiettivo 1.1 del sistema obiettivi assegnati ai direttori generali per l'anno 2012;

Vista la nota prot. n. 55909 del 16 luglio 2012, con la quale è stata comunicata ai direttori generali delle Aziende sanitarie la formale accettazione dei Piani attuativi aziendali 2012-2014 presentati entro il 30 aprile 2012, con la precisazione che il "Documento di sintesi" realizzato con il supporto dell'Agenas ed integrato con le osservazioni di questo Assessorato, rappresenta in modo schematico gli obiettivi che le Aziende sanitarie si impegnano a realizzare nell'anno 2012 e costituisce il sub obiettivo 1.2 del sistema obiettivi dei direttori generali;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione, per ciascuna Azienda sanitaria, del relativo Piano attuativo, ed in particolare, per le province di Palermo, Catania e Messina, di dovere procedere con un unitario provvedimento approvativo del Piano attuativo interaziendale, cui dovranno fare seguito distinte delibere aziendali di adozione dello stesso;

Decreta:

Art. 1

È approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e con le precisazioni di cui alla nota assessoriale prot. n. 55909 del 16 luglio 2012 richiamata in premessa al presente decreto, il Piano attuativo aziendale dell'Azienda sanitaria di Siracusa.

Art. 2

È fatto obbligo all'Azienda sanitaria di Siracusa di provvedere, con apposito atto deliberativo, alla definitiva adozione del Piano attuativo aziendale di cui al precedente art. 1, da inviare all'area interdipartimentale 2 "Ufficio del Piano" dell'Assessorato della salute della Regione siciliana.

Art. 3

È fatto obbligo altresì all'Azienda sanitaria interessata, di dare attuazione al Piano di cui all'art. 1, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, per come disciplinati dal sistema obiettivi assegnati ai direttori generali per ciascun anno di riferimento di validità del Piano e dal relativo processo di verifica e valutazione dei risultati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e notificato all'Azienda interessata.

Palermo, 17 settembre 2012.

RUSSO

(2012.38.2745)102

DECRETO 17 settembre 2012.

Approvazione del Piano attuativo aziendale dell'Azienda sanitaria di Trapani.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, l'art. 1, comma 180;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007 relativa a: "Piano di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale", ed in particolare l'art. 5;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la deliberazione n. 497 del 30 dicembre 2010, con la quale la Giunta regionale ha approvato il programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del succitato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 115 del 21 aprile 2011, con la quale è stato approvato, il Piano sanitario regionale "Piano della salute 2011-2013" come integrato dall'emendamento aggiuntivo, formulato in sede di parere vincolante dalla competente VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e comunicato con nota prot. n. 3158 del 30 marzo 2011;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 160 del 21 giugno 2011, che modifica il punto 9 degli obiettivi prioritari del Piano sanitario regionale, su richiesta, con nota n. 4693 del 18 maggio 2011, della VI Commissione dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessore regionale per la salute con nota n. 47222 del 30 maggio 2011;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011, n. 282 con il quale il Presidente della Regione ha approvato il Piano sanitario regionale "Piano della Salute 2011-2013", come da delibere della Giunta regionale sopra specificate;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e in attuazione del Piano sanitario regionale, le Aziende sanitarie della Regione siciliana sono tenute ad adottare il Piano attuativo aziendale;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 5/2009 che prevede che il Piano attuativo delle Aziende sanitarie provinciali, adottato dal direttore generale, previo parere obbligatorio della Conferenza dei sindaci di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, è trasmesso all'Assessorato regionale della salute ai fini della verifica di congruenza con gli indirizzi, gli obiettivi ed i vincoli della programmazione sanitaria regionale e di bacino;

Visto il decreto assessoriale n. 530/12 del 19 marzo 2012 con il quale, al fine di garantire uniformità di sistema della programmazione sanitaria regionale, è stato approvato l'atto di indirizzo "Linee guida per l'adozione dei Piani attuativi aziendali (P.A.A.)", allegato A, ed i rispettivi profili di salute delle nove province della Regione, Allegato B, cui le Aziende sanitarie devono attecchire per la redazione del Piano attuativo aziendale in applicazione del Piano sanitario regionale - Piano della salute 2011-2013;

Visto l'art. 1 del suddetto D.A. n. 530/12 che prevede che ai fini dell'approvazione dei Piani attuativi da parte

dell'Assessorato della salute, le Aziende sanitarie dovranno provvedere al relativo invio in sede di prima applicazione - anno in corso 2012 - entro la data del 30 aprile e per il successivo anno 2013 entro il 31 gennaio;

Considerate le risultanze del percorso di confronto e di supporto metodologico svoltosi con le Aziende sanitarie in collaborazione con l'Agenas nella fase prodromica alla stesura dei P.A.A da parte delle stesse Aziende;

Visti i Piani attuativi presentati dalle Aziende sanitarie entro il 30 aprile 2012, come previsto dall'obiettivo 1.1 del sistema obiettivi assegnati ai direttori generali per l'anno 2012;

Vista la nota prot. n. 55909 del 16 luglio 2012, con la quale è stata comunicata ai direttori generali delle Aziende sanitarie la formale accettazione dei Piani attuativi aziendali 2012-2014 presentati entro il 30 aprile 2012, con la precisazione che il "Documento di sintesi" realizzato con il supporto dell'Agenas ed integrato con le osservazioni di questo Assessorato, rappresenta in modo schematico gli obiettivi che le Aziende sanitarie si impegnano a realizzare nell'anno 2012 e costituisce il sub obiettivo 1.2 del sistema obiettivi dei direttori generali;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione, per ciascuna Azienda sanitaria, del relativo Piano attuativo, ed in particolare, per le provincie di Palermo, Catania e Messina, di dovere procedere con un unitario provvedimento approvativo del Piano attuativo interaziendale, cui dovranno fare seguito distinte delibere aziendali di adozione dello stesso;

Decreta:

Art. 1

È approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e con le precisazioni di cui alla nota assessoriale prot. n. 55909 del 16 luglio 2012 richiamata in premessa al presente decreto, il Piano attuativo aziendale dell'Azienda sanitaria di Trapani.

Art. 2

È fatto obbligo all'Azienda sanitaria di Trapani di provvedere, con apposito atto deliberativo, alla definitiva adozione del Piano attuativo aziendale di cui al precedente art. 1, da inviare all'Area interdipartimentale 2 "Ufficio del Piano" dell'Assessorato della salute della Regione siciliana.

Art. 3

È fatto obbligo altresì all'Azienda sanitaria interessata, di dare attuazione al Piano di cui all'art. 1, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, per come disciplinati dal sistema obiettivi assegnati ai direttori generali per ciascun anno di riferimento di validità del Piano e dal relativo processo di verifica e valutazione dei risultati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e notificato all'Azienda interessata.

Palermo, 17 settembre 2012.

RUSSO

(2012.38.2745)102

DECRETO 19 settembre 2012.

Modalità di assegnazione delle risorse per l'erogazione del sussidio Hansen.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 126 del 31 marzo 1980 "Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenza in favore degli hanse-niani e loro familiari" come modificata dalla L. n. 463 del 13 marzo 1980;

Vista la legge regionale n. 89 del 12 agosto 1980 "Provvidenze a favore degli hanse-niani e loro familiari" ed in particolare l'art. 4 che dispone "agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 della presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale";

Vista la legge n. 31 del 24 gennaio 1986 "Modifiche alla L. n. 126 del 31 marzo 1980 e alla legge n. 463 del 13 agosto 1980, recanti norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenza a favore degli hanse-niani e loro familiari";

Visto l'art. 1, comma 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 433, "Rivalutazione del sussidio a favore degli hanse-niani e loro familiari";

Visto l'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone che le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste;

Visto l'art. 52, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che dispone che, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto indicato all'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevato ad € 10.717,00 e che l'importo del reddito può essere elevato ogni due anni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat;

Visto il decreto 30 marzo 2005 del Ministero della salute pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 2005, che dispone che a decorrere dall'1 gennaio 2005, l'importo del reddito annuo netto, rivalutato a norma dell'art. 52, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato ad € 11.200,00;

Visto il decreto 12 aprile 2007 del Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 23 agosto 2007, che dispone che a decorrere dall'1 gennaio 2007, l'importo del reddito annuo netto, rivalutato a norma dell'art. 52, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato ad € 11.600,00;

Ritenuto di dovere modificare le modalità di assegnazione alle aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti delle risorse destinate alla corresponsione del sussidio Hansen ai soggetti affetti dal morbo di Hansen ed ai loro familiari a carico aventi diritto;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, le somme destinate alla corresponsione del sussidio Hansen ai soggetti affetti dal morbo di Hansen ed ai loro familiari a carico aventi diritto trovano capienza all'interno della quota capitaria del Fondo sanitario regionale annualmente assegnato alle aziende sanitarie provinciali.

Le somme sono corrisposte agli aventi diritto per il tramite delle aziende sanitarie provinciali territorialmente

competenti, che le ricevono dall'Assessorato regionale della salute con vincolo di destinazione.

Art. 2

L'Assessorato regionale della salute, sulla base delle indicazioni annualmente trasmesse dal Ministero della salute, provvede a comunicare alle aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti l'importo giornaliero del sussidio e il tetto massimo di reddito utili alla determinazione del sussidio spettante ai soggetti hanse-niani, e l'importo del sussidio giornaliero spettante per i familiari a carico aventi diritto.

Entro il 30 giugno di ogni anno, i soggetti affetti dal morbo di Hansen inviano, alle aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti, le istanze di richiesta del sussidio unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti norme in materia.

Le aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti, previa verifica della regolarità sotto il profilo sanitario e amministrativo-contabile della documentazione pervenuta ed in base alle indicazioni stabilite dal Ministero della salute, provvedono a determinare l'importo del sussidio annuale spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen ed ai loro familiari a carico aventi diritto.

Entro il 31 luglio di ogni anno, le aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti inoltrano, al servizio 8 "Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria" dell'Assessorato regionale della salute, istanza di richiesta del sussidio corredata da un prospetto nominativo degli aventi diritto nel quale sono indicati gli importi spettanti a ciascuno di essi e dalla rendicontazione del precedente sussidio erogato.

Il predetto servizio 8, dopo verifica amministrativo-contabile della documentazione trasmessa dalle aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti, provvede a comunicare al servizio 5 "Economico-finanziario" dell'Assessorato regionale della salute l'importo annuale del sussidio per la successiva erogazione nell'ambito della quota capitaria del Fondo sanitario regionale assegnata annualmente alle aziende sanitarie provinciali.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 19 settembre 2012.

RUSSO

(2012.38.2750)102

**ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**

DECRETO 1 agosto 2012.

Differimento della data di entrata a regime di ditte beneficiarie del P.O.R. 2000/2006, misura 4.19.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 art. 75, ed in particolare il comma 6, che demanda all'Asses-

sore regionale per il turismo la fissazione delle modalità di gestione degli aiuti previsti dal medesimo articolo;

Visto il Programma operativo della Regione siciliana 2000/2006, approvato con decisione n. C. (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;

Visto il complemento di programma della misura 4.19 - sottomisura a) "Riqualificazione e completamento dell'offerta turistica" di cui al Programma operativo della Regione siciliana (P.O.R. 2000/2006) e le relative modifiche approvate con delibera della Giunta regionale n. 285 del 21 luglio 2006;

Visto il decreto assessoriale n. 2425 dell'1 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2001 reg. 1, fg. 75, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 26 settembre 2001 con Banca Intesa Mediocredito S.p.A. con la quale sono stati regolamentati i rapporti relativi all'attività istruttoria e valutazione dei progetti d'investimento e per l'erogazione delle agevolazioni;

Visto il D.A. n. 10/GAB. del 28 aprile 2010, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2010, al n. 163, reg. 1, fg. n. 39 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 29 del 25 giugno 2010, parte I, con il quale è stata approvata, ai fini delle verifiche a consuntivo del valore degli indicatori suscettibili di variazione, che la data di entrata a regime delle ditte beneficiarie del P.O.R. 2000/2006, misura 4.19, può essere differita sino a 24 mesi;

Considerato che il suddetto decreto prevede la differita fino a 24 mesi della data di entrata a regime, delle ditte beneficiarie del P.O.R. 2000/2006, misura. 4.19, che ne producono richiesta;

Considerato che sono state inoltrate dalle imprese, beneficiarie degli aiuti previsti dall'art. 75 della legge regionale n. 32/2000 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, le richieste di poter usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 1 del D.A. n. 10/GAB. del 28 aprile 2010;

Vista la nota del 6 luglio 2011, assunta al protocollo con il n. 23737 del 9 luglio 2012, con la quale il Mediocredito Italiano ha trasmesso l'elenco delle ditte che hanno effettuato motivata istanza di differimento della data di entrata a regime ai sensi del D.A. n. 10/GAB del 28 aprile 2010, allegando le relative istanze;

Visto l'elenco delle ditte che di seguito si riporta:

N.	Bando	Progetto	Ragione sociale	Anno a regime	Mesi di proroga richiesti
1	2	04017	Magnano Lucia	2010	24
2	2	04018	Eurotour s.n.c.	2010	24
3	2	05521	Hotel Posta s.a.s.	2010	24
4	3	06159	Villa Gaia s.r.l.	2010	12
5	3	07216	Etna Ristorante s.n.c.	2010	24
6	3	07774	Val di Noto	2010	24
7	3	07850	Parco delle Fontane	2012	24
8	4	10320	Torre del Duca	2010	24

Considerato che, in relazione alla grave crisi congiunturale che ha investito il sistema produttivo della Regione e coerentemente agli obiettivi della Comunità europea di adottare misure atte a sostenere le imprese, lo slittamento dell'anno a regime consentirebbe di evitare un ulteriore aggravamento della crisi finanziaria nonché di evitare il disimpegno dei fondi comunitari già ultimati per il sostegno delle iniziative imprenditoriali, conseguentemente all'eventuale revoca dei provvedimenti di finanziamento per il mancato rispetto di entrata a regime degli impianti, dovute alle citate cause di forza maggiore;

Ritenuto di poter concedere le agevolazioni di cui all'art. 1 del D.A. n. 10/GAB. del 28 aprile 2010 alle ditte richiedenti di cui al precedente elenco;

Considerato che alla Società Parco delle Fontane s.r.l. è stata autorizzata la differita della data di entrata a regime dal 2011 all'anno 2012 giusto decreto n. 820/S4/Tur del 25 maggio 2011;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere alla società Parco delle Fontane s.r.l., soltanto 12 mesi di proroga;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, è autorizzata la differita della data di entrata a regime delle ditte beneficiarie del P.O.R. 2000/2006, misura 4.19, che ne hanno prodotto richiesta ed elencate così come specificato nel seguente prospetto:

N.	Bando	Progetto	Ragione sociale	Anno a regime	Mesi di proroga richiesti	Mesi di proroga concessi
1	2	04017	Magnano Lucia	2010	24	24
2	2	04018	Eurotour s.n.c.	2010	24	24
3	2	05521	Hotel Posta s.a.s.	2010	24	24
4	3	06159	Villa Gaia s.r.l.	2010	12	12
5	3	07216	Etna Ristorante s.n.c.	2010	24	24
6	3	07774	Val di Noto	2010	24	24
7	3	07850	Parco delle Fontane	2012	24	12
8	4	10320	Torre del Duca	2010	24	24

Art. 2

È fatto obbligo alla banca concessionaria di attenersi a quanto autorizzato con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché nei siti www.euroinfocilia.it e www.regione.sicilia.it.

Palermo, 1 agosto 2012.

SALERNO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 5 settembre 2012, reg. n. 1, Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo, fg. n. 150.

(2012.38.2729)136

DECRETO 18 settembre 2012.

Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico.

**L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LO SPORT E LO SPETTACOLO**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 12 aprile 1967 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 settembre 2005;

Vista la legge regionale n. 16 del 21 agosto 2007, "Interventi in favore del cinema e dell'audiovisivo";

Visto il D.P. n. 12/09 che ha regolamentato ed attuato il titolo II della legge regionale n. 10/98 ed ha riorganizzato l'ordinamento dell'Amministrazione regionale, modificando le competenze attribuite ai diversi assessorati e dipartimenti, trasferendo nello specifico le competenze in

materia di "Filmcommission" dall'Assessorato BB.CC. all'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Vista la legge regionale n. 17 del 20 luglio 2011, "Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico", volta a promuovere lo sviluppo e la riqualificazione degli esercizi cinematografici;

Vista la legge regionale n. 27 del 9 maggio 2012 di approvazione del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012;

Visto il D.A. n. 88 del 29 dicembre 2011, con il quale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 17/2011, è stata costituita la commissione tecnica di valutazione, per la predisposizione del testo contenente i criteri per il rilascio, da parte dei comuni territorialmente competenti, delle autorizzazioni per la realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili e spazi da destinarsi all'attività cinematografica, nonché per la ristrutturazione o l'ampliamento degli esercizi già in attività alla data di entrata in vigore della predetta legge;

Visti i verbali nn. 1-2-3-4-5-6, con i quali la commissione tecnica di valutazione ha predisposto la "Disciplina" di che trattasi in virtù di quanto previsto al comma 2 dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge regionale n. 17/2011;

Considerato che alla commissione, quale struttura di supporto per la programmazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 17/2011, è affidato, tra l'altro, il compito di formulare proposte all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, in ordine alla programmazione triennale ed alla definizione dei parametri per l'attuazione dei criteri stabiliti dall'art. 3;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare la "Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico", come predisposta dalla commissione tecnica di valutazione, di cui all'art. 5 della precitata legge regionale n. 17/2011;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, è approvata la "Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico", che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente i criteri per il rilascio, da parte dei comuni territorialmente competenti, delle autorizzazioni per la realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili e spazi da destinarsi all'attività cinematografica, nonché per la ristrutturazione, come previsto al comma 2 dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge regionale n. 17/2011.

Art. 2

In virtù di quanto previsto dalla presente "Disciplina", le domande di autorizzazione per la realizzazione di strutture cinematografiche, protocollate ai S.U.A.P. (Sportello unico per le attività produttive), in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, non ne saranno assoggettate.

Art. 3

La presente disciplina sarà trasmessa alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Palermo, 18 settembre 2012.

TRANCHIDA

Allegato

REGIONE SICILIANA



"Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico"

Attuazione degli artt. 3 comma 2, e 4 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 17.

Art. 1

Oggetto

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili e spazi da destinarsi all'attività cinematografica, nonché per la ristrutturazione o ampliamento degli esercizi già in attività alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 luglio 2011, n° 17, le modalità di presentazione delle istanze, la documentazione necessaria e le modalità di effettuazione dell'istruttoria.

Articolo 2

Autorizzazione all'esercizio cinematografico

1. Ai fini della presente disciplina, fermo restando l'obbligo di acquisire le necessarie autorizzazioni urbanistiche-edilizie da parte degli uffici competenti, gli interventi su immobili destinati o da destinare a strutture per spettacoli cinematografici, oggetto di autorizzazione, sono i seguenti:

- a) realizzazione, intesa come l'attività di costruzione di nuove sale o arene anche conseguente a demolizione e ricostruzione;
- b) trasformazione, intesa come mutamento di destinazione d'uso di un immobile con o senza opere, al fine di rendere idonea la struttura allo svolgimento di spettacoli cinematografici;
- c) adattamento, inteso come adeguamento strutturale e/o funzionale di immobili già adibiti all'esercizio di attività cinematografica;
- d) ampliamento, inteso come aumento del numero dei posti di un esercizio cinematografico in attività;
- e) trasferimento, inteso come spostamento della sede delle attività cinematografiche nell'ambito del territorio provinciale, fatto salvo il rispetto dei criteri e dei requisiti previsti nella presente disciplina.

2. Non sono soggetti all'osservanza della presente disciplina, fatto salvo l'obbligo di acquisire i pertinenti titoli edilizi e l'obbligo da parte del comune competente per territorio di darne comunicazione alla Regione:

- gli interventi su immobili adibiti all'esercizio dell'attività cinematografica che comportano aumento o riduzione del numero delle sale, senza aumento del numero dei posti complessivi;

- a) le sale con capienza inferiore a cento posti;
- b) le arene, salvo quelle aperte da un soggetto che gestisce una sala o una multisala nello stesso comune alle seguenti condizioni:
 1. l'attività sia svolta nell'ambito del periodo circoscritto, compreso tra l'1 maggio ed il 30 settembre, ed in concomitanza del periodo di chiusura della sala o multisala;
 2. l'arena non abbia capienza superiore a quella della sala o multisala;
- c) i cinecircoli;
- d) i cinema ambulanti.

Articolo 3

Tipologia delle strutture cinematografiche

Per la presente disciplina, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 20 luglio 2011, n. 17, si intende:

- a) sala cinematografica: uno spazio chiuso dotato di uno schermo e di adeguate attrezzature tecniche, destinato a pubblico spettacolo cinematografico;
- b) cinema-teatro: spazio chiuso di cui alla lettera a) dotato anche di palcoscenico attrezzato, destinato alle rappresentazioni teatrali di qualunque genere;
- c) multisala: l'insieme di due o più sale cinematografiche, adibite a programmazioni multiple, realizzate in un medesimo immobile e tra loro comunicanti;
- d) cinema ambulante: l'esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche attuate con l'impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all'aperto;

e) arena: il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo circoscritto, compreso tra l'1 maggio ed il 30 settembre, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per proiezioni cinematografiche;

f) cinecircolo: il luogo a carattere associativo, in regola con la normativa di carattere igienico-sanitaria e di sicurezza, destinato ad attività cinematografiche.

Articolo 4

Quozienti e posti autorizzabili

1. L'autorizzazione prevista dalla presente disciplina è concessa sulla base dei seguenti indicatori:

a) il quoziente regionale, inteso come il rapporto tra la popolazione residente nella Regione ed il numero dei posti delle sale esistenti - come definite dal precedente art. 3 - nella Regione così come annualmente censite dall'ufficio statistica della SIAE;

b) il quoziente provinciale è inteso come il rapporto tra la popolazione residente nella provincia nella quale si intende ubicare la nuova struttura cinematografica - come definita dal precedente art. 3 - ed il numero dei posti nelle sale esistenti nella stessa provincia, così come annualmente censite dall'ufficio statistica della SIAE;

c) Il coefficiente di incremento, inteso come la differenza tra il quoziente provinciale ed il quoziente regionale.

2. Per la concessione dell'autorizzazione il quoziente provinciale deve essere maggiore del quoziente regionale.

3. Per le istanze il cui numero complessivo di posti previsto eccede il limite di cui al comma 2, l'autorizzazione viene concessa sino alla concorrenza del limite.

4. Il rilascio dell'autorizzazione non è vincolato all'applicazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2 quando venga chiesta dal titolare dell'esercizio di una o più sale chiuse nei dodici mesi precedenti la richiesta di autorizzazione di trasferimento, per lo stesso numero di posti complessivi, aumentabili fino ad un massimo del 20%, in un'altra nuova struttura nell'ambito della stessa provincia. Tali posti non potranno sommarsi ad altri collocati in sale o multisale già esistenti o autorizzate. L'autorizzazione alla nuova apertura sarà in ogni caso condizionata all'effettiva cessazione dell'attività dalla quale si trasferiscono i posti; tale cessazione dovrà avere luogo entro la data di apertura della struttura per cui è stata concessa la nuova autorizzazione.

5. Nel caso di ampliamento di una struttura cinematografica esistente, l'autorizzazione è concessa in deroga ai criteri di cui ai commi 1 - 2 del presente articolo e dall'articolo 5 con la facoltà di:

a) aumentare i posti in misura non superiore al 20% di quelli esistenti alla data di presentazione della domanda di autorizzazione;

b) variare in aumento o diminuzione il numero delle sale.

6. Ai fini della verifica di cui ai commi precedenti, sono considerati:

a) i posti di strutture autorizzate ai sensi di legge al 31 dicembre dell'anno precedente alla data della richiesta di autorizzazione e che abbiamo svolto nello stesso anno attività di programmazione cinematografica per un numero superiore a 90 giornate;

b) sono considerati altresì nel computo i posti di sale cinematografiche autorizzate al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di richiesta dell'autorizzazione, anche se non ancora in attività;

c) sono escluse dal computo le arene, salvo quelle di cui all'articolo 2, punto 2, lettera c) ed i cinecircoli;

d) sono comprese nel computo le sale con capienza inferiore ai 100 posti;

e) per quanto concerne la popolazione residente a livello regionale e provinciale si fa riferimento al dato ufficiale ISTAT disponibile al momento della presentazione della domanda di autorizzazione;

f) per quanto concerne il numero dei posti si fa riferimento al dato ufficiale disponibile presso la Società italiana autori ed editori (SIAE) riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la domanda di autorizzazione è stata presentata.

Articolo 5

Distanze

1. La distanza da rispettare tra la struttura cinematografica per cui è richiesta l'autorizzazione e quelle esistenti nella provincia, individuate ai sensi del precedente art. 4, comma 6, lettere a) e b), dovrà essere:

a) Per nuove strutture aventi una capacità superiore a 1.300 posti:

a1) non inferiore a 12 km tra le nuove strutture con capienza superiore a 1.300 posti e strutture esistenti con capienza superiore a 1.300 posti;

a2) non inferiore a 6 km tra le nuove strutture con capienza superiore a 1.300 posti e strutture esistenti con capienza inferiore a 1.300 posti.

b) per nuove strutture aventi una capacità inferiore a 1.300 posti:

b1) nessuna limitazione per nuove strutture all'interno di bacini di utenza aventi una capacità superiore a 100.000 utenti, calcolata secondo l'isocrona da trenta a trentacinque minuti.

Ai fini della salvaguardia degli esercizi ubicati nelle zone "A" dei PRG (centri storici), la distanza per nuove aperture dovrà essere non inferiore a Km. 4 (quattro);

b2) non inferiore a 15 km per nuove strutture all'interno di bacini di utenza aventi una capacità inferiore a 100.000 utenti calcolata secondo l'isocrona da trenta a trentacinque minuti, qualunque sia la capacità delle strutture esistenti.

2. Il criterio della distanza si applica anche alle strutture cinematografiche per le quali sia stato richiesto il trasferimento dei posti ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

3. Sono escluse dal calcolo le sale con una capienza inferiore ai 100 posti, le arene, salvo quelle di cui all'articolo 2, punto 2, lettera c) ed i cinecircoli.

4. Per il calcolo delle distanze si considera la distanza stradale minima con riferimento alla viabilità comunale, provinciale e statale.

Articolo 6

Requisiti tecnici minimi

L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti requisiti tecnici minimi necessari:

a) impianto di proiezione digitale e di riproduzione sonora digitale;

b) aria condizionata conforme alle vigenti normative in tema di risparmio dei consumi energetici;

c) cassa automatica;

d) poltrone aventi larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza tra le file non inferiore a 1,10 metri;

e) adeguato numero di posti, in relazione alla dimensione della sala, riservato a persone diversamente abili, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 7

Presentazione della domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata al comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.), dove operante.

2. La domanda di autorizzazione è presentata unitamente alla richiesta di tutti i provvedimenti autorizzativi necessari ai fini della normativa vigente per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) della presente disciplina, compresi tutti i titoli abilitativi in materia edilizia, di sicurezza e di igiene e sanità, qualora non ancora in possesso del richiedente.

3. La domanda si intende validamente presentata nel giorno corrispondente alla data del protocollo del comune, presso il S.U.A.P.

Articolo 8

Contenuto della domanda e allegati

Nella domanda di cui all'articolo 7 sono indicati o allegati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, sono indicate anche la denominazione o ragione sociale, la sede legale, la partita IVA, il numero e la data di iscrizione al registro delle imprese;

b) autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della sussistenza di tutti i provvedimenti autorizzativi di cui al comma 2, dell'articolo 7 qualora già in possesso del richiedente;

c) tipologia di attività per la quale si richiede l'autorizzazione secondo le tipologie di cui al precedente art. 3;

d) numero di posti complessivo ed in caso di multisala la ripartizione dei posti tra le varie sale di proiezione;

e) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla distanza stradale fra la struttura oggetto della richiesta e le sale e multisale più prossime all'interno del territorio provinciale.

Articolo 9

Irricevibilità ed integrazioni della domanda

1. Costituiscono cause di irricevibilità della domanda:

a) la presentazione di una domanda illeggibile o priva di uno o più elementi identificativi del richiedente;

b) la presentazione di una domanda priva di uno o più elementi identificativi di cui all'articolo 8.

2. Nel corso della fase istruttoria il comune o il SUAP, formula la richiesta di integrazione della domanda per i seguenti motivi:

- a) mancanza della documentazione di cui all'articolo 5;
b) mancata sottoscrizione della domanda.

Articolo 10

Procedimento autorizzatorio

1. Al comune o al S.U.A.P. compete l'espletamento della fase istruttoria comprensiva della eventuale verifica delle autocertificazioni previste all'articolo 8.

2. Il comune o il S.U.A.P., espletata la fase istruttoria di cui al comma 1, trasmette, entro trenta giorni dalla sua presentazione, copia della domanda corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8 e gli esiti della fase istruttoria al competente servizio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, per l'inoltro alla commissione tecnica regionale di valutazione.

3. Nel caso di integrazioni, a fronte di presentazione di documentazione incompleta da parte del soggetto richiedente, il termine di cui al comma 2 è sospeso e riprende a decorrere dal giorno del ricevimento della documentazione integrativa da parte del comune o del S.U.A.P.

4. La commissione tecnica regionale di valutazione esprime il parere preventivo per il rilascio dell'autorizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda e lo trasmette al comune o al S.U.A.P. per il seguito di competenza. Trascorso tale termine, il parere si intende favorevole.

5. Il comune o il responsabile dello sportello unico rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento del parere favorevole da parte della commissione tecnica regionale di valutazione. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al competente servizio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Articolo 11

Irricevibilità ed integrazioni della domanda

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio cinematografico oggetto dell'autorizzazione regionale, per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono comunicati al comune o al S.U.A.P., che ne trasmette copia al competente servizio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

La comunicazione sarà effettuata:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

- b) entro un anno dalla morte del titolare;
c) entro sessanta giorni dalla data di cessazione dell'attività.

Articolo 12

Decadenza e proroga dall'autorizzazione

1. Costituiscono causa di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato avvio dell'attività cinematografica autorizzata entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione unica;
b) l'inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno.

2. Qualora vi siano comprovati motivi derivanti da cause non imputabili all'interessato, i termini di cui al comma 1, lettera a), previa istanza da presentarsi entro il termine di scadenza, possono essere prorogati. I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

3. L'istanza di proroga è presentata al comune o al S.U.A.P. che si esprime in merito alla richiesta di proroga entro 60 giorni dal suo ricevimento, inviando contestualmente comunicazione al competente servizio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Articolo 13

Disposizioni transitorie

1. I cinema così come definiti dall'art. 3, inattivi alla data di entrata in vigore della presente disciplina ed individuati dai piani regolatori generali dei comuni, qualora procedano all'inizio dei lavori entro dodici mesi dalla suddetta data, non sono soggetti all'autorizzazione per gli interventi di cui all'art. 2 lettere b), c), d) ed e).

2. Gli esercenti le attività cinematografiche che effettuano gli interventi ai sensi del comma 1 sono tenuti a darne comunicazione al S.U.A.P. territorialmente competente e al competente servizio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Articolo 14

Entrata in vigore

Le disposizioni della presente disciplina si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

(2012.38.2741)103

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2012, recante: "Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale)

(Ricorso n. 112 depositato il 14 agosto 2012)

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 30 luglio 2012, ha approvato il disegno di legge n. 184-354 dal titolo "Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 2 agosto 2012.

La norma contenuta nell'articolo 3, comma 5, dell'iniziativa legislativa dà adito a censure di costituzionalità per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

La disposizione in questione, infatti, nel disporre che le componenti della Commissione regionale per la promozione di condizione di pari opportunità restano in carica fino alla scadenza della legislatura in cui sono state nominate, prevede, altresì, che "esse continuino, tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della Commissione".

Orbene, da tale inciso consegue che i membri della Commissione in questione possano permanere "sine die" nell'esercizio delle loro funzioni fino al rinnovo dell'organismo collegiale per la nomina del quale non è peraltro previsto nel corpo della legge un termine entro il quale si debba dare inizio al procedimento di designazione, né tanto meno è indicato quello in cui si debba concludere.

La natura della Commissione non è peraltro tale da giustificare la deroga alla normativa generale che impone il divieto tassativo di "prorogatio" per gli organi collegiali sancito dalla legge n. 444/1994 e dalla legge regionale n. 22/1995, in conformità con quanto chiarito da codesta eccellentissima Corte nella sentenza n. 208/1992.

Inoltre, rimettere sostanzialmente alla volontà del Presidente della Regione preposto alla nomina della

Commissione pari opportunità, la durata della permanenza in carica della precedente Commissione viola il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa nonché quello di imparzialità e del buon andamento.

Codesta Corte, in proposito, nella prima menzionata sentenza n. 208/1992, ha infatti chiarito che una prorogatio di fatto incerta nella sua durata non può costituire regola valevole per gli organi amministrativi.

Un'organizzazione caratterizzata dall'abituale ricorso alla prorogatio si discosta dal modello costituzionale, tanto più se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una determinata durata e che quindi la loro competenza sia circoscritta nel tempo, ponendosi altrimenti in essere un potenziale potere di arbitrio in capo all'organo che deve provvedere al rinnovo.

Ancora, in assenza di qualsiasi motivazione a sostegno dell'opportunità della permanenza nelle funzioni dei componenti della Commissione in questione sino alla costituzione del nuovo consesso, correlata a specifiche esigenze e situazioni della Regione siciliana, deve porsi in rilievo la violazione del principio di eguaglianza rispetto ai membri degli altri comitati ed organi collegiali regionali cui è preclusa la possibilità di prorogatio.

Per i motivi suesposti

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto

Impugna

L'articolo 3, 5° comma, del disegno di legge n. 184-354 dal titolo "Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione", approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Palermo, 7 agosto 2012.

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: Aronica

(2012.39.2771)046

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2012, recante: "Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale)

(Ricorso n. 113 depositato il 14 agosto 2012)

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 30 luglio 2012, ha approvato il disegno di legge n. 900 - Norme stralciate dal titolo "Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 2 agosto 2012.

Le disposizioni che si riportano danno adito a censura di costituzionalità per le seguenti motivazioni.

Innanzitutto le norme contenute nell'art. 1, comma 6 lett. b) punto 3 e lett. e), che apportano entrambe modifi-

che all'art. 19 della legge regionale n. 9 del 2010 e s.m.i., appaiono censurabili sotto il profilo della violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto introducono discipline tra loro incompatibili.

Infatti la prima disposizione prevede che gli attuali consorzi e società d'ambito continuino ad esercitare il servizio fino al momento della trasmissione del piano d'ambito dalle istituende società consortili all'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, comunque fino al 31 dicembre 2012, data in cui si estinguono.

La seconda norma, invece, dispone che, una volta costituite le società consortili e fino a quando non verrà aggiudicato il servizio al gestore unico ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 9/2010, gli stessi consorzi e società d'ambito, in qualità di "soggetti già deputati, a qualunque titolo, alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti o comunque nella stessa coinvolti, debbano continuare ad assicurare alle medesime condizioni l'integrale e regolare prosecuzione delle attività".

È di tutta evidenza che soggetti "ope legis" estinti alla data del 31 dicembre 2012 non potranno mantenere la capacità giuridica con conseguente impossibilità per gli stessi di porre in essere qualsiasi attività giuridicamente rilevante quale ad esempio la stipula di contratti e la fatturazione dei servizi resi.

Censurabile parimenti per violazione dell'art. 97, nonché dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione è altresì la previsione del punto 2 della lett. b) del medesimo comma 6.

Con la disposta integrazione del dettato normativo dell'art. 19 della prima menzionata legge regionale n. 9 del 2010, come modificato dall'art. 11, comma 64 della legge regionale n. 26 del 2012, viene infatti autorizzato il Dipartimento regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ad anticipare risorse finanziarie anche ai consorzi e alle società d'ambito in liquidazione, per far fronte ai propri debiti o anticipazioni concessi a seguito di istanza corredata da un piano finanziario di rimborso approvato dal consorzio o dalla società d'ambito ed asseverato dai comuni soci, a valere sui trasferimenti erogati dalla Regione in favore di questi ultimi ai sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 2/2002 o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali.

La disposizione non prevede però né l'ammontare complessivo delle anticipazioni autorizzabili dal competente Dipartimento regionale, né tanto meno le risorse finanziarie con cui farvi fronte e dare copertura ai nuovi maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Non appare inoltre idonea per fare ritenere la disposizione "de qua" compatibile con l'articolo 81, 4° comma della Costituzione, la circostanza che la stessa integra il dettato normativo del primo cennato comma 2 bis dell'articolo 19 della legge regionale n. 9/2010 il cui primo capoverso autorizza il Dipartimento regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ad anticipare le risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 cap. 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 cap. 191304.

Il legislatore, infatti, in difformità a quanto più volte affermato da codesta Corte, non ha provveduto, prima di disporre la nuova spesa, ad accertare l'eventuale esistenza di risorse disponibili nelle dotazioni dei capitoli in questione, già destinati ad interventi disposti da precedenti norme e, conseguentemente, a stornare i fondi non impegnati per la nuova finalità.

Va altresì, per inciso, rilevato che il nomenclatore del capitolo 191304 "Fondo di rotazione in favore delle socie-

tà degli ambiti territoriali ottimali destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie" riporta fra le leggi che autorizzano la spesa, in aggiunta all'articolo 21 della legge regionale n. 19/2005, anche l'articolo 61 della legge regionale n. 6/2009, l'articolo 45 della legge regionale n. 11/2010 e l'articolo 3 della legge regionale n. 7/2011, leggi queste che, ad eccezione della prima, non dispongono l'erogazione di anticipazioni o finanziamenti alle società degli ambiti territoriali ottimali né, tanto meno, indicano le risorse con cui farvi fronte.

La disposizione censurata, quindi, anche in relazione a quanto rilevato dalla Corte dei conti in sede di parifica del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011 (all. 1) potrebbe celare l'intento di regolarizzare "ex post" erogazioni di anticipazioni a soggetti non ammessi al beneficio in questione dalla vigente normativa.

Poiché l'estensione della disciplina delle anticipazioni, originariamente ristretta ai soli comuni ed enti locali, potrebbe non essere sostenuta da interessi di preminente importanza generale legislativamente rilevanti (sul punto sent. C.C. n. 94 del 1995) si richiede lo scrutinio di costituzionalità di codesta eccellentissima Corte sulla disposizione "de qua" anche sotto il profilo della violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Anche la norma contenuta nella lett. d) del comma 6 si ritiene debba essere sottoposta al vaglio di codesta Corte per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Viene infatti disposta, a seguito della modifica introdotta al comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010, che tutto il personale di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo sia assunto all'esito della procedura di costituzione delle S.R.R. e della trasmissione delle rispettive dotazioni organiche senza attendere l'approvazione delle stesse con decreto dell'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

Preliminarmente si prospetta la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione giacché la disposizione in oggetto appare "ictu oculi" incompatibile con la norma contenuta nel vigente art. 7, comma 9 della legge regionale n. 9/2010 in base alla quale la mancata definizione del procedimento di approvazione della dotazione organica da parte dell'Assessore impedisce alle S.R.R. di ricorrere "a qualsiasi assunzione" oltre che all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterno, nonché di rapporti di lavoro disciplinati dal D. Leg.vo n. 276/2003.

Non appare invero comprensibile come le S.R.R. possano assumere il personale in base alla adozione della propria dotazione organica quando poi alle stesse è impedito di procedere a "qualsiasi assunzione" prima della conclusione del procedimento di approvazione di quest'ultima.

Inoltre, dall'applicazione della norma potrebbe derivare una generale ed automatica assunzione di dipendenti a qualsiasi titolo di persone giuridiche di diritto privato nell'organico di un soggetto pubblico "id est" l'istituenda S.R.R., senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva.

La disposizione in questione costituisce una deroga al principio del concorso pubblico al quale devono conformarsi per consolidata giurisprudenza di codesta Corte le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni. Dalla disposta integrazione del cenno comma 8 non risulta, infatti, possibile distinguere modalità e procedure d'assunzioni diverse a seconda che

si tratti del personale addetto già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione (di cui al comma 6) o di quello indicato dal comma 7 proveniente, oltre che dalle società e dai consorzi d'ambito, anche dalle società a parziale partecipazione pubblica a qualsiasi titolo in servizio alla data del 31 dicembre 2009. Secondo i chiarimenti forniti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/69, alle due categorie di personale in questione appartengono rispettivamente n. 3.289 e n. 7.890 unità. Il prospettato mancato ricorso alla forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale non trova, ad avviso dello scrivente, nella specie alcuna peculiare e straordinaria ragione giustificatrice (che non risulta nel testo della legge e neppure appare ricavabile "aliunde" dagli atti parlamentari) ed appare costituire piuttosto un indebito privilegio per i soggetti che ne possono beneficiare, censurabile per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

L'art. 3, che si trascrive, dà adito a censura per violazione dell'art. 97.

Art. 3

Istituzione di S.R.R. mediante trasformazione di precedenti ATO

1. All'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, il consorzio o la società d'ambito, ove il territorio del nuovo ambito territoriale individuato ai sensi dell'articolo 5 coincida esattamente con quello del precedente, può, previa revoca della liquidazione, procedere alla trasformazione in S.R.R., a condizione che nell'ambito sia in funzione da almeno due anni un patrimonio impiantistico destinato al servizio della raccolta differenziata"

La norma infatti prevede la possibile trasformazione di società d'ambito o consorzi, previa revoca delle procedure di liquidazione in corso, in S.R.R. senza tuttavia disciplinare gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e il finanziamento della spesa per l'estinzione delle passività pregresse. In proposito, secondo consolidata giurisprudenza di codesta eccellentissima Corte (ex plurimis sent. n. 364/2010) non può ritenersi conforme al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione la totale omissione da parte del legislatore di ogni e qualsiasi disciplina al riguardo. Tale omissione invero è "foriera di incertezza che si può tradurre in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione" e rende irragionevole la disciplina adottata.

Siffatta conclusione è supportata dalle numerose sentenze di codesta Corte (n. 364 e n. 116 del 2007, n. 437 del 2005 e n. 89 del 2000) in cui è stata precisamente affermata l'obbligatorietà, nel trasferimento di compiti da un soggetto pubblico ad un altro, della scelta di tenere indenne l'ente subentrante dalle passività maturate nella gestione di quello sostituito, soppresso o trasformato come nel caso in specie, al fine di attuare il principio fondamentale secondo cui le strutture pubbliche destinatarie di interventi di riforma (come le S.R.R. nella fattispecie) devono iniziare ad operare completamente libere dai pesi delle passate gestioni (sentenza n. 437 del 2005).

L'art. 4, che si trascrive, dà adito a censura per violazione degli articoli 97 e 81, 4° comma della Costituzione.

Art. 4

Norme per la concessione di garanzie per anticipazione sui crediti nei confronti dei consorzi e delle società d'ambito

1. Con riguardo ai debiti dei consorzi e delle società d'ambito maturati fino al 31 dicembre 2012 nei confronti dei terzi creditori, sulla base dei debiti accertati ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, e dei commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, introdotti dall'articolo 11, comma 64 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, l'Irfis-Fin Sicilia S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie fideiussorie a copertura dei rischi derivanti dalle anticipazioni sui crediti concessi dalle banche, per i servizi resi dalle società d'ambito e dai consorzi d'ambito fino a tutto il 31 dicembre 2012, nonché alla concessione di contributi in conto interessi, per le operazioni di cessione di crediti effettuate dalle banche, comprese le società di factoring e di leasing.
2. Le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia di concerto con l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è attuato in conformità al regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* 28 dicembre 2006, serie L 379.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è stipulata una convenzione tra l'Irfis-Fin Sicilia S.p.A. ed il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, come individuate dal comma 2 bis dell'articolo 19 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Esso infatti autorizza l'Irfis-Fin Sicilia S.p.A., società a partecipazione regionale, a rilasciare garanzie fideiussorie senza specificazione alcuna sulla natura ed i limiti delle stesse, non solo riguardo ai debiti dei consorzi e delle società d'ambito sinora accertati, ma anche su quelli che matureranno in futuro sino al 31 dicembre 2012, nei confronti di terzi creditori per le anticipazioni sui crediti che a questi ultimi siano stati concessi dalle banche.

La disposizione, inoltre, prevede la concessione di contributi in conto interessi per le operazioni di cessione di crediti effettuate da banche e società di factoring e di leasing senza determinare l'ammontare delle spese autorizzate.

La laconicità del tenore letterale della norma in questione e l'assenza di un qualsivoglia limite o criterio di determinazione degli oneri derivanti non solo per l'erogazione dei contributi ma, principalmente, per l'assolvimento della garanzia prestata rende questa non conforme agli articoli 81 e 97 della Costituzione non essendo sufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di copertura degli oneri previsti, il mero riferimento ad autorizzazioni di spesa già esistenti nel bilancio regionale ma destinati a finalità diverse. "La riduzione o l'utilizzo di precedenti autorizzazioni di spesa deve infatti essere sempre espres-

sa ed analiticamente quantificata in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa", come ribadito da codesta eccellentissima Corte nella sentenza n. 115 del 2012.

Per i motivi suesposti

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto

Impugna

I sottoelencati articoli del disegno di legge n. 900 - norme stralciate dal titolo "Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti", approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012:

- art. 1, comma 6 lett. b) punti 2 e 3, lett. d) e lett. e) per violazione degli articoli 3, 51, 81, 4° comma e 97 della Costituzione;
- art. 3, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- art. 4 per violazione degli articoli 81, 4° comma e 97 della Costituzione.

Palermo, 7 agosto 2012.

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: Aronica

(2012.39.2768)046

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2012, recante: "Promozione della ricerca sanitaria".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale)

(Ricorso n. 114 depositato il 14 agosto 2012)

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 30 luglio 2012, ha approvato il disegno di legge n. 483 dal titolo "Promozione della ricerca sanitaria", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 2 agosto 2012.

L'iniziativa legislativa, seppur meritevole di apprezzamento per le finalità che intende perseguire, non si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione.

Infatti, riguardo alla nuova spesa derivante dal provvedimento legislativo, l'articolo 8 prevede che l'Assessore regionale per la salute autorizzato a utilizzare una quota a valere sull'1% del Fondo sanitario regionale, ai sensi dell'art. 66, comma 9 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, fissata in sede di programmazione delle risorse, non inferiore a un milione di euro e non superiore a tre milioni di euro per anno.

Si dispone inoltre nel 2° comma del medesimo articolo 8 che potranno essere attivate ulteriori risorse a valere sulle quote assegnate alla Regione dei fondi strutturali europei per l'attività di ricerca compatibili con le previsioni e discipline di questi ultimi.

Orbene l'art. 66, comma 9, della cennata legge regionale n. 25 del 1993 stabilisce le modalità ed i criteri per l'assegnazione del fondo sanitario regionale alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere e, in particola-

re, dispone che una quota pari all'uno per cento dello stesso sia riservata alle attività a destinazione vincolata, individuate nel piano sanitario regionale ed al finanziamento dei progetti elaborati dai dipartimenti dell'Assessorato regionale alla sanità, finalizzati al monitoraggio della spesa sanitaria e alla verifica delle iniziative e delle misure di razionalizzazione dei servizi aziendali e delle misure di contenimento della spesa.

Appare evidente, pertanto, che il legislatore, anziché procedere al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dei nuovi oneri, si limita piuttosto ad inserire una nuova finalità per l'utilizzo delle risorse esistenti.

Peraltro la Commissione legislativa permanente "Bilancio", come può evincersi dall'allegato resoconto della seduta n. 279 del 25 ottobre 2011, ha reso il parere favorevole in base alla previsione dell'Assessorato all'economia secondo cui la copertura era "interamente assicurata a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale" senza specificare alcunché circa la sussistenza di eventuali maggiori risorse disponibili.

Si soggiunge che dagli atti parlamentari a conoscenza di questo Ufficio non risulterebbe essere stata redatta la scheda tecnica di cui all'art. 7 della legge regionale n. 47/1977 riguardo alla quantificazione delle nuove spese ed al relativo finanziamento, né l'Assessorato dell'economia, peraltro, ha fornito gli elementi chiarificatori richiesti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969 (All. 1).

Non ci si può esimere inoltre dal rilevare che la Regione siciliana è sottoposta a piano di rientro dai disavanzi regionali e che tuttora non è in grado di garantire l'equilibrio di bilancio sanitario con il finanziamento programmato a livello nazionale. L'equilibrio finanziario è infatti raggiunto dalla Regione siciliana grazie ai gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, obbligatorie in vigenza di un piano di rientro.

Inoltre, il provvedimento legislativo in questione introduce impropriamente a carico del servizio sanitario regionale una nuova ragione di spesa senza provvedere al contempo all'individuazione di ulteriori e specifiche fonti di copertura, trattandosi nella fattispecie di spese non ricomprese nella definizione del fabbisogno sanitario - e delle conseguenti coperture - ai fini della garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

Codesta eccellentissima Corte, ormai con consolidata giurisprudenza (ex plurimis sentenze nr. 115 e 192 del 2012) ha più volte chiarito che l'obbligo della copertura finanziaria, imposto dall'art. 81 Cost., costituisce la garanzia costituzionale della responsabilità politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale obbligo, rientrando tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica.

Corollario del principio posto dall'art. 81 è quello dell'equilibrio finanziario sostenibile, elaborato con chiarezza dalla costante giurisprudenza di codesta Corte, anche antecedentemente al trattato di Maastricht, di cui adesso il patto di stabilità e crescita costituisce il principale parametro esterno. La centralità di tale principio è ancora più avvalorata dall'articolo 119 della Costituzione che implica, ed esige, la stretta osservanza del principio della finanza pubblica responsabile e solidale a garanzia della complessiva tenuta del disegno costituzionale.

Il principio dell'articolo 81 è stato reso concreto dal legislatore ordinario che ne ha indicato gli strumenti e le modalità di attuazione nell'articolo 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 dal titolo "Legge di contabilità e finanza

pubblica", le cui disposizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della medesima legge, costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e che si applicano alle regioni a statuto speciale in quanto finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica.

Il cennato articolo 17 della L. n. 196/2009 dispone, infatti, che in attuazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione, ciascuna legge che comporta nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente la spesa autorizzata e che alla stessa deve essere data copertura "esclusivamente" mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali per le iniziative legislative in itinere o con la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spese o, ancora, con modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

Il legislatore siciliano, quindi, nell'aver operato riguardo alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento legislativo in questione con modalità difformi da quelle previste dall'articolo 17 legge n. 196/2009, si è sottratto alle fondamentali esigenze di chiarezza e solidità del bilancio cui l'articolo 81 si ispira, non garantendo per le nuove maggiori spese previste una copertura sufficientemente sicura ed in equilibrato rapporto con gli oneri che si intendono sostenere negli esercizi futuri.

Per i motivi suesposti

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto

Impugna

Il disegno di legge n. 483 dal titolo "Promozione della ricerca sanitaria", approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.

Palermo, 7 agosto 2012.

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: Aronica

(2012.39.2770)046

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2012, recante: "Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale)

(Ricorso n. 115 depositato il 14 agosto 2012)

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 30 luglio 2012, ha approvato il disegno di legge n. 608 dal titolo "Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 2 agosto 2012.

Nonostante sia meritevole di apprezzamento l'intento che il legislatore regionale si prefigge di realizzare con il provvedimento legislativo, non ci si può esimere dal sottoporre al vaglio di codesta Corte la norma contenuta nel 4°

comma dell'art. 2 in quanto contrastante con il dettato dell'art. 12, 4° comma dello Statuto Speciale che espressamente attribuisce al Governo regionale nel suo complesso e quale organo collegiale la competenza ad emanare i regolamenti di attuazione delle leggi approvate dall'Assemblea.

La suddetta disposizione, infatti, demanda all'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica il compito di determinare con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità di attuazione del quoziente familiare che gli enti pubblici operanti nella Regione sono tenuti a considerare nell'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle politiche sociali a sostegno delle famiglie.

Le emanande disposizioni applicative, invero, non potrebbero che avere natura sostanzialmente regolamentare in considerazione degli insiti ed imprescindibili caratteri di generalità, astrattezza, indeterminatezza e ripetibilità in quanto la qualificazione di un atto (id est nella fattispecie il decreto) non costituisce di per sé un elemento determinante per individuare la sua natura.

La norma "de qua", come formulata, conferisce all'Assessore al ramo la competenza ad emanare una disciplina di dettaglio della materia, che, sebbene sia previsto che assuma la forma dell'atto amministrativo, contiene tutti gli elementi che ne identificano i caratteri normativi.

Il decreto dell'Assessore dovrà infatti prevedere le modalità che rendono applicabile l'introdotta quoziente familiare stabilendo, per la determinazione dello stesso, il peso specifico dei diversi criteri individuati dal 2° comma dell'art. 2, quale ad esempio il limite di reddito da prendere in considerazione, nonché l'individuare le prestazioni per la cui erogazione da parte dei comuni e delle province si debba tenere conto dello stesso.

Dall'esplicitazione dei potenziali contenuti del decreto assessoriale è di palmare evidenza che lo stesso abbia la funzione di rendere possibile la concreta attuazione della previsione legislativa con disposizioni di carattere generale ed astratto. Pertanto queste non possono che essere contenute in un regolamento di esecuzione, cioè in uno dei regolamenti previsti dalla legge 23 agosto 1988 n. 400.

Stante pertanto la suddetta qualificazione della norma, questa avrebbe dovuto essere emanata con atto del Presidente della Regione su deliberazione del Governo regionale nel rispetto del chiaro dettato del 4° comma dell'art. 12 e dell'art. 13 dello Statuto Speciale.

Anche a volere prescindere da ogni altra considerazione relativa alla sovrapposibilità o meno delle funzioni esercitate dai Ministri della Repubblica con quelle esercitate dagli Assessori regionali, la predetta disposizione statutaria preclude di per sé che venga considerato applicabile, per analogia, il comma 3 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 che disciplina l'emanazione dei regolamenti ministeriali o interministeriali.

La disposizione in questione inoltre si pone in contrasto con il D. Lgs C.P.S. n. 204 del 1947 recante "Norme per l'attuazione dello Statuto" il cui articolo 13 attribuisce la funzione regolamentare esclusivamente al Presidente della Regione e con il D. leg.vo n. 373 del 2003 contenente le norme di attuazione dello Statuto concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato, il cui articolo 9, comma 2, prevede per i regolamenti la deliberazione della Giunta di Governo, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio di Giustizia Amministrativa, nonché dell'art. 2 del D. leg.vo n. 655 del 1948, come modificato dal D. leg.vo n. 200 del 1999, che

impone il controllo di legittimità della Corte dei conti sugli stessi.

Infine non può non evidenziarsi che, come stigmatizzato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti nella deliberazione n. 26 del 17 marzo 2009, l'attribuzione all'Assessore regionale della competenza ad emanare disposizioni attuative di una legge regionale non solo sottrae tali provvedimenti al sistema di garanzie ordinamentali prima menzionato, ma altera anche le competenze costituzionali dell'esecutivo regionale.

Per i motivi suesposti

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto

Impugna

L'articolo 2, 4° comma del disegno di legge n. 608 dal titolo "Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia", approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, per violazione dell'articolo 12, 4° comma, dello Statuto speciale.

Palermo, 7 agosto 2012.

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: Aronica

(2012.39.2769)046

PRESIDENZA

Approvazione del piano delle trasmissioni dell'accesso radiotelevisivo per il quarto trimestre 2012.

Si rende noto che, con delibera n. 9 del 24 settembre 2012 del Comitato regionale per le telecomunicazioni, è stato approvato il piano delle trasmissioni dell'accesso radiotelevisivo per il quarto trimestre 2012 (allegato A) che si potrà visionare nel sito istituzionale dell'ufficio all'indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Area1/PIR_UOCoReCom.

(2012.39.2804)088

Rettifica della graduatoria dei contributi per le emittenti televisive locali per l'anno 2011.

Si rende noto che, con delibera n. 10 del 24 settembre 2012 del Comitato regionale per le comunicazioni, è stata rettificata la graduatoria concernente i contributi per le emittenti televisive locali per l'anno 2011, ai sensi della legge n. 448/98 e del D.M. 17 giugno 2011 e viene reso pubblico l'allegato "B" della citata delibera.

Il suddetto provvedimento è pubblicato anche nel sito: www.regione.sicilia.it sezione "La nuova struttura regionale", quindi, nell'area Dipartimenti della Presidenza, cliccare "Segreteria generale" e poi "Co.re.com", nonché nel sito: www.corecom.ars.sicilia.it.

(2012.39.2805)088

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Ammissione a finanziamento di un intervento proposto dalla Provincia regionale di Palermo a valere sulla linea d'intervento 1.1.4.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2265 del 30 luglio 2012 registrato in data 20 agosto 2012 alla ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è

stata impegnata la somma di € 1.570.750,72 dell'intervento relativo alla strada provinciale n. 63 di Madonna del Ponte:Partinico - Madonna del Ponte - Quadrivio Quattro Vanelle - lavori di M.S. per la sistemazione della sovrastruttura stradale, opere di sostegno e di corredo, per la Provincia regionale di Palermo a valere sulla linea d'intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP D87H08000310001.

(2012.37.2614)133

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale della società Diagnostica per immagini del dott. Reforgiato Recupero Vincenzo & C. s.a.s. alla società Diagnostica per immagini del dott. Reforgiato Recupero Vincenzo & C. s.r.l., con sede in Bronte.

Con decreto n. 1656/12 del 21 agosto 2012 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 Accreditamento Istituzionale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è stato trasferito il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di radiologia diagnostica, dalla società Diagnostica per immagini del dott. Reforgiato Recupero Vincenzo & C. s.a.s. al nuovo soggetto societario Diagnostica per immagini del dott. Reforgiato Recupero Vincenzo & C. s.r.l., con sede in Bronte (CT), via Cavalieri di Vittorio Veneto, 72.

(2012.37.2617)102

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna.

Con decreto n. 1715/12 del 31 agosto 2012, l'Assessore regionale per la salute ha nominato il dott. Nicola Renato Baldari commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.

(2012.37.2612)102

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo.

Con decreto n. 1716/12 del 31 agosto 2012, l'Assessore regionale per la salute ha nominato il dott. Salvatore Cirignotta commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.

(2012.37.2612)102

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo.

Con decreto n. 1717/12 del 31 agosto 2012, l'Assessore regionale per la salute ha nominato l'ing. Mario La Rocca commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera universitaria policlinico P. Giaccone di Palermo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.

(2012.37.2612)102

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo.

Con decreto n. 1718/12 del 31 agosto 2012, l'Assessore regionale per la salute ha nominato il dott. Salvatore Di Rosa commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.

(2012.37.2612)102

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo-Piemonte di Messina.

Con decreto n. 1719/12 del 31 agosto 2012, l'Assessore regionale per la salute ha nominato il dott. Armando Caruso commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo-Piemonte di Messina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.

(2012.37.2612)102

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania.

Con decreto n. 1720/12 del 31 agosto 2012, l'Assessore regionale per la salute ha nominato il dott. Francesco Poli commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.

(2012.37.2612)102

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta.

Con decreto n. 1721/12 del 31 agosto 2012, l'Assessore regionale per la salute ha nominato il dott. Salvatore Paolo Cantaro commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.

(2012.37.2612)102

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani.

Con decreto n. 1722/12 del 31 agosto 2012, l'Assessore regionale per la salute ha nominato il dott. Fabrizio De Nicola commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.

(2012.37.2612)102

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera universitaria G. Martino di Messina.

Con decreto n. 1723/12 del 31 agosto 2012, l'Assessore regionale per la salute ha nominato il dott. Giuseppe Pecoraro commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera universitaria G. Martino di Messina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.

(2012.37.2612)102

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi di Catania.

Con decreto n. 1724/12 del 31 agosto 2012, l'Assessore regionale per la salute ha nominato il dott. Angelo Pellicanò commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi di Catania, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.

(2012.37.2612)102

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1737/12 del 5 settembre 2012, lo stabilimento della ditta Mercati agro alimen-

tari Sicilia società consortile per azioni, con sede in Catania (CT) nella contrada Jungetto - passo del Fico è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio delle attività di mercato ittico all'ingrosso.

Lo stabilimento mantiene in via definitiva, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento Q1M4R e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.37.2624)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1738/12 del 5 settembre 2012, il mattatoio comunale di Favignana (TP), con sede dell'impianto nella contrada Plaia dello stesso comune, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio della attività di macellazione degli ungulati domestici.

Lo stabilimento mantiene ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento W4C5F e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.37.2620)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1739/12 del 5 settembre 2012, lo stabilimento della ditta Caseificio Ingardia di Abita Maria Antonietta, con sede in Paceco (TP) nella via Zabarelle, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio dell'attività di fabbricazione di prodotti lattiero caseari.

Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento W6C8Z e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.37.2621)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1740/12 del 5 settembre 2012, lo stabilimento della ditta Dolcefrio di Simonte Bartolomeo, con sede in Trapani nella via Motisi n. 14, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio dell'attività di fabbricazione e deposito di prodotti a base di latte nella tipologia di prodotti di pasticceria surgelati con presenza di prodotti di origine animale.

Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento D1R2V e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.37.2622)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1743/12 del 5 settembre 2012, lo stabilimento della ditta Maxi Cash & Carry s.r.l., con sede in Messina (ME) nella via Orso Corbino ZIR, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio della attività di (i) deposito e magazzinaggio in regime di freddo (anche congelato o surgelato) ed a temperatura non controllata di alimenti di origine animale e non, (ii) di frazionamento, porzionatura e confezionamento di alimenti in genere.

Lo stabilimento mantiene in via definitiva, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento E8G3Z e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.37.2630)118

Estensione del riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Bon Service s.r.l., con sede in Misterbianco.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1741/12 del 5 settembre 2012, il riconoscimento veterinario unico 1748 F, a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Bon Service s.r.l. con sede in Misterbianco (CT) nella contrada Poggio Lupo, n. 37, è stato esteso per l'attività di deposito alle carni di pollame e lagomorfi, prodotti a base di carne e prodotti a base di latte.

La ditta mantiene il numero di riconoscimento unico 1748 F e con tale identificativo resta iscritta nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.37.2623)118

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti veterinari.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1742/12 del 5 settembre 2012, il riconoscimento veterinario 19 720 già in possesso della ditta Occhipinti Gregorio è stato volturato alla ditta Occhipinti Emanuele.

Lo stabilimento sito in Ragusa nella contrada Conservatore mantiene il numero di riconoscimento 19 720 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.37.2625)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1745/12 del 5 settembre 2012, il riconoscimento veterinario S5758 già in possesso della ditta Saccone Giuseppe è stato volturato alla ditta Saccone Bruno.

Lo stabilimento sito in Regalbutto (EN) nella via Palermo mantiene il numero di riconoscimento S5758 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.37.2629)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1750/12 del 5 settembre 2012, il riconoscimento veterinario FOH9M già in possesso della ditta SO.GE.MA. S.p.A. è stato volturato alla ditta A.I.A. agricola italiana alimentare S.p.A.

Lo stabilimento, sito in Catania (CT) nella Z.I. strada II, n. 11, mantiene il numero di riconoscimento FOH9M e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.37.2627)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1751/12 del 5 settembre 2012, il riconoscimento veterinario H1J32 già in possesso della ditta Industria suinicola empedocline s.r.l. è stato volturato alla ditta A.S.A. allevamento suinicola agricola s.r.l..

Lo stabilimento sito in Realmonte (AG) nella contrada Rina, n. 45, mantiene il numero di riconoscimento H1J32 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.37.2628)118

Revoca della sospensione del riconoscimento veterinario attribuito alla ditta La Collina s.r.l., con sede in Sant'Angelo di Brolo.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1744/12 del 5 settembre 2012 è stato revocato il proprio decreto n. 96/12 del 16 aprile 2012 con il quale il riconoscimento veterinario unico 1864 L, a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta La Collina s.r.l., con sede in S. Angelo di Brolo (ME) nella contrada Sant'Orsola, era stato temporaneamente sospeso.

Lo stabilimento mantiene il numero di riconoscimento unico 1864 L e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.37.2631)118

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1746/12 del 5 settembre 2012, lo stabilimento della ditta Aloisi Alessandro con

sede in Messina nella via Campo delle Vettovaglie, n. 24, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata, per un periodo di mesi tre, ai fini dell'esercizio dell'attività deposito e magazzinaggio in regime di freddo dei prodotti della pesca freschi refrigerati e/o congelati e di molluschi eduli lamellibranchi.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento E7M5N e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.37.2632)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1752/12 del 5 settembre 2012, lo stabilimento della ditta Iblea Pesca società cooperativa con sede in Modica (RG) nella via della Tecnologia Z.I., è stato riconosciuto idoneo in via condizionata, per un periodo di tre mesi, ai fini dell'esercizio dell'attività di fabbricazione di prodotti della pesca freschi con annessa attività di cernita e sezionamento degli stessi prodotti.

Allo stabilimento è stato attribuito, in via provvisoria ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento G5F7Y e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.37.2619)118

Revoca del riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Unipeg soc. coop. agricola, con sede in Palermo.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1748/12 del 5 settembre 2012 il riconoscimento veterinario 1111 F, a suo tempo attribuito alla ditta Unipeg soc. coop. agricola con sede in Palermo nella via Ugo La Malfa, n. 174, è stato revocato.

L'impianto con numero di identificazione 1111 F è stato cancellato dall'apposito elenco già pervisto dal decreto legislativo del 18 aprile 1994, n. 286.

(2012.37.2633)118

Sospensione temporanea del riconoscimento veterinario attribuito alla ditta La Madonita s.a.s di Santo Ferrarello & C., con sede in Petralia Soprana.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1749/12 del 5 settembre 2012 il riconoscimento veterinario unico 19 261, a suo tempo attribuito alla ditta La Madonita s.a.s. di Santo Ferrarello & C., con sede in Petralia Soprana (PA) nella contrada Salinella, è stato temporaneamente sospeso.

La riattivazione dell'impianto resta subordinata alla revoca del presente decreto.

(2012.37.2626)118

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di una guida subacquea al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con provvedimento n. 1706/S.9 dell'1 agosto 2012, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Iacona Salvatore, nato a Catania il 15 febbraio 1976 e ivi residente in via Pedara n. 84, all'albo regionale delle guide subacquee.

(2012.37.2613)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 10 settembre 2012, n. 2.

Attività di ottico. Obbligo di presenza nell'esercizio dell'ottico/direttore tecnico.

AI COMUNI DELL'ISOLA
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO

L'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, ha previsto l'istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, del registro speciale degli esercenti l'attività di ottico. In esecuzione del 6° comma del succitato articolo, con D.P.Reg. sic. 1 giugno 1995, n. 64 è stato emanato il regolamento contenente norme sulle modalità di iscrizione al registro speciale e sullo svolgimento della relativa attività.

Nello specifico, l'art. 1, comma 2 del succitato regolamento ha stabilito che "Nel registro speciale (...) devono iscriversi coloro i quali svolgono o intendono svolgere attività consistente nell'approntamento, l'applicazione e la commercializzazione al pubblico dei mezzi ausiliari e correttivi dei difetti visivi, quali occhiali da vista e lenti a contatto, nonché di beni e servizi accessori o comunque attinenti i prodotti suddetti".

Inoltre, il successivo art. 3, commi 2 e 3 del medesimo regolamento dispone che "L'iscrizione nel registro speciale è a titolo personale. L'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio dell'attività di ottico, se non ad altro ottico iscritto nel registro speciale. Nel caso di attività svolta in più punti vendita, il titolare della ditta individuale dovrà proporre, per ciascuno di essi non direttamente gestito dallo stesso un direttore tecnico iscritto nel registro speciale, che sia in possesso dei requisiti di cui alla legge e al presente regolamento di esecuzione.

Coloro i quali esercitano o intendano esercitare l'attività di ottico in forma di società, di qualsiasi tipo, dovranno iscrivere nel registro speciale il legale rappresentante della società o un direttore tecnico ai sensi del secondo comma del presente articolo anche quando l'attività venga svolta in un solo punto vendita".

La citata normativa, nel riservare ai soggetti in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliare di ottico, previa iscrizione nell'apposito registro speciale, la vendita al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, nulla chiarisce in ordine all'obbligo di presenza, nell'arco d'apertura dell'esercizio, dell'ottico/direttore tecnico.

Sul punto, l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, a seguito di apposita richiesta di

questo dipartimento, con parere prot. n. 17115-84/11/2012 dell'11 giugno 2012, ha fornito gli elementi di valutazione per una corretta interpretazione della norma di che trattasi.

Nello specifico, l'Ufficio interpellato, nel ribadire che quella dell'ottico costituisce arte ausiliaria delle professioni sanitarie soggetta a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (recante il testo unico delle leggi sanitarie), rappresenta che il D.M. 23 luglio 1998, che disciplina il commercio di occhiali, dispone espressamente che "la vendita deve essere effettuata dall'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo".

Pertanto, alla luce del citato parere, condiviso da questo Assessorato, appare implicita nella norma la "presenza" fisica dell'ottico titolare dell'esercizio di vendita (o di un direttore tecnico) in funzione di assistenza al cliente, in analogia a quanto previsto per il farmacista.

Ai fini della nomina del direttore tecnico, si rimanda alle disposizioni del codice civile e in particolare al paragrafo 1°, sezione 3°, titolo II, libro V.

L'Assessore: VENTURI

(2012.38.2730)035